

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 aprile 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

S O M M A R I O

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 28.

Modifica alla tabella «B» allegata alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, concernente: Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 29.

Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 30.

Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33, concernente: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, concernente: «Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio» Pag. 8

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 32.

Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 33.

Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località «Valle Martella», nonché per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima località Pag. 10

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 34.

Festival del teatro italiano di Fondi. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 35.

Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle «Sorgenti Doganella» Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 36.

Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero Pag. 12

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 37.

Norme di organizzazione e di spesa per la composizione, il funzionamento e lo svolgimento di attività da parte delle commissioni provinciali preposte alla protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 38.

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 2 marzo 1987, n. 23, in materia di fissazione dei termini per gli adempimenti finalizzati alla concessione di benefici e provvidenze di legge Pag. 16

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1993, n. 39.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1993/1994. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1993, n. 40.

Modifica alla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, recante: «Norme per il controllo sugli atti degli enti locali» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 1^o settembre 1993, n. 41.

Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 42.

Modificazione alla legge regionale 2 settembre 1972, n. 6, concernente: «Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lazio» Pag. 22

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 43.

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, concernente: «Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29». Pag. 22

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 44.

Interventi per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori ai 50 mila abitanti Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 45.

Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli Istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 46.

Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 47.

Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio Pag. 26

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE del 17 dicembre 1993, n. 31.

Provvedimenti per l'edilizia agevolata convenzionata. Pag. 27

LEGGE REGIONALE del 17 dicembre 1993, n. 32.

Attuazione e finanziamento dei progetti «Agriturismo nelle zone rurali» e «Debrex» relativi al programma «Ouverture». Pag. 28

LEGGE REGIONALE del 17 dicembre 1993, n. 33.

Rifinanziamento e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1992, n. 20 «Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142» Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 34.

Disciplina delle funzioni amministrative regionali di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 Pag. 29

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 35.

Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. Pag. 30

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 36.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1992. Pag. 31

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 37.

Costituzione del fondo regionale per l'assistenza tecnica e servizi alle imprese artigiane Pag. 31

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 1^o agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine Pag. 32

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 2.

Assesamento del bilancio 1993 Pag. 33

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 3.

Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie Pag. 33

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 50.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio Pag. 37

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1993, n. 22.

«Legge regionale 9 aprile 1993, n. 6 «Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto». Ridelimitazione dei confini». Pag. 47

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 23.

«Effetti della legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22 «Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto». Ridelimitazione dei confini» Pag. 48

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1993, n. 24.

«Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34» Pag. 48

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 25.

«Modifiche alle leggi regionali 19 dicembre 1983, n. 24 e 23 marzo 1993, n. 5 in materia di tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia» Pag. 49

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 26.

«Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali» Pag. 49

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 27.

«Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti» Pag. 49

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 28.

Integrazione all'art. 43 (autorizzazione allo scarico) della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia» Pag. 51

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 29.

«Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi» Pag. 51

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 30.

«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991 della Regione Puglia» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 31.

«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992 della Regione Puglia» Pag. 52

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 32.

«Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993» Pag. 53

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 33.

«Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993» Pag. 53

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1993, n. 18.

Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione Pag. 53

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 1993, n. 19.

Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio Pag. 54

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 20.

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici Pag. 57

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21.

Norme in materia di polizia municipale Pag. 62

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Valle d'Aosta 24 ottobre 1989, n. 68, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 31 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 25 del 30 giugno 1990) Pag. 64

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 28.

Modifica alla tabella «B» allegata alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, concernente: Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il capitolo n. 14107 della tabella «B» allegata alla legge regionale 27 aprile 1993, n. 22, è così modificato:

«In aumento - Capitolo n. 14107 stipendi ed altri assegni, oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali al personale in atto comandato alla Regione (assunzione di nuovi oneri per il corrente esercizio) + L. 3.000.000.000».

2. Il capitolo n. 16310 della tabella «B» allegata alla legge regionale n. 22 del 1993 è così modificato:

«In diminuzione - Capitolo n. 16310 fondo di riserva per spese obbligatorie - L. 3.000.000.000».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 giugno 1993

PASEFITO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1993.

94R0105

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 29.

Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed aree di applicazione

1. La Regione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, incentiva lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, salvaguardandone l'autonomia, riconosce e favorisce la loro attività come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e come apporto complementare, e non sostitutivo, dell'intervento pubblico per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale e locale.

2. Ai fini della presente legge si considerano finalità di carattere sociale, civile e culturale quelle attinenti a:

- a) la tutela del diritto alla salute;
- b) il superamento dell'emarginazione attraverso la prevenzione e la rimozione di situazioni di bisogno;
- c) il miglioramento della qualità della vita;
- d) la promozione dei diritti della persona;
- e) la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura;
- f) la tutela e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la promozione e lo sviluppo delle attività connesse.

Art. 2.

Attività ed organizzazioni di volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991:

- a) l'attività di volontariato disciplinata dalla presente legge deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte;
- b) la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di volontariato;
- c) l'attività del volontario dà diritto soltanto al rimborso delle spese sostenute per prestare l'attività stessa, che verranno liquidate dall'organizzazione di appartenenza del volontario entro i limiti da questa preventivamente stabiliti.

2) Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 266 del 1991, si considerano organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti, nella forma giuridica ritenuta più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché compatibile con il fine solidaristico, per svolgere l'attività di cui al comma 1, i quali si avvalgono delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti in modo determinante e prevalente e di prestazioni di lavoratori dipendenti o autonomi soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire il loro regolare funzionamento nonché la qualificazione e la specializzazione dei rispettivi interventi.

3) Le organizzazioni di volontariato svolgono la loro attività mediante strutture proprie o, nei limiti e con le modalità previste dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

4) Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 266 del 1991, le organizzazioni di volontariato sono tenute ad assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all'attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2 dell'articolo dello stesso.

Art. 3.

Registro regionale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, settore segreteria della Presidenza, ufficio rapporti con le forze sociali, il registro delle organizzazioni di volontariato, che può essere funzionalmente articolato in sezioni in rapporto ai vari settori di intervento individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione e che si trovano nelle condizioni stabilite dal comma 3 possono presentare al Presidente della Giunta regionale domanda di iscrizione nel registro di cui al comma 1, corredata di:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
- b) dettagliata relazione sull'attività che l'organizzazione svolge o che intende svolgere nell'ambito del territorio regionale con l'indicazione della qualificazione del personale utilizzato.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 266 del 1991, hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato le quali negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, prevedono espressamente:

- 1) l'assenza di fini di lucro;
- 2) la democraticità delle strutture;
- 3) l'effettività e la gratuità delle cariche associative;
- 4) la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- 5) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro obblighi e diritti;
- 6) l'obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi od i lasciti ricevuti;
- 7) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente nel settore d'intervento, previa verifica dell'esistenza delle condizioni prescritte, dispone l'iscrizione nel registro ovvero il diniego della iscrizione stessa con provvedimento motivato. Qualora il Presidente non sia pronunciato entro il termine indicato, la domanda si intende accolta.

5. La struttura della Presidenza della Giunta regionale che cura la tenuta del registro procede, con periodicità annuale, alla revisione ed all'aggiornamento dello stesso, d'intesa con la struttura competente nel settore d'intervento e sulla base anche delle risultanze delle visite di controllo effettuate dall'ufficio ispettivo di cui all'articolo 10, verificando il permanere delle condizioni prescritte e l'assenza di disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività di volontariato o nella conservazione della documentazione relativa alle entrate, prevista dall'articolo 6, ultimo comma, della legge n. 266 del 1991. L'eventuale cancellazione dal registro deve essere disposta, con provvedimento motivato, dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore d'intervento, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8.

6. Contro il diniego della iscrizione e contro la cancellazione dal registro è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 205 della legge n. 266 del 1991.

7. Il Presidente della Giunta regionale invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, copia aggiornata del registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, ed entro la stessa data ne dà pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

8. L'iscrizione al registro regionale è condizione essenziale per accedere ai benefici previsti dalla presente legge, nonché per l'applicazione delle disposizioni relative all'acquisizione dei beni mobili registrati e dei beni immobili, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 266 del 1991, e di quelle relative alle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 8 della legge stessa.

Art. 4.

Indirizzi e direttive

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con gli assessori regionali competenti, provvede a:

a) individuare i settori d'intervento ai fini dell'articolazione in sezioni del registro regionale di cui all'articolo 3, tenendo conto delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2;

b) impartire alle strutture competenti le direttive per l'istruttoria delle domande d'iscrizione nel registro regionale di cui all'articolo 3, in relazione ai vari settori d'intervento ed in conformità alla normativa vigente in materia;

c) stabilire gli indirizzi per i rapporti della Regione con l'Osservatorio nazionale per il volontariato previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, e per la partecipazione regionale alla conferenza nazionale del volontariato di cui allo stesso articolo.

* Art. 5.

Diritto di accesso ai documenti amministrativi e d'informazione

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni ed agli atti amministrativi nei modi previsti dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge n. 266 del 1991, sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti ai fini di cui al comma 1 quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 6.

Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale

1. Allo scopo di rendere più agevole il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione, nell'ambito dei piani regionali delle attività di formazione professionale di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23, organizza o promuove corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato.

2. I corsi di cui al comma 1 sono aperti agli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.

Art. 7.

Conferenza regionale del volontariato

1. È istituita la conferenza regionale del volontariato, quale strumento di partecipazione consultiva delle organizzazioni di volontariato alla formazione delle scelte della Regione nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

2. La conferenza si riunisce presso l'Assessorato agli enti locali, almeno una volta l'anno, con il compito di:

a) formulare proposte e valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche regionali relative al conseguimento delle finalità definite dall'articolo 1, comma 2, e sui rapporti tra le organizzazioni di volontariato e le istituzioni pubbliche;

b) esprimere parere sulla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato;

c) fare osservazioni in merito all'attività svolta dall'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8 nell'anno precedente;

d) eleggere i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno all'Osservatorio regionale, tenuto conto dei settori d'intervento più rappresentativi e della territorialità provinciale.

3. Alla conferenza intervengono, con diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 3. Possono, altresì, intervenire senza diritto di voto, i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato non iscritte nel registro regionale.

4. La conferenza elegge, al suo interno, il presidente ogni volta che si riunisce. Lo stesso presidente provvede a convocare la riunione successiva. La prima riunione della conferenza è convocata dall'assessore regionale agli enti locali.

5. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'assessore regionale agli enti locali.

Art. 8.

Osservatorio regionale sul volontariato

1. È istituito l'Osservatorio regionale sul volontariato.

2. L'Osservatorio regionale è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale agli enti locali, che lo presiede;
- b) un rappresentante dei comuni della Regione designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), sede regionale;
- c) un rappresentante delle province della Regione designato dall'Unione province d'Italia (UPI), sede regionale;
- d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, eletti dalla conferenza regionale istituita dall'articolo 7.

3. L'Osservatorio regionale è integrato, di volta in volta, con gli assessori regionali competenti nei vari settori d'intervento. Il presidente dell'Osservatorio regionale può altresì invitare a partecipare alle sedute i dirigenti competenti nei problemi oggetto di esame nonché i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato interessate.

4. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio regionale sono svolte da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore all'ottava, designato dall'assessore regionale agli enti locali.

5. Qualora entro quarantacinque giorni dalla data della richiesta non siano pervenute tutte le designazioni previste dal comma 2, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione dell'Osservatorio regionale purché il numero dei membri di cui è possibile la nomina sia almeno pari ai due terzi del numero complessivo dei membri dell'Osservatorio stesso. L'integrazione dei membri eventualmente mancanti all'atto della costituzione dell'Osservatorio regionale è effettuata con successivo decreto.

6. I componenti l'Osservatorio regionale cessano dall'incarico al momento del rinnovo del Consiglio regionale.

7. Ai membri dell'Osservatorio regionale esterni all'amministrazione regionale spetta il rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute, nel rispetto dei criteri e con le modalità fissati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 12.

8. L'Osservatorio regionale si riunisce su convocazione del suo presidente. Il presidente può convocare il presidente e gli altri componenti su convocazione straordinaria, su richiesta motivata di uno degli assessori regionali competenti nei settori d'intervento, delle organizzazioni di volontariato o di almeno sei membri dell'Osservatorio regionale stesso.

9. L'Osservatorio regionale ha i seguenti compiti:

- a) avanzare alla Giunta ed al Consiglio regionali proposte d'intervento nelle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;
- b) esprimere parere sulle richieste di cancellazione delle organizzazioni di volontariato dal registro regionale di cui all'articolo 3;
- c) assumere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato;
- d) promuovere ricerche e studi nei settori di diretto intervento delle organizzazioni di volontariato;
- e) fornire ogni utile elemento per lo sviluppo del volontariato;
- f) esprimere pareri su progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3 per favorire l'applicazione di metodologie d'intervento avanzate;
- g) esaminare le caratteristiche e valutare l'fondamento delle convenzioni di cui all'articolo 11;
- h) esprimere parere sulle proposte di riparto dei fondi di cui all'articolo 9;
- i) seguire l'attuazione della presente legge e redigere in proposito un rapporto annuale da inviare alla Giunta ed al Consiglio regionali.

10. I pareri richiesti all'Osservatorio regionale devono essere espressi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti. Scaduto tale termine senza che l'Osservatorio regionale abbia provveduto a formulare eventuali osservazioni, si prescinde dal parere.

11. L'Osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

12. L'Osservatorio regionale si avvale per l'adempimento dei propri compiti del personale e dei mezzi messi a disposizione dall'assessore regionale agli enti locali.

Art. 9.

Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato

1. Nei limiti dello stanziamento del relativo capitolo di bilancio, la Regione concede contributi per il sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c., della legge n. 266 del 1991, proposti dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro istituito dall'articolo 3.

2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1, le organizzazioni di volontariato devono presentare domanda alla Giunta regionale, assessorato agli enti locali, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. La Giunta regionale, sulla base delle domande pervenute, provvede annualmente al riparto dei fondi tra le organizzazioni di volontariato, su proposta dell'assessore regionale agli enti locali d'intesa con gli assessori regionali competenti nei singoli settori d'intervento, sentito l'Osservatorio regionale di cui all'articolo 8, indicando le modalità di erogazione delle relative somme.

4. I contributi ottenuti devono essere rendicontati dalle organizzazioni di volontariato beneficiarie entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono. Le organizzazioni sono tenute a comunicare, con la presentazione del rendiconto, altri eventuali contributi percepiti per la loro attività da enti pubblici.

5. In caso di omessa rendicontazione ai sensi del comma 4 o di gravi disfunzioni o irregolarità nello svolgimento dell'attività di volontariato, riscontrate in occasione delle visite di controllo di cui all'articolo 10, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente nel settore d'intervento, può disporre, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi concessi ed il recupero delle somme già erogate secondo le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 10.

Controlli

1. La Giunta regionale, mediante l'ufficio ispettivo del settore segreteria amministrativa della presidenza, esercita funzioni di controllo sulle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3, anche se non convenzionate.

2. Il controllo si realizza attraverso visite ordinarie di frequenza annuale e visite straordinarie possibili in qualsiasi momento, obbligatorie in caso di segnalazioni di enti pubblici e privati, di cittadini o di forze sociali interessate, ed ha lo scopo di verificare la conformità dell'attività svolta dall'organizzazione di volontariato alle prescrizioni legislative e, in particolare, l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni, la regolare conservazione della documentazione contabile e la marginalità di eventuali attività commerciali e produttive.

3. Delle visite di controllo effettuate deve essere redatto regolare processo verbale datato e sottoscritto, oltre che dall'ispettore, dal legale rappresentante della organizzazione di volontariato controllata, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

4. Le disfunzioni o irregolarità eventualmente riscontrate vengono immediatamente comunicate dal dirigente dell'ufficio ispettivo al Presidente della Giunta regionale, all'assessore regionale agli enti locali ed all'assessore regionale competente nel settore d'intervento in cui opera l'organizzazione di volontariato, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cancellazione dal registro e di revoca dei contributi, di cui al comma 5 degli articoli 3 e 9.

5. Le visite di controllo previste dal presente articolo non pregiudicano il potere di vigilanza sugli interventi attuati dalle organizzazioni di volontariato, spettante agli enti locali ed agli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, titolari di funzioni nelle aree di applicazione della presente legge di cui all'articolo 1, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 11.

Convenzioni

1. Per l'attuazione delle finalità indicate nell'articolo 1, comma 2, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le unità sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno dodici mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere.

2. Ai fini della scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni l'ente pubblico contraente deve tenere conto dei requisiti e dei criteri di priorità determinati, anche in relazione ai vari settori d'intervento, dal regolamento d'attuazione di cui all'articolo 12.

3. Le convenzioni devono contenere:

a) l'individuazione delle specifiche attività convenzionate, nell'ambito degli scopi statutari dell'organizzazione di volontariato, nonché dei relativi destinatari, nel quadro della programmazione della Regione e degli enti locali;

b) le condizioni di salvaguardia dell'autonomia organizzativa e metodologica del volontariato, nel rispetto delle finalità dell'ente pubblico contraente;

c) disposizioni dirette a garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;

d) l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;

e) l'indicazione del numero e della professionalità dei volontari nonché di eventuali lavoratori dipendenti o autonomi di cui si avvalgono le organizzazioni di volontariato, purché questi ultimi non superino i limiti occorrenti ad assicurare la regolarità delle prestazioni ed a qualificare o specializzare l'attività svolta;

f) l'elenco delle strutture immobiliari e degli strumenti che l'ente pubblico contraente mette a disposizione dell'organizzazione di volontariato ed eventuali costi di strutture e mezzi privati;

g) la copertura assicurativa, con l'onere a carico dell'ente pubblico contraente, dei rischi di infortunio o di malattia connessi all'espletamento dell'attività convenzionata, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

h) le modalità necessarie ad ottenere il rimborso delle spese sostenute dall'organizzazione nell'espletamento del servizio oggetto della convenzione, adeguatamente documentate;

i) le modalità di rapporto e di reciproca informazione tra l'organizzazione di volontariato ed i competenti servizi dell'ente pubblico contraente;

l) i criteri e le forme di verifica dei risultati e di controllo delle prestazioni e della loro qualità da parte dell'ente pubblico contraente, nell'osservanza dell'eventuale specifica normativa vigente in materia;

m) la durata del rapporto convenzionale.

Art. 12.

Regolamento d'attuazione

1. Con apposito regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono:

a) stabilite le modalità per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato all'interno delle strutture pubbliche o convenzionate, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti ed assicurare la qualità delle prestazioni volontarie, nonché le modalità di rimborso delle spese connesse;

b) determinati i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità ai fini della scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 11, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

c) fissati i criteri e le modalità per la corresponsione dei rimborsi delle spese ai membri dell'Osservatorio di cui all'articolo 8 esterni all'amministrazione regionale.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione dell'articolo 9 è istituito, nel bilancio regionale 1993, il capitolo di spesa n. 42121 con la seguente denominazione: «Contributi in favore delle organizzazioni di volontariato». Detto capitolo è alimentato, per l'esercizio finanziario 1993, mediante storno dello stanziamento di competenza, e per un pari importo anche di cassa, iscritto al capitolo n. 42122 dello stesso esercizio finanziario, che viene mantenuto nel bilancio regionale per la sola gestione dei residui passivi. Per gli esercizi finanziari successivi, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, si provvederà con legge di bilancio alla determinazione ed al finanziamento della relativa spesa, in sostituzione dell'onere rifinanziato annualmente per l'applicazione della legge regionale 28 aprile 1983, n. 24, che viene eliminato.

2. Per il pagamento degli oneri previsti al comma 7 dell'articolo 8, stabilito in via presuntiva in lire 5 milioni, si istituisce nel bilancio 1993 il capitolo n. 11430 denominato: «Spese per la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio regionale sul volontariato di membri estranei all'amministrazione regionale», con lo stanziamento di lire 5 milioni, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 16310 del medesimo bilancio.

3. La copertura dell'onere finanziario derivante dalle convenzioni di cui all'articolo 11 avviene con i fondi all'uso destinati dai signori enti pubblici interessati o, nel caso di convenzioni stipulate dalla Regione, con i fondi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore.

Art. 14.

Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione della presente legge il disposto di cui all'articolo 11, comma 1, non si applica alle organizzazioni di volontariato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 3.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme regionali concernenti le attività di volontariato con essa incompatibili.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 giugno 1993

PASETTO

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1993.

94R0106

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1993, n. 30.

Modifiche alla legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33, concernente: «Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 19 del 10 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge regionale del 26 giugno 1987, n. 33, successivamente modificato con legge regionale 15 marzo 1990, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga all'articolo 32, nei confronti di coloro che alla data del 27 luglio 1990 occupino, senza titolo, alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune dispone l'assegnazione dell'alloggio, fermo restando l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni di cui ai successivi commi».

2. La lettera d) del citato articolo 46 è sostituita dalla seguente:

a) alla circostanza che l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad un soggetto legittimamente assegnatario già individuato o che l'alloggio occupato non sia compreso in un programma costruttivo avente per destinatari specifiche predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o dell'articolo 19 della legge regionale n. 33 del 1987».

Art. 2.

1. Il termine di cui all'articolo 46, lettera e), della legge regionale n. 33 del 1987 (31 marzo 1988) è prorogato fino a 60 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 giugno 1993

OLEZZI
PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 giugno 1993.

94R0107

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 31.

Modificazioni alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, concernente: «Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 20 del 28 luglio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 90, è sostituito dal seguente: «Il ricercatore deve corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire venticinquemila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 9.***Coltivazione delle acque minerali e termali***

La coltivazione delle acque minerali o termali può essere effettuata soltanto da soggetti di comprovata capacità tecnico-economica ed è subordinata al rilascio della concessione di cui all'articolo 12.

Hanno, nell'ordine, il diritto di precedenza per le concessioni:

- a) gli enti territoriali o i loro consorzi;
- b) il ricercatore;
- c) i proprietari dei fondi oggetto della concessione;
- d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi oggetto della concessione.

A parità di condizione, la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza.

Il ricercatore, qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un'indennità rapportata al lavoro di ricerca effettuato, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta».

Art. 3.

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 12.***Provvedimento di concessione***

Il provvedimento di concessione è rilasciato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 40.

Il provvedimento di concessione contiene:

- a) le generalità del concessionario e l'indicazione del suo domicilio, da eleggersi, in un comune della Regione Lazio;
- b) la denominazione della concessione e l'indicazione della sua durata;
- c) l'indicazione della località dove è ubicata la sorgente;
- d) la delimitazione, l'estensione e la natura della concessione;
- e) la delimitazione delle zone di protezione ai sensi dell'articolo 10;
- f) il programma generale di coltivazione;
- g) l'obbligo di provvedere, con misuratori di portata e di conducibilità elettrica alla sorgente o in prossimità dell'impianto di utilizzazione nonché di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell'area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell'acqua sia la meteorologia della zona di concessione;
- h) l'indicazione degli obblighi e delle condizioni cui è subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione;
- i) l'eventuale indicazione circa la disciplina degli emungimenti;
- l) la determinazione delle indennità eventualmente dovute al ricercatore ai sensi dell'articolo 9;
- m) la prescrizione di eseguire ogni sei mesi, alla presenza di un funzionario dell'ufficio acque minerali e termali, la misurazione della portata delle singole sorgenti o pozzi;
- n) l'ammontare del diritto annuo anticipato da corrispondere alla Regione Lazio ai sensi dell'articolo 23.

Al provvedimento di concessione devono essere allegati il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria, l'elenco dei proprietari dei fondi compresi nell'area della concessione e nelle zone di protezione con l'individuazione catastale dei fondi stessi.

Il provvedimento è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale della Regione Lazio* e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondi di cui al terzo comma presso la conservatoria dei registri immobiliari competente per territorio a cura e spese del concessionario».

Art. 4.

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Diritti

Il diritto proporzionale annuo anticipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali è di L. 60.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie compresi nell'area della concessione. Il diritto proporzionale annuo anticipato non può essere comunque inferiore a L. 2.500.000.

Gli importi dovuti debbono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario alla rispettiva scadenza annua».

Art. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente: «Alla scadenza del termine fissato nel provvedimento di cui all'articolo 12, la concessione può essere rinnovata sempreché il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima. Il rinnovo è concesso con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione di cui all'articolo 40».

Art. 6.

1. Il quarto ed il quinto comma dell'articolo 31 della legge regionale n. 90 del 1980, sono sostituiti dal seguente: «Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, nonché per la destinazione dei relativi introiti si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6».

Art. 7.

1. L'articolo 40 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 40.

Commissione consultiva

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'assessore competente, nomina la commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali, composta da:

a) l'assessore all'industria, con funzioni di presidente, che può, di volta in volta, farsi rappresentare da un suo delegato;

b) tre dirigenti regionali e tre esperti esterni particolarmente qualificati in materia di acque minerali e termali e relativa tutela igienico-sanitaria, o di assetto del territorio e tutela ambientale o di turismo termale, designati dalla Giunta regionale.

La commissione, inoltre, deve, di volta in volta, essere integrata con un rappresentante dell'ente locale e dell'unità sanitaria locale competente per territorio».

Art. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 41 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso la struttura competente in materia di acque minerali e termali».

Art. 9.

1. L'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 42.

Compiti della commissione

La commissione di cui all'articolo 40 deve:

a) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti;

b) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso e concessione di cui alla presente legge;

c) esprimere parere sulle richieste di rinnovo di concessioni, di cui all'articolo 27;

d) proporre le modalità per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore;

e) proporre indirizzi per l'attività promozionale nel settore;

f) proporre modalità idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per l'attività termale».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 90 del 1980, è aggiunto l'articolo 42-bis:

«Art. 42-bis

Parere della commissione

Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva.

Ove nel termine di cui al primo comma la commissione regionale consultiva non si esprima, si prescinde dal parere».

Art. 11.

1. L'articolo 43 della legge regionale n. 90 del 1980, è sostituito dal seguente:

«Art. 43.

Indennità di presenza ai componenti le commissioni

Per i componenti la commissione regionale si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 12.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 22 luglio 1993

PASETTO

CAVALLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 13 luglio 1993.

94R0108

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 32.

Istituzione nel comune di Trevignano Romano del centro di attività artistiche: teatro, musica e danza.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMUOVA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito nel comune di Trevignano Romano il «Centro di attività artistiche: teatro, musica e danza» finalizzato a:

a) iniziative artistico-culturali, formative, di studio, ricerca, produzione e diffusione di spettacoli, realizzate con il contributo di esperti professionisti;

b) attività didattiche riguardanti le sopracitate iniziative dirette ai giovani, finalizzate al tempo libero, per una migliore integrazione nella vita sociale.

Art. 2.

1. Alla realizzazione della sede del centro provvederà il comune di Trevignano Romano attraverso la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato: «lavatoio e mattatoio comunali» di proprietà del comune di Trevignano Romano mediante l'utilizzazione delle leggi regionali esistenti.

2. Il progetto della ristrutturazione dell'immobile di cui al comma primo, redatto a cura del comune di Trevignano Romano è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale ed il relativo onere per l'esecuzione del progetto è determinato in L. 400 milioni.

3. I lavori dovranno essere eseguiti a cura del comune di Trevignano Romano sotto la vigilanza del competente settore dell'assessorato regionale ai lavori pubblici ed il finanziamento sarà erogato con le modalità previste all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88.

4. In attesa della ristrutturazione dell'immobile il centro potrà svolgere la sua attività in altra sede scelta nel comune di Trevignano Romano.

Art. 3.

1. La gestione del centro è affidata al comune di Trevignano Romano, che ne è responsabile e può coinvolgere gli altri comuni limitrofi lacustri ed associazioni private interessate nel rispetto delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il comune eserciterà tutte le funzioni relative alla utilizzazione dell'immobile per le finalità di cui all'articolo 1 e provvederà alle relative spese.

3. La Regione contribuisce per gli oneri di avviamento del centro con un contributo straordinario di L. 100 milioni per l'anno 1993.

Art. 4.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, ~~senza la competente commissione consiliare permanente, al comune per la gestione del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica, e danza~~ contributi a sostegno delle spese di funzionamento e per i programmi di attività del centro stesso.

2. Il comune provvede a trasmettere all'assessorato alla cultura della Regione Lazio, ampie e documentate relazioni tecniche illustrative della programmazione dell'attività del centro e del suo svolgimento entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno.

3. L'assessorato regionale alla cultura provvede a formulare annualmente motivate proposte di finanziamento del centro, ai fini della predisposizione del bilancio regionale di previsione.

Art. 5.

1. In relazione alle spese previste dalla presente legge sono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993 i seguenti capitoli:

capitolo n. 44316 denominato: «Costituzione nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 400 milioni;

capitolo n. 44317 denominato: «Contributo straordinario per le spese di avviamento nel comune di Trevignano del centro regionale di attività artistiche: teatro, musica e danza» con iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 100 milioni.

2. Alla copertura delle suddette spese si farà fronte in quanto a L. 500 milioni mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo n. 49002, elenco n. 4, lettera g) del bilancio per l'anno 1993.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1993.

94R0109

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 33.

Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle sorgenti in località «Valle Martella», nonché per la realizzazione di un plesso scolastico nella medesima località.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 22 del 10 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere misure per il risanamento e la protezione dell'area di salvaguardia delle sorgenti site in località «Valle Martella», che alimentano l'acquedotto «Felice» ed «Appio-Alessandrino», interviene, con le modalità di cui alla presente legge, mediante la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore del comune di Zagarolo, sul cui territorio sono ubicate le sorgenti predette.

Art. 2.

Definizione delle zone di tutela assoluta e di rispetto

1. Allo scopo di determinare l'ambito di intervento, il comune di Zagarolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve presentare alla Regione una proposta formale corredata di relazione e cartografica.

2. La Giunta regionale, sulla base della proposta di cui al comma primo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, provvede alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti site in località «Valle Martella», che alimentano l'acquedotto «Felice» ed «Appio-Alessandrino».

Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Le azioni di tutela, gli interventi per il risanamento e la protezione delle sorgenti sono definite, successivamente alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto di cui all'articolo 2, nell'ambito di un progetto esecutivo che, previa individuazione delle possibili cause d'inquinamento delle sorgenti, definisca le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorità nelle aree precedentemente individuate dalla Regione.

2. Alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Zagarolo, sul cui territorio ricadono le sorgenti.

Art. 4.

Progettazione e realizzazione plesso scolastico

1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3, al fine di favorire il completamento di servizi essenziali, autorizza il comune di Zagarolo ad utilizzare quota parte del finanziamento fino ad un massimo di L. 1 miliardo 150 milioni, previsto con la presente legge per l'anno 1993, per la progettazione e realizzazione di un plesso scolastico, nella zona di «Valle Martella», su suolo di proprietà comunale.

Art. 5.

Approvazione degli interventi

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'approvazione dei progetti esecutivi delle opere indicati all'articolo 3, nonché al loro finanziamento, fino alla misura del 100 per cento della spesa, sentita la seconda sezione del comitato tecnico-consulivo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Il termine di trenta giorni per l'erogazione del primo acconto, pari al 10 per cento del finanziamento, decorre dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di concessione del finanziamento di cui al comma 1.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per gli anni finanziari 1993 e 1994 la spesa complessiva di L. 14 miliardi ripartita in L. 10 miliardi per il 1993 e L. 4 miliardi per il 1994.

2. Nel bilancio regionale 1993 sono istituiti i capitoli:

capitolo n. 51320 denominato: Contributi in conto capitale al comune di Zagarolo per l'intervento di risanamento e tutela delle sorgenti site in località «Valle Martella» con lo stanziamento di L. 8 miliardi \$50 milioni;

capitolo n. 52410 denominato: Realizzazione di un plesso scolastico nella località di «Valle Martella» con lo stanziamento di L. 1 miliardo 150 milioni;

3. All'onere di cui sopra si fa fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 59002, lettera b), del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1993 che presenta la necessaria disponibilità.

4. Alla copertura della spesa di L. 4 miliardi prevista per il 1994 si provvede con la proiezione pluriennale prevista nel bilancio 1993.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 3 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 30 luglio 1993.

94R0110

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 34.

Festival del teatro italiano di Fondi.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1993.

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nell'ambito degli interventi per lo sviluppo della cultura teatrale contemporanea nel Lazio, la Regione promuove e sostiene la valorizzazione del Festival del teatro italiano Fondi-Riviera d'Ulisse, che in dodici anni di attività è divenuto una delle più importanti manifestazioni di prosa in Italia, riconosciuto dal Ministero del turismo e dello spettacolo, con decreto del 27 marzo 1991 «Iniziativa di particolare rilevanza nazionale e internazionale».

Art. 2.

1. La manifestazione, patrocinata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, è gestita dall'Associazione festival del teatro italiano che, nell'intento di ampliare i propri confini, coinvolge alla propria attività altri comuni del comprensorio interessati alla promozione ed allo sviluppo della cultura teatrale contemporanea.

Art. 3.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare annualmente, con proprio provvedimento, su proposta dell'assessore alla cultura, all'associazione Festival del teatro italiano contributi per la organizzazione del Festival del teatro italiano di Fondi-Riviera d'Ulisse e delle iniziative collaterali connesse.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto, l'associazione dovrà produrre una dettagliata relazione sull'attività, nonché, al termine della manifestazione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute. L'Assessorato alla cultura attua verifiche specifiche nelle varie fasi della manifestazione.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1993.

Art. 5.

1. Per il finanziamento della spesa indicata all'articolo 4, vengono introdotte nel bilancio dell'anno 1993 le sottoindicate variazioni compensative:

In diminuzione:

capitolo n. 49001: «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi» (elenco n. 4, lettera h), lire 400 milioni;

capitolo n. 16325: «Fondo di riserva per le integrazioni della previsione di cassa», lire 400 milioni.

In aumento:

capitolo n. 44327 (di nuova istituzione): «Contributi regionali per la realizzazione del Festival del teatro italiano Riviera d'Ulisse-Fondi»;

per competenza, lire 400 milioni;

per cassa, lire 400 milioni.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1993.

94R0111

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 35.

Concessione di finanziamenti in conto capitale per interventi di risanamento e tutela delle «Sorgenti Doganella».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1993.)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di promuovere misure per il risanamento e la protezione dell'area di salvaguardia delle «Sorgenti Doganella», interviene, con le modalità di cui alla presente legge, mediante la concessione di finanziamenti in conto capitale a favore del comune di Rocca Priora, sul cui territorio sono localizzate le sorgenti predette.

Art. 2.

Delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto

1. Allo scopo di determinare l'ambito di intervento, la Giunta regionale, con la presente legge, provvede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, alla delimitazione delle zone di tutela assoluta e di rispetto delle «Sorgenti Doganella», avvalendosi anche delle forme associative tra enti locali eventualmente presenti sul territorio e competenti in materia.

Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Gli interventi per il risanamento e la protezione delle «Sorgenti Doganella» sono definiti sulla base di uno studio generale, atto ad individuare le possibili cause di inquinamento delle sorgenti, le opere da realizzare per la salvaguardia delle stesse e le relative priorità.

2. Alla predisposizione dello studio generale, alla progettazione esecutiva delle opere ed alla loro realizzazione provvede il comune di Rocca Priora.

Art. 4.

Approvazione degli interventi

1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'approvazione dello studio generale e dei progetti esecutivi delle opere indicati all'articolo 3, nonché al loro finanziamento, fino alla misura del 100 per cento della spesa, sentita la seconda sezione del comitato tecnico-consulativo regionale di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Per l'erogazione dei finanziamenti si applicano le procedure stabilite dall'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Il termine di trenta giorni per l'erogazione del primo acconto, pari al 10 per cento del finanziamento, decorre dalla data di esecutività della deliberazione della Giunta regionale di concessione del finanziamento di cui al comma 1.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1993 la spesa di lire 5 miliardi.

2. Nel bilancio regionale 1993 è istituito il capitolo n. 51319 denominato: «Contributi in conto capitale per l'intervento di risanamento e tutela delle Sorgenti Doganella». All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 59002, elenco n. 4, lettera a), allegato al bilancio di previsione della Regione.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale della Regione Lazio*.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1993.

94R0112

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 36.

Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1993.)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del proprio Statuto ed agli indirizzi contenuti nei propri strumenti di programmazione, promuove, nel proprio ambito territoriale, lo sviluppo delle attività del tempo libero che costituiscono strumenti di crescita culturale e sociale della popolazione.

Art. 2.

Obiettivi ed interventi

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 vengono perseguiti i seguenti obiettivi:

a) l'incremento del numero dei cittadini che praticano attività di tempo libero;

b) la più corretta fruizione del patrimonio naturale da parte della popolazione, nel rispetto dei valori ambientali;

c) l'approfondimento della conoscenza archeologica, storica e geografica del territorio regionale, anche in collaborazione con le strutture scolastiche;

d) lo sviluppo delle forme associative per la fruizione del tempo libero, con particolare riguardo per quelle che promuovono la partecipazione dei meno abbienti e dei portatori di «handicaps».

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 si perseguono, nel rispetto dei criteri e delle modalità fissati dalla presente legge, mediante i seguenti interventi:

a) iniziative promosse dalla Regione;

b) erogazione di contributi economici ad enti pubblici e privati.

Art. 3.

Iniziative promosse della Regione

1. La Regione promuove iniziative idonee a valorizzare l'uso del tempo libero ed in particolare:

a) acquisizione di dati, studi, indagini, ricerche e sperimentazioni sul tempo libero e sulle realtà associative operanti nel settore nonché sulla disponibilità e l'utilizzazione delle relative strutture con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati;

b) manifestazioni, mostre e convegni;

c) progetti di attività rivolti al tempo libero.

2. Le iniziative di cui al presente articolo sono attuate dalla Regione direttamente o mediante apposite convenzioni con enti pubblici o privati.

Art. 4.

Contributi economici

1. La Regione concede contributi economici per iniziative concernenti:

a) l'escursionismo in ogni sua forma;

b) l'organizzazione di mostre, rassegne, convegni e conferenze;

c) la fruizione del tempo libero promossa dagli organismi del dopo lavoro;

d) la diffusione degli «hobbies» e di «giochi intelligenti»;

e) il richiamo al folklore e alle tradizioni popolari;

f) lo sviluppo di forme espressive legate alle attività ludiche ed allo spettacolo;

g) la realizzazione e gestione di parchi naturali, parchi attrezzati e attrezzature per il tempo libero;

h) il ripristino e il miglioramento di complessi e strutture esistenti da adibire allo svolgimento di attività del tempo libero.

2. I suddetti contributi sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 5 nella misura massima del 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, elevabile fino all'80 per cento per le iniziative che prevedano la priorità e consistente partecipazione di portatori di «handicaps».

Art. 5.

Destinatari dei contributi

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi a:

a) enti pubblici ed in particolare a comuni singoli od associati;

b) enti, associazioni ed organismi privati che svolgono attività nel settore del tempo libero, iscritti al registro di cui all'articolo 6.

Art. 6.

Registro dei soggetti privati operanti nel settore del tempo libero

1. È istituito presso l'assessorato competente in materia di tempo libero il registro degli enti, associazioni ed organismi privati operanti nel settore.

2. La domanda per ottenere l'iscrizione al registro, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dell'associazione o dell'organismo deve essere presentata al competente assessorato regionale corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dai quali risulti l'assenza di fini di lucro e la sede sociale nell'ambito della Regione;

b) relazione sulle attività svolte.

3. All'iscrizione nel registro ed al relativo aggiornamento si procede semestralmente, sulla base delle richieste pervenute entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno.

4. L'iscrizione nel registro o il suo diniego è disposta, con motivato decreto del Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 3.

5. L'iscrizione al registro costituisce condizione per l'ammissibilità delle domande di contributo previste dalla presente legge.

6. I legali rappresentanti degli enti, delle associazioni e degli organismi privati iscritti al registro hanno l'obbligo di comunicare all'assessorato regionale competente qualsiasi successiva modificazione del proprio statuto.

7. Qualora vengano meno le condizioni di cui alla lettera a) del comma 2, si procede alla cancellazione dal registro. L'avvio del procedimento è comunicato agli interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. La cancellazione dal registro è disposta dal Presidente della Giunta regionale con proprio motivato decreto. Di tale cancellazione deve essere data immediata comunicazione agli interessati.

9. L'elenco degli enti, associazioni e organismi iscritti al registro e le eventuali variazioni dello stesso sono periodicamente pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Art. 7.

Programma di intervento

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale, su proposta dell'assessore al tempo libero, sentita la competente commissione consultiva permanente, approva un programma di interventi, in cui sono delineate le caratteristiche di iniziative che la Regione intende svolgere direttamente o mediante convenzioni nonché quelle delle iniziative da ammettere a contributo, tenuto conto:

a) degli obiettivi di cui all'articolo 2;

b) delle linee della programmazione regionale;

c) delle risorse disponibili.

2. Il programma di cui al comma 1 è redatto dalla competente struttura regionale, avvalendosi anche della consulta per il tempo libero ovvero del comitato di coordinamento della stessa, di cui agli articoli 10 e 13, prima di essere sottoposto all'esame della Giunta regionale. Qualora nel programma siano comprese iniziative che interessino altre strutture regionali, deve essere data preventiva comunicazione alle strutture stesse affinché si tuteli il necessario coordinamento.

3. La Giunta regionale, decorsi i termini previsti dall'articolo 79, comma 2, del Regolamento del Consiglio regionale di cui al decreto del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, per l'espressione del parere della competente commissione consultiva permanente, provvede comunque con propria deliberazione ad approvare il programma di interventi.

4. Il programma di interventi è pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

5. Alle indicazioni del programma di interventi si conformano gli specifici provvedimenti di approvazione delle iniziative o di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

6. Ove ricorrano ragioni di urgenza ovvero sussistano presupposti obiettivi di particolare validità delle iniziative di cui agli articoli 3 e 4, la Giunta regionale può provvedere nelle more dell'approvazione del programma di interventi o a prescindere dalle previsioni dello stesso.

Art. 8.

Criteri generali

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 4 la Giunta regionale deve tenere presenti i seguenti criteri generali:

a) particolare utilità, opportunità e validità delle iniziative, anche in relazione al costo delle stesse;

b) realizzazione in via prioritaria delle iniziative in ambiti territoriali ove siano particolarmente carenti servizi culturali e ricreativi.

Art. 9.

*Modalità di presentazione delle domande
per l'accesso ai contributi*

1. Le domande volte ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 4, sottoscritte dal rappresentante legale dell'ente, associazione od organismo richiedente, devono pervenire al competente assessore regionale, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del programma di interventi di cui all'articolo 7. Non sono prese in esame le domande pervenute fuori termine.

2. Le predette domande devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata delle iniziative che si intendono realizzare e piano finanziario con indicazione analitica della spesa prevista;
- b) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, associazione od organismo dalla quale risulti se, per la medesima iniziativa siano stati percepiti o richiesti contributi o agevolazioni di altri enti pubblici;
- c) nell'ipotesi di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 4:
 - 1) progetto di massima e relazione tecnica;
 - 2) copia dell'atto di concessione o autorizzazione per l'esecuzione delle opere edili rilasciato dal comune;
- d) nella ipotesi di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 4:
 - 1) descrizione delle attrezzature e loro destinazione.

Art. 10.

*Istituzione e compiti della consulta regionale
per il tempo libero*

1. In conformità al principio di cui all'articolo 34 dello Statuto regionale, è istituita presso l'assessorato competente in materia la consulta regionale per il tempo libero.

2. La consulta esprime il proprio motivato parere sullo schema di programma di interventi elaborato ai sensi dell'articolo 7, nonché su questioni sottoposte al suo esame da parte dell'assessore regionale competente.

3. La consulta può formulare proposte in ordine alle attività della Regione in materia di tempo libero e di iniziative per la qualificazione degli operatori ed animatori del settore.

Art. 11.

Composizione della consulta

1. La consulta regionale per il tempo libero è composta da:

- a) l'Assessore regionale al turismo e sport, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) il presidente o un consigliere in rappresentanza della competente commissione consiliare permanente;
- c) il dirigente regionale del settore sport e tempo libero, con funzioni di relatore;
- d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante della Federazione circoli aziendali;
- f) tre rappresentanti delle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;
- g) un rappresentante delle associazioni di escursionismo;
- h) un rappresentante delle associazioni del turismo giovanile;
- i) un rappresentante dei comuni della Regione Lazio, designato dall'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);
- l) tre rappresentanti di strutture del tempo libero nominati dal vicariato - Conferenza episcopale locale (CEL).

2. Svolge le mansioni di segretario della consulta un funzionario del settore sport e tempo libero.

Art. 12.

Costituzione e funzionamento della consulta

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro trenta giorni dalla scadenza della consulta, devono pervenire alla Regione, da parte degli enti, delle associazioni e degli organismi di cui all'articolo 11, le designazioni dei componenti della consulta stessa.

2. Entro trenta giorni dalla decorrenza dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la consulta, al cui insediamento provvede l'assessore che la presiede.

3. Qualora entro le scadenze di cui al comma 1 non siano pervenute tutte le previste designazioni, e sempre che le designazioni espresse non siano inferiori ai due terzi del numero complessivo dei componenti, il Presidente della Giunta, su proposta dell'assessore competente in materia, emana ugualmente il decreto di costituzione della consulta.

4. Le eventuali integrazioni della consulta sono disposte con successivi decreti.

5. La consulta decade alla data dello scioglimento del Consiglio regionale, ma continua ad operare fino all'insediamento della nuova consulta.

6. La consulta si riunisce su convocazione del suo presidente ovvero su richiesta di almeno due terzi dei membri che la compongono.

7. Ai membri esterni all'amministrazione regionale spetta il compito e il trattamento economico di missione, se e in quanto dovuto, previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Comitato di coordinamento della consulta

1. La consulta nomina nel proprio seno un comitato di coordinamento, cui possono essere delegati compiti e funzioni della stessa.

2. Il comitato di coordinamento è presieduto dall'assessore competente o da altro componente da lui delegato ed è formato da non più di dieci membri.

3. Del comitato deve far parte, in ogni caso, almeno uno dei componenti di cui alle lettere c), f), h), i), l), comma 1, dell'articolo 11.

4. Le mansioni di segretario del comitato sono svolte dal segretario della consulta.

Art. 14.

*Qualificazione degli operatori e degli animatori
per l'attività del tempo libero*

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per il tempo libero, organizza, nell'ambito dei piani regionali di formazione e aggiornamento professionale, corsi professionali di qualificazione degli operatori ed animatori per le attività del tempo libero.

2. I relativi programmi definiscono la durata dei corsi in rapporto al livello di qualificazione.

Art. 15.

Concessione dei contributi

1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni del programma di interventi di cui all'articolo 7 e nel rispetto dei criteri generali indicati all'articolo 8, con propria motivata deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, provvede alla individuazione delle iniziative ammesse a contributo, e di quelle escluse nonché alla determinazione dell'entità dei contributi medesimi nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Il provvedimento è comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. Entro centottanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa ammessa a contributo i beneficiari debbono trasmettere al competente assessore regionale una relazione sull'attività svolta, il resoconto analitico delle spese sostenute e la documentazione fiscale relativa alle singole voci di spesa.

4. Entro i novanta giorni successivi alla consegna della documentazione di cui al comma 3, l'assessorato regionale competente provvede all'erogazione del contributo nei limiti del provvedimento di concessione e sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16.

Vigilanza. Revoca dei contributi

1. La Regione si riserva la facoltà di svolgere l'attività di vigilanza sulle iniziative ammesse a contributo.

2. Qualora, a seguito di accertamenti, le iniziative risultino non realizzate o realizzate difformemente da quanto dichiarato, la Regione procede alla revoca totale o parziale del contributo.

3. La revoca del contributo è disposta con deliberazione della Giunta regionale e comporta la restituzione delle somme erogate aumentate degli interessi al tasso legale ovvero il recupero delle somme stesse con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi previsti dalla presente legge «Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero», è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1993, la spesa di lire 100 milioni, al cui finanziamento si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 della legge di contabilità regionale 12 aprile 1977, n. 15, mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 29831, lettera a), fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo a spese correnti del terzo programma del bilancio 1992.

2. La spesa come sopra autorizzata verrà utilizzata mediante l'istituzione del seguente capitolo n. 46124, in cui è iscritto lo stanziamento di lire 100 milioni, denominato: «Spese per iniziative promosse dalla Regione» (articolo 3).

3. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 4, si provvederà con apposita norma di legge regionale, successivamente alla quantificazione indicata dal programma di intervento di cui all'articolo 7 della legge stessa.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 agosto 1993

PASERIO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1993.

94R0113

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 37.

Norme di organizzazione e di spesa per la composizione, il funzionamento e lo svolgimento di attività da parte delle commissioni provinciali preposte alla protezione delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Composizione e funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono composte da:

a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;

b) un architetto urbanista con esperienza in campo ambientale, un biologo con esperienza in campo della tutela ambientale, un esperto in scienze forestali, designati dal Consiglio regionale su terne di nominativi rispettivamente presentate dall'ordine degli architetti, dei biologi e degli agronomi;

c) i dirigenti regionali dei Settori 43, 44, 66 e 69;

d) due rappresentanti delle soprintendenze, di cui uno della soprintendenza ai beni culturali e uno della soprintendenza ai beni archeologici, competenti per territorio, designati ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

2. Il presidente nomina il vicepresidente che lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento.

3. A seconda della natura dei beni e delle località da tutelare, il presidente aggrega di volta in volta alle sedute della commissione, per l'acquisizione di pareri consultivi:

a) i sindaci o loro delegati, dei comuni interessati;

b) l'ispettore ripartimentale delle foreste;

c) il comandante della capitaneria di porto;

d) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

e) un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo;

f) un rappresentante dell'amministrazione provinciale.

4. Il presidente può far intervenire alle riunioni della commissione, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti in specifiche materie, nonché rappresentanti designati da associazioni ambientaliste ed agricole e da associazioni e sodalizi culturali.

5. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

6. Le commissioni sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, ed hanno sede presso gli uffici regionali competenti in materia di tutela ambientale, che provvedono a fornire il servizio di segreteria e di archivio.

7. Ai componenti le commissioni, in quanto all'amministrazione regionale, competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Approvazione degli elenchi

1. Gli elenchi di cui all'articolo 2, primo comma, della legge n. 1497 del 1939, nonché le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi nell'albo pretorio dei comuni nei territori dei quali sono situati i beni e le località interessate. I suddetti comuni sono tenuti, nel periodo indicato a consentire la visione degli elenchi da parte di chiunque vi abbia interesse ed a fornire adeguata pubblicità ai documenti medesimi.

2. Entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, coloro i quali abbiano interesse possono produrre opposizioni, reclami o proposte alla Giunta regionale che provvede all'approvazione degli elenchi.

3. Gli elenchi approvati sono pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione. Una copia del *Bollettino* è affissa per tre mesi nell'albo pretorio dei comuni interessati; altra copia, corredata di planimetria, è depositata per lo stesso periodo presso i suddetti comuni, ove gli interessati possono prenderne visione.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Con le procedure stabilite dalla presente legge, vengono altresì definiti ed approvati gli elenchi già predisposti e non ancora approvati dal Ministero per i beni ambientali e culturali.

Art. 4.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1993.

94R0114

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1993, n. 38.

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 27 aprile 1993, n. 21 e 2 marzo 1987, n. 23, in materia di fissazione dei termini per gli adempimenti finalizzati alla concessione di benefici e provvidenze di legge.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 13 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, e da altre leggi regionali ad essa successive, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale è anticipato al 31 maggio di ciascun anno».

Art. 2.

Interpretazione della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23

1. Il termine fissato nell'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, così come anticipato dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 1993 modificato dall'articolo 1 deve intendersi perentorio.

2. Ai fini della scadenza del termine di cui al comma 1, l'espressione «presentate» contenuta nel comma 1 della citata legge regionale n. 23 del 1987 deve essere interpretata nel senso di «inoltrate», per cui fa fede il timbro postale di spedizione ovvero, in caso di consegna diretta, il timbro di ricezione apposto dagli uffici regionali.

3. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, limitatamente all'anno 1992, ai fini della scadenza del termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale n. 23 del 1987, fa fede, oltre al timbro postale di spedizione, il timbro di ricezione apposto dagli uffici della Regione o dell'ente locale interessato a norma dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 42 del 1982.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 17 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 agosto 1993.

94R0115

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1993, n. 39.

Calendario venatorio regionale per la stagione 1993/1994.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 24 del 1° settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di licenza di caccia, rilasciata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, possono praticare nella stagione venatoria 1993/1994 l'esercizio di caccia nel territorio della Regione Lazio a parità di diritti e doveri, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini della protezione e della razionale gestione delle risorse faunistiche della Regione, l'intero territorio del Lazio è sottoposto al regime di caccia controllata.

Art. 3.

1. La stagione venatoria ha inizio il 19 settembre 1993 e termina il 31 gennaio 1994 compreso.

Art. 4.

1. Durante la stagione venatoria di cui all'articolo 3, l'esercizio venatorio è consentito nei periodi e per le specie di selvaggina di seguito indicate:

a) specie cacciabili dal 19 settembre al 31 dicembre 1993: allodola, coniglio selvatico, lepore comune, merlo, passera mattugia, passera oltremontana, passero, quaglia, starna, tortora. La caccia alla specie gingiale, è consentita dal 1° novembre 1993 al 31 gennaio 1994;

b) specie cacciabili dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, combattente, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe, porciglione, pittima reale;

c) specie cacciabili dal 1° ottobre 1993 al 30 novembre 1993: coturnice;

2. L'esercizio venatorio alle specie di cui alle lettere a), b) e c) è consentito da appostamento fisso già esistente, o temporaneo ed in forma vagante anche con l'ausilio del cane; per la sola specie beccaccino la caccia è consentita solo in forma vagante e con l'ausilio del cane.

3. Le amministrazioni provinciali rilasciano l'autorizzazione degli appostamenti fissi in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere concessa agli ultrassessantenni.

5. Il presidente della giunta provinciale ha facoltà di autorizzare, stabilendone le modalità, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe esclusivamente nei territori liberi alla caccia, da destinare alle azioni di ripopolamento di selvaggina.

6. Ogni azione di immissione di selvaggina, al di fuori di quelle effettuate in strutture faunistico-venatorie disciplinate da apposite norme, deve essere iscritta nei programmi annuali di immissione delle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali provvedono al controllo delle operazioni da altri effettuate. I predetti programmi annuali predisposti dalle amministrazioni provinciali devono essere comunicati preventivamente e comunque non oltre il 31 gennaio 1994 alla Regione Lazio - Assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca.

7. Entro il 30 settembre 1993 le amministrazioni provinciali presentano alla Regione - Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione conclusiva sulle azioni di immissione realizzate nel periodo 1° luglio 1992-30 giugno 1993.

8. Per l'anno 1994 è vietata sul territorio regionale qualsiasi immissione della specie cinghiale.

9. Le amministrazioni provinciali controllano la consistenza delle specie animali di cui al comma 1 affinché le stesse, in caso di eccessiva moltiplicazione, non arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

10. Tale controllo deve essere, comunque, attuato da personale tecnico appositamente incaricato e con l'uso di mezzi selettivi, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

Art. 5.

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'articolo 4, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie od altre calamità.

Art. 6.

1. L'esercizio della caccia dal 19 settembre 1993 al 31 gennaio 1994 è consentito limitatamente a tre giorni per ogni settimana che il titolare di licenza può scegliere tra quelli di domenica, lunedì, mercoledì, giovedì e sabato, da segnare sul tesserino regionale di cui alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 31.

2. Il cacciatore ha l'obbligo di adempiere alle annotazioni sul tesserino come prescritto ed indicato sul medesimo. Il tesserino è personale e non è cedibile.

3. Il cacciatore ha l'obbligo di riconsegnare il tesserino di caccia entro il 28 febbraio 1994 al comune che lo ha rilasciato. Entro il 31 marzo 1994 i comuni rimettono i tesserini riconsegnati alle amministrazioni provinciali.

Art. 7.

1. L'esercizio venatorio è consentito secondo gli orari di seguito indicati, che, relativamente al periodo in cui vige l'ora legale, sono già stati adeguati:

- dal 19 settembre al 26 settembre 1993: dalle ore 6,05 al tramonto;
- dal 27 settembre al 15 ottobre 1993: dalle ore 5,25 al tramonto;
- dal 16 ottobre al 31 ottobre 1993: dalle ore 5,45 al tramonto;
- dal 1° novembre al 15 novembre 1993: dalle ore 6 al tramonto;
- dal 16 novembre al 30 novembre 1993: dalle ore 6,20 al tramonto;
- dal 1° dicembre al 15 dicembre 1993: dalle ore 6,35 al tramonto;
- dal 16 dicembre al 31 dicembre 1993: dalle ore 6,40 al tramonto;
- dal 1° gennaio al 15 gennaio 1994: dalle ore 6,40 al tramonto;
- dal 16 gennaio al 31 gennaio 1994: dalle ore 6,25 al tramonto.

Art. 8.

1. Per ogni giornata consentita, ciascun cacciatore non potrà abbattere complessivamente più di due capi della selvaggina sottolencata, con i limiti indicati a fianco di ciascuna specie:

- cinghiale: due capi;
- coniglio selvatico: un capo;
- lepre comune: un capo;
- fagiano: due capi;
- starna: un capo.

2. Delle altre specie consentite a norma del presente calendario, per ogni giornata di caccia non possono essere abbattuti complessivamente più di quindici capi, di cui non più di dieci capi tra conie e tortore, dieci capi tra palmipedi e trampolieri, dieci folaghe, dieci colombacci, due beccacce.

3. Per l'intera stagione venatoria 1993/1994 non è consentito a ciascun cacciatore abbattere complessivamente più di cinque lepri.

Art. 9.

1. L'addestramento e l'allenamento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto e fino al 13 settembre 1993, nei soli giorni della settimana nei quali è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio, nei terreni liberi da colture in atto o incolti, per i quali non sussista il divieto di caccia. L'addestramento non è comunque consentito nei boschi ed a distanza inferiore a 1.000 metri lineari da zone di tutela faunistica.

Art. 10.

1. L'esercizio venatorio da appostamento temporaneo è sottoposto alle seguenti prescrizioni:

a) la preparazione del sito con frasche e rami non può essere effettuata mediante taglio di piante di frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con uso di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61;

b) la collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetti dello sparo, il danneggiamento dei fruttici, vigneti o di altre colture arboree;

c) i danni provocati alle coltivazioni ed agli impianti agricoli devono essere risarciti dal cacciatore che li ha cagionati al proprietario o al conduttore agricolo;

d) l'appostamento non può essere posto a meno di cento metri da qualsiasi corpo idrico, naturale o artificiale.

Art. 11.

1. È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali, sub-urbani e urbani regionali, nelle riserve naturali e nelle zone di importanza naturalistica del litorale romano individuate con deliberazione del Consiglio regionale 20 marzo 1990, n. 1196;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cultura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistono beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione od a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione

od a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stazzi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandi o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare su terreni a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge n. 157 del 1992;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca e dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle indicanti il divieto di caccia;

t) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati; vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

u) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee ai loro fini le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge n. 157 del 1992, e delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;

v) l'esercizio venatorio in forma vagante nei territori in actualità di coltivazione;

z) la posta alla beccaccia nonché la posta serale alla lepore;

aa) l'uso di qualsiasi tipo di pastura ad ogni specie di selvaggina;

ab) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

ac) l'esercizio venatorio nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5;

ad) l'esercizio venatorio in acque marine antistanti il litorale laziale;

ae) l'esercizio venatorio nelle zone adibite, a cura delle amministrazioni provinciali, alla protezione ed al rifugio della fauna sia stanziale che migratoria e segnalate da apposite tabelle perimetrali.

2. È altresì vietato l'esercizio venatorio nella fascia territoriale posta all'interno del G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) di Roma.

3. È fatto obbligo ad ogni cacciatore raccogliere di volta in volta i bossoli delle cartucce ed eventuali propri rifiuti, da smaltire in conformità con le norme vigenti.

Art. 12.

1. Ai trasgressori delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le sanzioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge n. 157 del 1992.

Art. 13.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio vigono le norme di cui alla legge n. 157 del 1992.

Art. 14.

1. Le norme e le limitazioni del presente calendario si applicano anche alle aziende faunistico-venatorie in quanto compatibili con l'indirizzo faunistico delle stesse.

2. Il solo prelievo della selvaggina che determina l'indirizzo faunistico dell'azienda è regolato, per quanto concerne il numero dei capi da abbattere, dai piani di abbattimento approvati dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 14 settembre 1982, n. 40.

Art. 15.

1. Le amministrazioni provinciali sono tenute a dare periodica comunicazione all'Amministrazione regionale sulla propria attività incrementale alle funzioni delegate con la presente legge, nonché trasmettere di volta in volta copia dei provvedimenti adottati in materia di controllo della consistenza faunistica e copia degli atti relativi alle immissioni di selvaggina che comunque non potranno essere effettuate in data successiva al 15 agosto 1993 se non limitatamente alle zone di ripopolamento e cattura.

Art. 16.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 27 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1993.

94R0116

Il presente è l'effettivo numero della legge regionale n. 40 del 1993.

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1993, n. 40.

Modifica alla legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, recante: «Norme per il controllo sugli atti degli enti locali».

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 13 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, è così sostituito:

«Art. 16.

Supplenze

1. In caso di assenza o impedimento del presidente del comitato e di ciascuna sezione decentrata, le funzioni di cui all'articolo 14 sono svolte dal rispettivo vice presidente. In caso di contemporanea assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, le relative funzioni sono svolte dal componente elettivo effettivo più anziano di età.

2. In caso di assenza o impedimento, i componenti effettivi del comitato e di ciascuna sezione decentrata sono sostituiti dai componenti supplenti eletti o designati per la stessa categoria, a norma dell'articolo 5, comma 2. A tal fine, qualora un componente effettivo si trovi, per giustificati motivi, impossibilitato ad intervenire alla seduta dell'organo di controllo, ne dà immediata comunicazione al presidente, il quale provvede a convocare il supplente. Quando, anche nel corso della seduta, per causa di forza maggiore, si verifichi l'assenza di un componente effettivo, il presidente o chi ne svolge le funzioni provvede all'immediata sostituzione con uno dei componenti supplenti, eventualmente presenti ai sensi del comma 3. Per la sostituzione dei componenti elettivi effettivi è, di regola osservato il criterio dell'alternanza tra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale.

3. I componenti supplenti hanno diritto di assistere a tutte le sedute dell'organo di controllo.

4. Il comitato e le sezioni decentrate possono collegialmente, con provvedimento motivato, decidere di convocare i componenti supplenti per l'esame di questioni procedurali o di ordine generale affidando anche ad essi incarichi di relazione, al fine di un migliore e più sollecito svolgimento dei lavori.

5. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale ed hanno voto deliberativo soltanto nei casi previsti dal comma 2.

6. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi dei commi 2 e 4 spettano le indennità ed i rimborsi previsti per i componenti effettivi dell'organo di controllo. Ai componenti supplenti che intervengono alle sedute ai sensi del comma 3 spettano esclusivamente i rimborsi previsti per i componenti effettivi dell'organo di controllo».

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 1992, è così sostituito:

«Art. 18.

Sedute

1. Per la validità delle sedute dell'organo di controllo è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

2. La seduta si apre con la verifica del numero legale di componenti, che deve permanere per tutta la durata dei lavori. Qualora nel corso della riunione venga meno il numero legale, e non sia possibile provvedere alla sostituzione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, il presidente dichiara chiusa la seduta.

3. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti con voti espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Ogni componente ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto e che siano inserite proprie dichiarazioni.».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 28 agosto 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1993.

94R0117

LEGGE REGIONALE 1^o settembre 1993, n. 41.

Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 25 del 13 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. La Regione Lazio, con la presente legge, anche ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dei relativi provvedimenti regionali di attuazione, disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595, dagli atti di indirizzo e coordinamento approvati, rispettivamente, in data 8 agosto 1985 in materia di attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali e in data 22 dicembre 1989 in materia di coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province autonome in ordine alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali e tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321.

2. Le residenze sanitarie assistenziali, nell'ambito del progetto obiettivo anziani approvato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con risoluzioni in data 30 gennaio 1992, concorrono alla realizzazione nel territorio regionale di un sistema organico di servizi socio-sanitari a favore delle persone non autosufficienti, in grado di rispondere agli specifici bisogni degli utenti e delle loro famiglie e di contrastare il ricorso improprio alla ospedalizzazione.

Art. 2.

Definizione e requisiti

1. Le residenze sanitarie assistenziali sono strutture sanitarie residenziali, gestite da soggetti pubblici o privati, organizzate per nuclei, finalizzate a fornire ospitalità, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e di inserimento sociale nonché di prevenzione dell'aggravamento del danno funzionale per patologie croniche nei confronti di persone non autosufficienti, quali anziani, disabili, anche mentali, non assistibili a domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Nelle predette strutture vengono, a tal fine, assicurate, oltre alle prestazioni di tipo alberghiero, in rapporto alle condizioni psico-fisiche degli ospiti:

- a) assistenza medica;
- b) assistenza infermieristica;
- c) assistenza riabilitativa di recupero e di mantenimento;
- d) assistenza psicologica;
- e) consulenza e controllo dietologico;
- f) prestazioni di aiuto personale e di assistenza tutelare;
- g) attività di animazione, occupazionale, ricreativa e di integrazione e raccordo con l'ambiente familiare e sociale di origine.

2. Presso le residenze sanitarie assistenziali possono essere ospitate anche persone anziane o disabili che abbisognano di un adeguato e tempestivo intervento sanitario e socio-assistenziale di tipo residenziale, in rapporto ad esigenze impreviste e di carattere temporaneo dei nuclei familiari di appartenenza.

3. Le residenze sanitarie assistenziali debbono essere in possesso dei requisiti di carattere strutturale indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 1989 nonché dei requisiti organizzativi e funzionali che saranno individuati dal Consiglio regionale con il regolamento di cui all'articolo 10, in relazione agli specifici bisogni sanitari e socio-assistenziali dell'utenza.

4. La Giunta regionale, per giustificati motivi di ordine tecnico, nei provvedimenti di cui agli articoli 3, comma 2; 4, comma 1 e 12 comma 2; può consentire soluzioni strutturali in deroga ai requisiti fissati dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma precedente, sempreché sia garantita la caratterizzazione tipologica delle strutture e la funzionalità nonché l'efficienza dei servizi in rapporto alle specifiche esigenze degli ospiti.

5. Le residenze sanitarie assistenziali devono operare in stretto collegamento con i servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti nel territorio, in particolare, con le strutture e servizi ospedalieri, anche a ciclo diurno, specialistici e di assistenza domiciliare al fine di assicurare agli utenti risposte assistenziali adeguate, comunque dirette ad evitare, per quanto possibile, soluzioni di tipo istituzionale a carattere permanente.

6. Le residenze sanitarie assistenziali organizzano, preferibilmente, anche servizi semi-residenziali diretti a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. In tal caso, i requisiti strutturali e organizzativi devono essere rapportati all'attività prevista all'interno della struttura.

7. Le residenze sanitarie assistenziali, purché in possesso dei prescritti requisiti, possono essere realizzate nell'ambito di complessi, pubblici o privati, di servizi sanitari anche di tipo ospedaliero e di servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo a quelli residenziali e semiresidenziali, ove ciò sia possibile dal punto di vista urbanistico.

8. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli previsti dalla vigente normativa a favore delle persone anziane, dei disabili, e dei malati di mente.

Art. 3.

Residenze sanitarie assistenziali pubbliche

1. Le residenze sanitarie assistenziali pubbliche devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e sono gestite:

- a) dalle unità sanitarie locali competenti per territorio;
- b) dai comuni;
- c) dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con personalità di diritto pubblico (IPAB) e da altre istituzioni o enti pubblici le cui finalità istituzionali siano dirette all'assistenza nei confronti delle persone anziane o disabili.

2. Le residenze sanitarie assistenziali gestite dagli enti ed istituzioni indicati alle lettere b) e c) del comma 1 sono soggette ad autorizzazione all'apertura e al funzionamento, rilasciata dalla Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1, compresi nel programma regionale adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 29 agosto 1989, n. 321, possono beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto stesso. Le strutture utilizzate come residenze sanitarie assistenziali, la cui realizzazione è stata effettuata mediante gli interventi predetti, sono vincolate alla destinazione sanitaria per un periodo di trenta anni, decorrente dalla data di concessione degli interventi stessi. Il vincolo è reso pubblico mediante inserzione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a cura e spese degli enti pubblici che beneficiano degli interventi medesimi. Per l'alienazione delle strutture di cui sopra, gli enti interessati devono previamente interpellare l'unità sanitaria locale territorialmente competente che, nel termine perentorio di sessanta giorni, manifesta, con apposita deliberazione, la volontà di acquisire la struttura nel patrimonio ad essa destinato. In tal caso, il prezzo di vendita è determinato tenendo conto degli interventi finanziari attuati ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. I rapporti tra i comuni e le istituzioni e enti pubblici che gestiscono le residenze sanitarie assistenziali e le unità sanitarie locali territorialmente competenti, sono disciplinati da apposite convenzioni. Tali convenzioni sono stipulate sulla base dei criteri e degli schemi-tipo emanati dalla Giunta regionale, con apposita deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10, sentita la competente commissione consultiva permanente la quale si esprime entro e non oltre venti giorni dal ricevimento della deliberazione stessa.

Art. 4.

Residenze sanitarie assistenziali private: autorizzazione e relativa sospensione e revoca

1. L'apertura e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali private sono subordinati ad apposita autorizzazione della Regione, rilasciata dalla Giunta regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché dell'affidabilità dei gestori secondo la normativa vigente.

2. L'autorizzazione è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri sotto qualsiasi forma e ad alcun titolo.

3. L'autorizzazione è sospesa con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, ove risultino gravi inadempienze o vengano a mancare i requisiti previsti per il rilascio. L'autorizzazione è, in particolare, sospesa nei casi e per i periodi di seguito indicati:

a) esercizio di attività non comprese nell'atto di autorizzazione; da tre a sei mesi;

b) variazione di elementi costitutivi e trasferimento di gestione senza la prescritta autorizzazione; da due a sei mesi;

c) inosservanza da parte del titolare degli obblighi ad esso imposti dalla vigente normativa nazionale o regionale nonché difformità della dotazione di personale rispetto all'organigramma allegato all'atto autorizzatorio: fino all'esecuzione degli adempimenti e comunque non oltre novanta giorni.

4. Decorso il periodo di sospensione, l'autorizzazione decade qualora il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione della situazione e agli adempimenti dovuti.

5. I periodi di sospensione previsti al comma 3 sono raddoppiati nel minimo e nel massimo in casi di recidiva. E recidivo colui che, dopo aver commesso una delle infrazioni di cui ai commi precedenti, commette la stessa infrazione nei cinque anni successivi.

6. L'autorizzazione è revocata con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale con conseguente chiusura della residenza sanitaria assistenziale:

a) a seguito di ripetute infrazioni alle norme previste dalla presente legge e del relativo regolamento che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti di sospensione;

b) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di grave pericolo per la salute pubblica.

7. La chiusura delle residenze sanitarie assistenziali comporta la cessazione di nuove ammissioni. La continuità dei trattamenti nei confronti degli ospiti, presenti nelle residenze sanitarie assistenziali alla data di chiusura, è assicurata sotto il controllo dell'unità sanitaria locale, che provvede alla programmazione delle dimissioni o del trasferimento presso altre strutture degli ospiti stessi nei tempi strettamente necessari.

8. La chiusura delle residenze sanitarie assistenziali per effetto dei provvedimenti di cui al comma 3 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6 comportano il divieto di autorizzare il soggetto interessato o il precedente titolare dell'autorizzazione all'apertura o all'esercizio di una residenza sanitaria assistenziale per un periodo, rispettivamente, di tre o dieci anni.

Art. 5.

Convenzioni con residenze sanitarie assistenziali private

1. In relazione alle esigenze socio-sanitarie del territorio ed in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale in materia nonché in correlazione con il riordinamento della rete ospedaliera a norma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, le unità sanitarie locali possono stipulare apposite convenzioni con residenze sanitarie assistenziali private in possesso della prescritta autorizzazione, in conformità ai criteri e ad un apposito schema-tipo emanati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consultiva permanente, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 6.

Accesso alle residenze sanitarie assistenziali

1. L'accesso alle residenze sanitarie assistenziali è effettuato previa valutazione del grado di autonomia dell'anziano o del disabile e accertamento dell'impossibilità di provvedere ad altre forme di assistenza che ne consentano la permanenza al proprio domicilio, secondo criteri e modalità che saranno individuati nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 7.

Comitato di partecipazione

1. Nelle residenze sanitarie assistenziali è costituito il comitato di partecipazione, composto da rappresentanti degli ospiti, delle loro famiglie, delle associazioni di volontariato e del sindacato pensionati maggiormente rappresentativo a livello provinciale con il compito, tra l'altro, di concorrere alla programmazione, gestione e verifica delle attività all'interno della struttura.

Art. 8.

Vigilanza

1. La vigilanza sulle residenze sanitarie assistenziali previste dalla presente legge è esercitata dalla Regione che si avvale, a tal fine, delle unità sanitarie locali competenti per territorio, le quali sono tenute a verificare la persistenza dei requisiti strutturali e funzionali prescritti ed a comunicare all'assessorato regionale alla sanità qualsiasi situazione o inadempienza che possa determinare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione da parte della Regione stessa.

Art. 9.

Volontariato

1. Le associazioni di volontariato iscritte agli albi di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e alla relativa normativa regionale di attuazione, possono accedere alle residenze sanitarie assistenziali in funzione degli specifici bisogni degli ospiti, nel rispetto sia dell'autonomia degli stessi, sia delle esigenze organizzative e tecnico-funzionali della struttura. I rapporti tra le residenze sanitarie assistenziali e le associazioni di volontariato sono definiti in conformità alle indicazioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 10.

Art. 10.

Regolamento di attuazione

1. Il Consiglio regionale emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle residenze sanitarie assistenziali contenente in particolare:

- a) i requisiti di carattere organizzativo e funzionale;
- b) i criteri e le modalità per l'accesso degli utenti;
- c) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per l'esercizio della vigilanza;
- d) i criteri e le modalità per il concorso dell'utente e del comune di residenza al costo delle prestazioni;
- e) i criteri e le procedure per la stipula delle convenzioni;
- f) le modalità e gli strumenti per la costituzione e il funzionamento del comitato di partecipazione;
- g) le modalità per la regolamentazione dei rapporti con le associazioni di volontariato.

Art. 11.

Oneri di spesa

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, fissa annualmente:

- a) la diaria giornaliera da corrispondere alle residenze sanitarie assistenziali pubbliche e private convenzionate;
- b) la percentuale delle spese di gestione delle residenze sanitarie assistenziali dipendenti dalle unità sanitarie locali e con esse convenzionate da porre a carico del Fondo sanitario regionale.

2. Gravano sul fondo sanitario regionale esclusivamente gli oneri relativi alle prestazioni di carattere sanitario. Gli oneri relativi alle prestazioni di natura alberghiera e socio-assistenziale sono a carico dell'utente, fatta salva la partecipazione alla relativa spesa da parte del comune di residenza, in tutto o in parte, in rapporto al reddito dell'utente stesso e dell'eventuale onere derivante da familiari a carico. Qualora l'utente sia stato dimesso dall'ospedale per malattia acuta e non abbia usufruito di un trattamento post-accuie in una struttura per lun godenza o di riabilitazione, la predetta partecipazione ha inizio dopo il secondo mese di ospitalità, sempreché l'ospitalità stessa rappresenti una fase riabilitativa finalizzata al rientro del paziente al proprio domicilio.

3. Agli utenti ospiti delle residenze sanitarie assistenziali deve essere, comunque, garantita per le esigenze di natura strettamente personale, la conservazione di una quota di pensione o di reddito di importo pari alla pensione sociale, fermo restando quanto stabilito nel comma 2, in relazione agli oneri derivanti da familiari a carico. Agli utenti che godono di pensione o reddito superiore alla pensione sociale, i comuni, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, possono garantire agli utenti stessi, per le medesime finalità, la conservazione di una ulteriore quota di pensione o di reddito, determinata in percentuale all'entità della pensione o del reddito in godimento.

4. Nei casi di grave compromissione delle condizioni psichiche degli ospiti, le unità sanitarie locali sono tenute a promuovere, nel rispetto della vigente legislazione, la nomina di un tutore esterno, a garanzia della gestione dei loro beni, durante i periodi di permanenza degli ospiti stessi nelle residenze sanitarie assistenziali, quando la permanenza sia stabile o si prolunghi nel tempo.

Art. 12.

Realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali - Conversione di strutture pubbliche e private di ricovero e cura

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, in correlazione con i provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera a norma dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, approva il programma di realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali per anziani e persone non autosufficienti, definendone le relative modalità. A tal fine individua, nell'ambito dei presidi ospedalieri, le strutture da riconvertire in residenze sanitarie assistenziali, in relazione alle misure indicate nella legge 23 ottobre 1985, n. 595, nell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei relativi provvedimenti regionali di attuazione nonché nella legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, può autorizzare, in conformità alle indicazioni della programmazione regionale e con priorità per le strutture convenzionate, la conversione in tutto o in parte in residenze sanitarie assistenziali delle case di cura private per lungodegenti e neuropsichiatriche degli istituti privati previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 14 luglio 1983, n. 49 nonché dei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in funzione delle esigenze dell'utenza, purché in possesso dei requisiti prescritti, fatto salvo quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 2.

Art. 13.

Pubblicità

1. Chiunque intenda effettuare, con qualsiasi mezzo di diffusione, pubblicità in ordine alle attività disciplinate dalla presente legge, deve presentare domanda all'unità sanitaria locale competente per territorio, allegando il testo da divulgare, oltre a quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario. Alla domanda deve essere allegata la quietanza attestante l'avvenuto versamento della relativa tassa di concessione regionale.

2. Esperti gli accertamenti necessari, con particolare riguardo alla rispondenza del messaggio pubblicitario riferito alle strutture od ai servizi autorizzati o convenzionati, l'unità sanitaria locale, acquisito il parere dell'ordine provinciale dei medici, provvede a trasmettere gli atti alla Regione per il rilascio della relativa autorizzazione.

Art. 14.

Sanzioni

1. È soggetto alla sanzione amministrativa da L. 10 milioni a L. 50 milioni, chiunque attivi una residenza sanitaria assistenziale disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione od in locali diversi da quelli autorizzati.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa da L. 5 milioni a L. 20 milioni, chiunque apporti modifiche alla dotazione e ad ogni altra caratteristica della residenza sanitaria assistenziale autorizzata o ne sospenda l'attività per un periodo superiore a trenta giorni senza darne comunicazione all'unità sanitaria locale competente.

3. Le violazioni di cui al comma 1 comportano, comunque, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa, la chiusura della residenza sanitaria assistenziale con effetto immediato.

4. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma, della legge regionale n. 6 del 1978, le somme introitate ai sensi del presente articolo sono iscritte in apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: «Proventi delle sanzioni amministrative erogate ai sensi della legge regionale concernente: Organizzazione, funzionamento e realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali».

6. La somma pari all'importo di cui al comma 5 è riversata nel capitolo di spesa n. 41128.

Art. 15.

Contratto personale addetto

1. Al personale addetto alle residenze sanitarie assistenziali si applica, a seconda della loro natura, il contratto di lavoro del comparto sanitario pubblico o privato.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 1° settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio.

94R0118

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 42.

Modificazione alla legge regionale 2 settembre 1972, n. 6, concernente: «Istituzione del servizio di tesoreria della Regione Lazio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1972, n. 6, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

1. Il servizio è affidato mediante licitazione privata, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad istituti di credito di notoria solidità o ad un consorzio costituito tra detti istituti, esercente attività nel territorio della Regione e che abbia propri sportelli in tutte le province della Regione e possa quindi assicurare un servizio il più possibile rapido e capillare.».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio.

94R0119

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1993, n. 43.

Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, concernente: «Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1989, n. 21, deve essere interpretato nel senso che l'onere assunto dalla Regione a proprio carico è limitato ai soli casi non rientranti, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482, nella disciplina di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione dei servizi prestati presso gli enti soppressi dai dipendenti che, con la soluzione di continuità, sono transitati alla Regione Lazio.

Art. 2.

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1989

1. Nell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 1989, l'espressione: «che non siano ricongiungibili ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092» deve essere interpretata nel senso che non siano ricongiungibili con il successivo servizio prestato alle dipendenze della Regione.

Art. 3.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1989

L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 1989, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei precedenti articoli 1 e 2, gli interessati dovranno produrre apposita domanda di ricongiunzione alle casse per le pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, inviando copia alla Regione Lazio entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale già inquadrato nei ruoli regionali, ovvero entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di inquadramento nei ruoli regionali, per il personale assunto o transitato alla Regione successivamente alla predetta data.

2. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha già presentato domanda di ricongiunzione, deve darne comunicazione alla Regione Lazio entro un anno da tale data».

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 9 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge ai sensi dell'art. 11 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e dell'art. 31 dello Statuto della Regione Lazio.

94R0120

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 44.

Interventi per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori ai 50 mila abitanti.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, al fine di far fronte alla particolare condizione di disagio relativa alla circolazione stradale nei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori a 50.000 abitanti, contribuisce alla sistemazione della viabilità cittadina finanziando progetti tesi alla realizzazione di opere infrastrutturali per lo ~~sviluppo~~ ^{sviluppo} del territorio, l'adeguamento della struttura viaria e relative soste, nonché alla riqualificazione e all'ammodernamento della rete stradale esistente.

Art. 2.

Procedure

1. I finanziamenti avverranno su presentazione di progetti esecutivi da parte dei comuni interessati i quali provvederanno all'affidamento dei lavori con le procedure di legge, previo parere della seconda sezione del Comitato tecnico consultivo regionale.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per la prima attuazione delle finalità di cui alla presente legge, per l'esercizio 1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, di cui lire 2 miliardi ciascuno per Frosinone, Latina, Rieti e complessive lire 3 miliardi per i comuni superiori a 50.000 abitanti, alla cui copertura si provvederà con riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per l'esercizio finanziario 1993 del capitolo n. 39002, lettera a).

2. La predetta somma viene iscritta al capitolo n. 31230 che si istituisce ed assume la seguente denominazione: «Spese per l'adeguamento ed il riassetto della viabilità cittadina dei comuni di Frosinone, Latina, Rieti e nei comuni superiori ai 50.000 abitanti».

3. Alla copertura di eventuali ulteriori oneri si provvederà con apposito stanziamento che verrà definito con legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1993.

94R0121

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 45.

Disposizioni per l'erogazione dei contributi regionali agli Istituti pubblici e privati di assistenza e beneficenza.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 26 del 20 settembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

8110140

1. La Regione al fine di promuovere e favorire l'attività socio-assistenziale concede contributi annuali agli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) ed alle persone giuridiche private riconosciute con le modalità di cui alla legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73, con sede nel territorio della Regione che operino nelle materie indicate nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Interventi ammessi a contributo

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi in ordine di priorità:

- a) per l'adeguamento delle strutture di servizio degli immobili dell'ente alle vigenti norme di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- b) per lavori urgenti di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- c) per lavori di ristrutturazione ed ampliamento degli immobili destinati all'assistenza;
- d) per il miglioramento e l'ampliamento dell'attività assistenziale;
- e) per il ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto a spese di investimento.

2. I contributi sono concessi, sulla base del preventivo presentato, nella misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare delle spese ritenute ammissibili secondo l'ordine di priorità previsto al comma 1.

Art. 3.

Domande di contributo

1. Al fine della concessione del contributo le I.P.A.B. e gli enti privati interessati devono inoltrare apposita domanda al competente Assessorato regionale, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, corredata:

a) dallo stato patrimoniale e finanziario dell'ente;

b) da una relazione analitica, firmata dal legale rappresentante dell'ente, sulla natura degli interventi da realizzare con i relativi allegati tecnici contenente l'ammontare della spesa prevista, sottoscritti da un tecnico o perito;

c) dallo statuto o atto costitutivo dell'ente;

d) dalla documentazione per la richiesta della certificazione ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 nel caso si tratti di enti privati;

e) dall'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla struttura del competente Assessorato regionale.

Art. 4.

Concessione del contributo

1. Sulla base delle verifiche istruttorie effettuate dalla struttura del competente Assessorato regionale, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre, sentita la competente commissione consiliare permanente, tenuto conto dell'ammontare degli interventi ritenuti ammissibili nel rispetto dell'ordine di priorità previsto all'articolo 2, determina le misure percentuali dei contributi da corrispondere agli enti richiedenti in modo da contenere l'importo complessivo di essi nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale e ne dispone l'erogazione.

Art. 5.

Rendiconto

1. Le I.P.A.B. e gli enti privati destinatari del contributo annuale debbono presentare, entro il trimestre successivo alla data di ultimazione dei lavori, un rendiconto dal quale risulti documentata la spesa sostenuta.

2. La mancata presentazione del rendiconto nei termini prescritti, nonché la irregolare destinazione totale o parziale delle somme erogate, comportano la revoca dell'intero finanziamento o di parte di esso.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni che viene stanziata sul capitolo n. 42116 denominato: «Contributo alle I.P.A.B. e ad altre persone giuridiche private riconosciute ai sensi della legge regionale n. 73 del 1983, per adeguamenti delle strutture degli immobili, manutenzioni, ristrutturazioni, ed altre spese di investimento».

2. Alla copertura finanziaria si provvede, per l'anno 1993, con i fondi accantonati sul capitolo n. 49001, elenco n. 4, lettera f), del bilancio 1993.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 3 non opera per l'anno 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l'8 settembre 1993.

94R0122

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 46.

Norme in materia di concorso finanziario regionale al fondo rischi consortile dei consorzi di garanzia collettiva fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 45 del proprio statuto, ed in conformità a quanto previsto all'articolo 32, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la Regione interviene, con la presente legge, al fine di favorire, mediante la concessione di contributi finanziari, il potenziamento di forme associative consortili di garanzia fidi fra piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane operanti nel proprio territorio.

Art. 2.

Destinatari dei contributi finanziari

1. I contributi finanziari previsti dalla presente legge possono essere concessi a consorzi o società consortili di garanzia fidi costituiti da piccole e medie imprese industriali e o artigiane e o cooperative di produzione e di lavoro ad integrazione del fondo di garanzia, costituito con gli apporti delle imprese aderenti e con il concorso di enti pubblici ed organizzazioni di categoria, finalizzato a favorire l'accesso al credito delle suddette imprese attraverso apposite convenzioni con istituti bancari.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono, tra l'altro prevedere:

a) l'indicazione del tipo di operazioni bancarie che verranno effettuate a fronte del fondo di garanzia depositato;

b) il tasso passivo sulle operazioni effettuate, che dovrà essere riferito al «prime rate»;

c) il limite minimo e massimo dei finanziamenti erogabili;

d) che il rischio verrà proporzionalmente ripartito fra tutti i soggetti che hanno concorso alla formazione del fondo di garanzia;

e) il tasso attivo sul fondo di garanzia depositato che dovrà essere riferito a quello attivo per i depositi a risparmio vincolati con scadenza a dodici mesi;

f) l'abbattimento del tasso di interesse passivo, nel caso di utilizzazione degli interessi maturati sui contributi regionali.

3. La misura percentuale e le eventuali variazioni del tasso attivo e passivo di cui al comma 2 debbono essere comunicate al settore competente dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato.

4. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge sono considerati artigiani i consorzi o le società consortili tra le imprese artigiane iscritte agli albi provinciali del Lazio, costituiti ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, ai quali partecipino, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della stessa legge n. 443 del 1985, anche imprese industriali di piccole dimensioni in numero non superiore ad un terzo. Sono considerati industriali i consorzi o le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese nonché cooperative di produzione e lavoro, appartenenti alla categoria delle imprese industriali sulla base dell'iscrizione e dell'esercizio dell'attività risultante all'ente camerale competente per territorio, ovvero del certificato prefettizio, ai quali partecipino anche imprese artigiane in numero non superiore ad un terzo. Le imprese non possono far parte di più consorzi né di più società consortili di garanzia fidi.

Art. 3.

Fondo regionale

1. Per le finalità della presente legge sono previsti annualmente nel bilancio della Regione appositi stanziamenti divisi in due fondi:

a) il primo è destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili fra piccole e medie imprese o cooperative di produzione o lavoro;

b) il secondo è destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consortili costituiti fra imprese artigiane.

Art. 4.

Domande per i contributi

1. La domanda di ammissione al contributo regionale deve essere presentata, a cura del rappresentante legale del consorzio o società consortile, all'Assessorato industria, commercio ed artigianato, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata dalla seguente documentazione:

a) copia notarile dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile;

b) elenco delle imprese, degli enti ed organizzazioni di categoria aderenti al consorzio, autenticato dal presidente o legale rappresentante del consorzio o della società consortile, con l'indicazione dell'apporto conferito da ciascun partecipante nonché, per ciascuna impresa, della categoria di appartenenza e dell'ammontare dell'eventuale affidamento già accordato;

c) certificato di vigenza del consorzio o società consortile;

d) dichiarazione del legale rappresentante ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il numero delle imprese artigiane nonché il numero delle imprese industriali, considerate tali ai sensi delle leggi vigenti, aderenti al consorzio o società consortile;

e) composizione delle cariche sociali;

f) copia delle convenzioni e relativi aggiornamenti stipulati con gli istituti di credito nell'anno di riferimento con dichiarazione di conformità del legale rappresentante del consorzio o società consortile ai sensi della legge n. 15 del 1968;

g) attestato rilasciato dall'istituto di credito o copia contabile dell'avvenuta costituzione e deposito del fondo di garanzia;

h) relazione generale sull'andamento della gestione riferita all'anno precedente;

i) bilancio e o certificazione bancaria da cui risulti la consistenza del fondo di garanzia complessivo con la specifica degli apporti di ciascun conferente, tutte le operazioni effettuate sul fondo, nonché tutti gli elementi necessari a determinare la ripartizione dei contributi regionali tra i vari consorzi secondo i criteri di cui agli articoli 6 e 7;

l) dichiarazione del legale rappresentante del consorzio che le operazioni inerenti le finalità sono effettuate ad un costo a carico dell'impresa associata non superiore allo 0,50 per cento degli affidamenti utilizzati per i consorzi industriali e le cooperative di produzione o lavoro, e non superiore all'1,50 per cento per i consorzi artigiani;

m) per i soli consorzi o società consortili industriali, una dichiarazione del legale rappresentante, dalla quale risulti il numero degli addetti di tutte le imprese consorziate.

2. Nel caso di consorzi o società consortili già operanti, la documentazione di cui alle lettere a), d), e), f) e g), deve essere presentata solo nel caso di intervenute variazioni, fatta salva comunque la possibilità da parte degli uffici regionali competenti di chiedere periodicamente un attestato della camera di commercio comprovante la vigenza delle singole imprese aderenti al consorzio o alla società consortile.

3. L'istruttoria delle domande è effettuata dai competenti uffici dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato. I relativi atti sono trasmessi alla Giunta regionale, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, entro novanta giorni dalla data di scadenza generale per la presentazione delle domande.

4. L'avvio del procedimento amministrativo è comunicato agli aventi diritto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5.

Concessione di contributi

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al commercio, industria ed artigianato, dispone, con propria deliberazione adeguatamente motivata, la concessione ovvero l'esclusione dai contributi finanziari previsti dalla presente legge, sulla base di:

a) la ricevibilità della domanda di contributo in quanto corredata dagli elementi di cui all'articolo 4, comma 1;

b) le indicazioni di cui al comma 2;

c) i criteri stabiliti agli articoli 6 e 7.

2. Nei limiti dei fondi annualmente disponibili la misura del contributo regionale al fondo di garanzia dei consorzi o società consortili, varia, tenendo anche conto degli indirizzi programmatici regionali, secondo parametri commisurati al numero degli affidamenti erogati, alla consistenza delle fidejussioni e dei depositi conferiti dai soci, all'ammontare del credito erogato, all'entità delle sofferenze in essere e, per i soli consorzi industriali, anche al numero globale dei dipendenti delle aziende consorziate.

3. L'esito del provvedimento di cui al comma 1 è comunicato agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività.

4. Gli interessi che maturano sui contributi regionali depositati presso i fondi di garanzia costituiti dai singoli consorzi o società consortili, possono essere utilizzati: per un 50 per cento all'ulteriore abbattimento del tasso di interesse passivo sulle operazioni di affidamento effettuate dagli istituti di credito a favore dei soci dei consorzi stessi per il rimanente 50 per cento possono essere utilizzati per perseguire le finalità istituzionali dei consorzi stessi.

Art. 6.

Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o società consortili industriali

1. La ripartizione della quota del fondo regionale, di cui all'articolo 3, lettera a), è effettuata con i seguenti criteri:

a) un decimo del fondo viene attribuito per una metà ai singoli consorzi o società consortili operanti nel breve termine in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti agli stessi o alle stesse, e per l'altra metà in base al numero delle piccole e medie imprese aderenti alle società consortili operanti nel medio termine consorziate ai confidi al 31 dicembre di ogni anno che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio;

b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base al numero degli affidamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, rapportato al numero delle imprese aderenti al consorzio o società consortile al 31 dicembre dell'anno di riferimento;

c) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base alla consistenza del «fondo di garanzia» costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni depositate presso gli istituti di credito, nei limiti e con le modalità previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti;

d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consortili in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o società consortile nelle varie forme previste dalla convenzione degli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito per insolvenze avvenute nell'anno, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b);

e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o società consortili sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione al consorzio stesso;

f) un decimo del fondo viene attribuito a favore dei consorzi o società consortili in base al numero dei dipendenti delle imprese consorziate.

Art. 7.

Criteri per la ripartizione del fondo regionale in favore dei consorzi o società consorziali tra imprese artigiane

1. La ripartizione della quota del fondo regionale di cui all'articolo 3, lettera b), è effettuata con i seguenti criteri:

a) tre decimi del fondo vengono attribuiti ai singoli consorzi o società consorziali in base al numero delle imprese aderenti agli stessi o alle stesse al 31 dicembre di ogni anno, che siano in regola con le prescrizioni statutarie del consorzio o che abbiano rilasciato regolare fidejussione;

b) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consorziali in base al numero degli affidamenti concessi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, detratta da tale numero gli affidamenti revocati dagli istituti di credito convenzionati, rapportato al numero delle imprese aderenti;

c) un decimo del fondo viene attribuito in favore dei consorzi o società consorziali in base alla consistenza del fondo di garanzia costituito complessivamente da tutte le quote sottoscritte e versate dalle imprese e dalle fidejussioni, nei limiti e con le modalità previste dagli statuti, detratte quelle rimborsate entro la fine di ogni anno e le quote dei soggetti che hanno formalizzato il proprio recesso dal consorzio, rapportate al numero delle imprese aderenti;

d) due decimi del fondo vengono attribuiti in favore dei consorzi o società consorziali in base all'ammontare globale del credito erogato nell'esercizio di riferimento da ciascun consorzio o società consorzile nelle varie forme previste dalle convenzioni con gli istituti di credito, alle imprese facenti parte del consorzio medesimo, dopo aver detratto da tale ammontare gli importi accantonati o incamerati dagli istituti di credito stessi per insolvenze, rapportato al numero degli affidamenti di cui alla lettera b);

e) due decimi del fondo vengono attribuiti a quei consorzi o società consorziali sulla base del rapporto tra il saldo banca al 31 dicembre dell'anno di riferimento e l'importo globale dei contributi erogati dalla Regione ai consorzi stessi.

Art. 8.

Obblighi dei destinatari dei contributi

1. Con l'accettazione dei contributi finanziari previsti dalla presente legge il consorzio è obbligato:

a) a coprire nel proprio organo esecutivo, comunque denominato, e relativamente alle attività attinenti le materie oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1, un funzionario dell'Assessorato industria, commercio ed artigianato, nominato dall'Assessore competente in materia di industria;

b) a tenere informato l'Assessorato industria, commercio ed artigianato delle eventuali modifiche ed integrazioni intervenute relativamente agli elementi di cui all'articolo 4;

c) a nominare un proprio rappresentante tecnico in seno al comitato di cui all'articolo 9;

d) a restituire alla Regione Lazio, in caso di scioglimento, di cessazione del consorzio o di inoperatività, la quota parte delle eventuali disponibilità finanziarie residue, dopo la liquidazione, derivante dai contributi regionali.

Art. 9.

Verifica gestione dei fondi di garanzia

1. È istituito presso l'Assessorato industria, commercio ed artigianato un comitato tecnico per l'industria ed uno per l'artigianato, formati, rispettivamente, da un funzionario dell'ufficio regionale competente designato dall'Assessore all'industria, commercio ed artigianato e da un rappresentante tecnico per ciascuno dei consorzi di garanzia fidi richiedenti il contributo, con il compito di verificare le relazioni relative all'andamento e alla gestione dei singoli confidi, con particolare riferimento alla rendicontazione dei fondi regionali ed all'esame delle problematiche tecniche.

2. Ciascun comitato, che è presieduto dal funzionario di cui al comma 1, è convocato entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 10.

Abrogazione

1. La legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, concernente: «Disposizioni dirette a favorire il potenziamento di forme associative consorziali di garanzia fidi fra piccole e medie imprese operanti nel territorio della Regione» è abrogata.

Art. 11.

Norme finanziarie

1. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumerà la seguente denominazione: «Concorso finanziario regionale al fondo rischi consorzile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consorziali industriali operanti nel territorio della Regione Lazio».

2. Lo stanziamento annuale previsto nel bilancio regionale destinato ad integrare il fondo rischi di garanzia collettiva fidi dei consorzi o società consorziali artigiane sarà iscritto in apposito capitolo del bilancio 1994 che assumerà la seguente denominazione: «Concorso finanziario regionale al fondo rischi consorzile di garanzia collettiva fidi in favore dei consorzi o società consorziali artigiane operanti nel territorio della Regione Lazio».

3. L'ammontare complessivo degli stanziamenti dei capitoli di cui ai commi 1 e 2 sarà pari allo stanziamento iscritto per il 1993 al capitolo n. 22120.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Le domande presentate ai sensi della legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, che alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state oggetto di provvedimenti regionali, continuano ad essere disciplinate dalla predetta legge e saranno poste a carico del capitolo n. 22120 del bilancio 1993 che, per gli anni successivi, sarà conservato nel bilancio per la sola gestione dei residui.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto 18 settembre 1993.

94R0123

LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 47.

Termine e modalità per presentazione documentazione esercizio 1993 legge regionale 20 aprile 1991, n. 14: Disciplina e promozione delle manifestazioni fieristiche nella Regione Lazio. Valorizzazione delle piccole e medie industrie e dell'artigianato nel Lazio.

Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 27 del 2 ottobre 1993.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APEROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno 1993 i soggetti che hanno presentato domanda di contributo ai sensi della legge regionale 20 aprile 1991, n. 14, entro la data del 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, possono integrare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la documentazione prodotta a corredo della istanza e carente di alcuno degli allegati prescritti all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 14 del 1991.

2. Trascorso inutilmente tale termine, senza che gli interessati abbiano provveduto a tale adempimento, la domanda di contributo sarà considerata inammissibile.

Art. 2.

1. I commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 limitatamente all'anno 1993 ed, esclusivamente per le domande di contributo presentate entro il 30 settembre 1992 al competente Assessorato della Regione Lazio, integrate in virtù dell'articolo 1 sono modificate nel modo seguente:

il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 1991 è così modificato:

«1. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione della documentazione mancante concede i contributi di cui all'articolo 12 nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio di cui all'articolo 21, sulla base delle domande pervenute e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge»;

il terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 14 del 1991 è così modificato:

«3. I beneficiari entro centoventi giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo dell'iniziativa, debbono trasmettere al competente Assessorato, pena la revoca del contributo concesso, una relazione sui risultati economici dell'iniziativa realizzata, un resoconto analitico delle spese sostenute, nonché tutta la documentazione fiscale relativa alle voci di spesa ammesse a contributo».

Art. 3.

1. Le domande di contributo già presentate, corredate di tutta la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 14 del 1991, alla data della relativa scadenza, hanno la precedenza nell'ammissione a contributo.

Art. 4.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 10 settembre 1993

PASETTO

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto 18 settembre 1993.

94R0124

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE del 17 dicembre 1993, n. 31.

Provvedimenti per l'edilizia agevolata convenzionata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91 del 23 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VIZIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. Per la copertura degli oneri derivanti dalle deliberazioni della giunta regionale di localizzazione degli interventi edilizi ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni adottate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, la

Regione concede agli Istituti di Credito e agli Enti finanziari abilitati al credito fondiario propri contributi sugli interessi di mutuo ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 1989, n. 27 e/o ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 della stessa legge 457/78, secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 sono individuati nel modo seguente:

a) soggetti che hanno iniziato i lavori entro dieci mesi dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione della deliberazione della giunta regionale di localizzazione dell'intervento edilizio, per i quali è necessario adottare il decreto di concessione del contributo;

b) soggetti che, in data anteriore al 15 marzo 1992, hanno presentato alla Regione la richiesta di conferma o variazione della deliberazione di localizzazione, o a favore dei quali sono state presentate le richieste di variazione, sempre che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano iniziato i lavori ovvero siano in possesso di un'area o immobile per i quali siano state già stipulate le convenzioni con il Comune o siano stati assunti gli atti unilaterali d'obbligo. Per tali soggetti la giunta regionale deve adottare altresì la deliberazione di conferma o variazione della localizzazione.

Art. 3.

Contributi regionali

1. Per gli interventi edilizi realizzati dai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 2, la Regione concede un contributo nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli interventi edilizi realizzati dai soggetti di cui alla lettera b) dell'art. 2, la Regione concede, sino al 50% del finanziamento precedentemente deliberato, un contributo nella misura e secondo le modalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni, e, per la parte rimanente dello stesso finanziamento, un contributo decennale costante nella misura stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 novembre 1989, n. 27.

Art. 4.

Modalità di attuazione

1. I soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 che intendono usufruire dei contributi previsti rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'art. 3 presentano alla Regione apposita domanda, corredata dalla documentazione atta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti, secondo gli schemi tipo «A» e «B» allegati alla presente legge.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Alla individuazione dei soggetti aventi i requisiti di cui alle lettere a e b) dell'art. 2 provvede la giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentita la competente commissione consiliare.

4. La giunta regionale provvede, altresì, a graduare la concessione dei contributi, in funzione delle risorse disponibili, con priorità per gli interventi pervenuti all'inizio dei lavori, ed avuto riguardo allo stato di avanzamento dei lavori per ogni intervento.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per la concessione con le modalità di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge 457/78 di contributi pluriennali previsti dall'art. 3 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata diciottennale:

a) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1993 termine nell'anno 2010;

b) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1994 termine nell'anno 2011;

c) lire 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1995 termine nell'anno 2012; comportanti la spesa complessiva di L. 54.000 milioni.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) per l'anno 1993 mediante l'utilizzo dell'importo di L. 1.000 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa di detto anno riducendo nel contempo l'accantonamento n. 2 dell'elenco 4 per L. 1.000 milioni;

b) per gli anni 1994-1995 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio pluriennale 1993-1995 a carico del capitolo 5100201 all'uopo utilizzando la proiezione per i detti anni dell'accantonamento di cui alla partita n. 2 dell'elenco 4;

c) per gli anni 1996-2012 mediante impiego delle assegnazioni che saranno disposte a favore della Regione a titolo di ripartizione della disponibilità dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dal comma 1 saranno occorrenti per l'anno 1993 in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con denominazione: «Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata» con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.

4. Per la concessione, con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 27/89, dei contributi pluriennali previsti dall'art. 3 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno di durata decennale:

a) L. 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1994 termine nell'anno 2003;

b) L. 1.000 milioni con decorrenza dall'anno 1995 termine nell'anno 2004;

5. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 si provvede come segue: per l'onere di L. 1.000 milioni relativo all'anno 1994 e per l'onere di L. 1.000 milioni riguardante l'anno 1995, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1993-1995 a carico del capitolo 5100201, partita 3, elenco 4.

6. La giunta regionale per il pagamento delle spese previste dal comma 5 saranno iscritte per l'anno 1994 in apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa con denominazione: «Interventi regionali per l'edilizia economica e popolare» con uno stanziamento di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.

7. La giunta regionale per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata ad utilizzare le eventuali somme residue risultanti dalla gestione del capitolo «Integrazione contributi statali per interventi di edilizia agevolata convenzionata» di cui al precedente comma 3.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 dicembre 1993

RECCHI

(Omissis).

94R0007

LEGGE REGIONALE del 17 dicembre 1993, n. 32.

Attuazione e finanziamento dei progetti «Agriturismo nelle zone rurali» e «Debrex» relativi al programma «Ouverture».

Publicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91 del 23 dicembre 1993

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Per l'attuazione del progetto «Agriturismo nelle zone rurali» relativo al programma comunitario «Ouverture», sono autorizzate le spese per l'anno 1993, per complessive L. 72.000.000, ripartite secondo l'allegata tabella A.

2. Per l'attuazione del progetto «Debrex» relativo al programma comunitario «Ouverture», sono autorizzate le spese per l'anno 1993, per complessive L. 126.000.000, ripartite secondo l'allegata tabella B.

Art. 2.

1. Alla copertura delle spese autorizzate dall'articolo 1, comma 1, si provvede:

a) per la quota a carico della Regione pari a L. 36.000.000 mediante lo stanziamento già iscritto in bilancio al capitolo 3564101, la cui denominazione è così modificata: «Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture» per la realizzazione del progetto agriturismo nelle zone rurali», quota finanziata con fondi propri della Regione;

b) per la quota finanziata dalla CEE, fondi FESR, si istituisce il capitolo di entrata 2005038 con la denominazione: «Finanziamenti della Comunità Economica Europea a valere sul FESR nelle spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture», agriturismo nelle zone rurali», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 36.000.000 (tabella A);

c) per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1 comma 1 si istituisce, nello stato di previsione di spesa per l'anno 1993, il capitolo 3564103 denominato: «Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture» per la realizzazione del progetto agriturismo nelle zone rurali, quota finanziata con i contributi CEE provenienti dal FESR», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 36.000.000, mediante riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dall'articolo 1, comma 2, si provvede:

a) per la quota a carico della Regione, con l'istituzione del capitolo 3564102 con la denominazione: «Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture» per la realizzazione del progetto Debrex», quota finanziata con fondi propri della Regione», con lo stanziamento di competenza e di cassa di L. 36.000.000;

b) per la quota finanziata dalla CEE, fondi FESR, si istituisce il capitolo di entrata 2005039 con la denominazione: «Finanziamenti della Comunità Economica Europea a valere sul FESR nelle spese per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture», progetto Debrex», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 90.000.000 (tabella B);

c) per il pagamento delle spese di cui all'articolo 1 comma 2 si istituisce, nello stato di previsione di spesa per l'anno 1993, il capitolo 3564104 denominato: «Contributi per l'attuazione del programma di iniziativa comunitaria «Ouverture» per la realizzazione del progetto Debrex», quota finanziata con i contributi CEE provenienti dal FESR», con gli stanziamenti di competenza e di cassa di L. 90.000.000.

3. Lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5200101 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie» è aumentato di L. 8.000.000 mediante riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101.

4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere nel 1993 obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 dicembre 1993

RECCHI

(Omissis).

94R0008

LEGGI REGIONALI del 17 dicembre 1993, n. 33.

Rifinanziamento e modifica all'articolo 7 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 20 «Interventi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani regolatori degli orari in applicazione del comma 3 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 91 del 23 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2 giugno 1992, n. 20 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 300 milioni per l'anno 1993.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 5100101, elenco 1, rubrica 4, settore 4.2.4, partita 8 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993.

3. Per effetto dei commi 1 e 2 gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234112 «Contributi ai comuni nelle spese per attività di ricerca sulla organizzazione dei tempi, propedeutica alla definizione dei piani regolatori degli orari, nonché per iniziative volte alla documentazione, alla diffusione di informazione al pubblico» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono aumentati di L. 300 milioni.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 2 giugno 1992, n. 20 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati devono presentare entro il 31 dicembre di ogni anno:

- a) il programma degli interventi ed i tempi di realizzazione;
- b) lo studio di fattibilità per la definizione del piano regolatore di cui al punto a) del comma 1 dell'articolo 3;
- c) il preventivo delle spese».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 17 dicembre 1993

RECCHI

94R0009

LEGGI REGIONALI 27 dicembre 1993, n. 34.

Disciplina delle funzioni amministrative regionali di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 94 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Delega ai comuni

1. La regione delega i comuni a svolgere le funzioni amministrative alla stessa attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 e concernente la conversione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398 in quelle previste dalla legge n. 112/1991, il rilascio delle autorizzazioni indicate nell'art. 2, commi 3 e 4, della stessa legge, la relativa revoca nei casi previsti, il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda.

2. I comuni svolgono le funzioni di cui al comma 1 nel rispetto della richiamata legge n. 112/1991, del decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 che ne costituisce il regolamento di esecuzione e delle norme della presente legge.

Art. 2.

Conversione delle autorizzazioni

1. La competenza alla conversione delle autorizzazioni di cui all'art. 1, in atto alla data di entrata in vigore della legge n. 112/1991, spetta al titolare di residenza del titolare dell'autorizzazione.

2. Il comune provvede al relativo esercizio nel rispetto delle modalità stabilite dall'art. 19 del decreto ministeriale n. 248/1993. Copia della nuova autorizzazione è trasmessa, nel termine di trenta giorni dalla data della conversione, alla regione ed ai comuni interessati in quanto sedi di posteggi.

Art. 3.

Rilascio delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 112/1991 è rilasciata dal comune di residenza del richiedente. Il comune nel termine di venti giorni dal ricevimento della domanda, richiede alla regione il parere circa la verifica della disponibilità dei posteggi, ed il rispetto dei criteri programmatici fissati dalla regione a norma dell'art. 2, comma 3, della legge n. 112/1991 al cui esito il comune è tenuto a conformarsi.

2. Copia di detta autorizzazione, con l'indicazione del posteggio assegnato, è trasmessa alla regione ai fini dell'aggiornamento dei posteggi disponibili per successive richieste e al comune sede di posteggio.

3. Si richiamano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale n. 248/1993.

4. La procedura indicata ai commi 1 e 2 si applica, per la parte compatibile, anche al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 2, comma 4, della citata legge n. 112/1991, fermo restando l'obbligo del parere della commissione di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 112/1991, che deve essere espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda da parte della regione.

5. Nel caso di domande aventi la stessa data di presentazione la selezione fra le stesse si opera sulla base dell'anzianità di iscrizione al R.E.C., fatto salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 9, del decreto ministeriale n. 248/1993.

Art. 4.

Subingresso

1. Il comune di residenza del subentrante effettua, nel rispetto delle norme della legge n. 112/1991 e del decreto ministeriale n. 248/1993, la volturazione dell'autorizzazione medesima in seguito al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 5.

Domande per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 il soggetto interessato rivolge apposita istanza, a mezzo raccomandata, al relativo comune di residenza. Copia di detta istanza può essere inviata alla regione.

2. Le domande di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 112/1991 sono raggruppate dalla regione per mese di presentazione e dalla stessa esaminate con riferimento alla disponibilità dei posteggi in atto nello stesso mese. L'esito delle domande viene comunicato ai comuni interessati entro il mese successivo.

3. Le domande di cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 112/1991 sono sottoposte al parere della commissione regionale prevista dall'art. 4, comma 3, della legge stessa. Tale parere è comunicato al comune interessato entro quindici giorni dalla data della relativa espressione.

4. Il sindaco rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della regione circa la disponibilità dei posteggi richiesti.

Art. 6.

Revoca dell'autorizzazione

1. Il comune che ha rilasciato l'autorizzazione è competente a disporre la revoca nei casi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge n. 112/1991, dandone comunicazione al comune della regione ed ai comuni interessati.

2. Il comune comunica altresì agli enti di cui al comma 1 le cessazioni di attività.

Art. 7.

Funzioni della regione

1. La giunta regionale ai fini della individuazione dei criteri programmatici, anche numerici e gli indirizzi di cui rispettivamente all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 12, della legge n. 112/1991, richiede ai comuni la comunicazione prevista dall'art. 3, comma 5, della stessa legge, che dovrà essere fornita entro sessanta giorni.

Il consiglio regionale approva comunque i criteri di cui sopra entro i successivi novanta giorni.

2. Nelle more della definizione dei criteri di cui sopra la giunta regionale provvede alla indicazione di criteri provvisori entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 8.

Directive regionali

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 59 dello Statuto, su proposta della giunta regionale, approvata dalla competente commissione consultiva, il presidente della regione emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le direttive generali cui devono attenersi gli enti nell'esercizio delle funzioni ad essi delegate a norma della presente legge.

2. La funzione di vigilanza spetta alla giunta regionale.

Art. 9.

Potere sostitutivo

1. Nei casi di accertata inerzia degli enti delegati, per ciò che attiene agli atti obbligatori sottoposti a termini fissati dalle leggi o provvisi di scadenze essenziali derivanti dalla natura degli interventi oggetto di delega, il consiglio regionale adotta i necessari provvedimenti per la messa in atto di interventi sostitutivi e ne dà immediata comunicazione agli enti interessati.

Art. 10.

Copertura delle spese

1. Alla copertura delle spese sostenute in relazione alla delega delle funzioni di cui alla presente legge i comuni provvedono con le entrate derivanti dalla riscossione delle tasse stabilite dalla vigente normativa per il rilascio delle autorizzazioni.

Art. 11.

Norme transitorie

1. Le domande di cui all'art. 5, prodotte alla data di entrata in vigore della legge n. 112/1991 e prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 248/1993 saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo di arrivo. Le domande successive saranno invece esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione rilevabile dalla data della relativa spedizione a mezzo raccomandata.

2. Autorizzazioni del tipo previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 112/1991 possono essere rilasciate, anche prima della conversione delle autorizzazioni di cui all'art. 2 della presente legge, per tutte le domande prodotte entro la data del 31 ottobre 1993.

3. Fino all'approvazione degli indirizzi regionali previsti dall'art. 3, comma 12, della legge n. 112/1991 è fatto divieto ai comuni di procedere alla istituzione di mercati o fiere locali.

Art. 12.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

RECCHI

94R0056

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 35.

Finanziamento dell'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 94 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSITO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di sostenere l'attività inerente l'assistenza tecnica effettuata dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. con sede ad Ancona, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 21 novembre 1974, n. 42, è concesso alla Finanziaria regionale Marche un finanziamento di lire 10.000 milioni per il triennio 1993-1995 con quote rispettivamente di lire 3.400 milioni per l'anno 1993 e lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. I fondi di cui alla presente legge dovranno essere assegnati sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della giunta regionale del 22 novembre 1993, n. 5085 «Riordino centri servizi assistenza tecnica alle imprese».

Art. 2.

1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta regionale ed al consiglio regionale:

a) entro il 15 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui all'art. 1;

b) entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno una relazione semestrale illustrativa sullo stato di attuazione delle attività programmate ed il relativo rendiconto.

2. Il rapporto previsionale di cui al comma 1, lettera a), per il 1993, deve essere presentato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. nella misura del 4 per cento, per ciascuno anno, delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 4.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1 pari complessivamente a lire 10.000 milioni si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 3.400 milioni, relativo all'anno 1993, quanto a lire 3.100 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1 e quanto a lire 300 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del medesimo cap. 5100101, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 1;

b) per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione per l'importo di lire 3.300 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, a carico del cap. 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 1, dell'elenco 1.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'art. 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1993, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 3211103 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 3.400 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 3.400 milioni.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1993

RECCHI

94R0057

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 36.

Approvazione del rendiconto generale dell'amministrazione per l'anno 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 94 del 31 dicembre 1993)

(Omissis).

94R0058

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1993, n. 37.

Costituzione del fondo regionale per l'assistenza tecnica e servizi alle imprese artigiane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 94 del 31 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. In attuazione della L.R. 21 novembre 1974, n. 42 è istituito un fondo speciale, destinato ad agevolare l'organizzazione della domanda e dell'offerta di servizi alle imprese artigiane volti ad assicurare il rinnovamento tecnico e tecnologico, l'assistenza organizzativa manageriale e finanziaria, il trasferimento di informazioni relative e normative nazionali e comunitarie, la commercializzazione dei prodotti.

2. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è stabilita in lire 100 milioni per l'anno 1993 e 800 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995; per gli anni successivi la dotazione sarà stabilita con la legge di approvazione del bilancio.

3. Al fondo speciale possono confluire contributi deliberati dalle camere di commercio, da enti pubblici o privati, per il finanziamento generale o per parti del programma di cui all'articolo 3.

Art. 2.

1. Il fondo speciale è attribuito alla Finanziaria regionale Marche e sarà gestito attraverso un comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto:

a) dal presidente della Finanziaria regionale Marche che lo presiede o da un suo delegato;

b) dall'assessore regionale all'artigianato o da un suo delegato;

c) dal presidente dell'unione regionale delle camere di commercio;

d) da un rappresentante delle associazioni regionali dell'artigianato rappresentante nel CNEL ed operanti nella regione, designato di comune accordo;

e) da un rappresentante delle organizzazioni regionali dei lavoratori, designato di comune accordo tra loro.

Art. 3.

1. L'utilizzo del fondo speciale è subordinato all'approvazione da parte della giunta regionale di un programma annuale di interventi, predisposto dal comitato di cui al precedente articolo 2.

2. Il programma deve indicare:

a) gli obiettivi che si intendono raggiungere;

b) gli impegni finanziari previsti, la relativa copertura e le eventuali contribuzioni disposte, per il raggiungimento degli obiettivi, da altri enti pubblici o privati;

c) le risorse professionali attraverso cui si realizza il programma;

d) gli elementi valutativi dell'interesse per le imprese artigiane e per le loro forme associative a fruire degli interventi previsti nel programma;

e) gli eventuali programmi delle organizzazioni artigiane a promuovere fra le imprese del settore la diffusione dei servizi realizzati anche attraverso la creazione di «portelli» di accoglienza ed informazione rivolti alle imprese;

f) le modalità di erogazione dei servizi, con l'indicazione dell'eventuale onere finanziario a carico delle imprese artigiane che vi fanno ricorso;

g) il concorso eventuale dei centri di assistenza tecnica partecipati dalla Finanziaria regionale Marche.

3. In sede di prima attuazione il programma deve essere predisposto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 28 febbraio di ogni anno.

4. Il programma deve essere approvato dalla giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal suo ricevimento termine oltre il quale si intende tacitamente approvato.

Art. 4.

1. Il programma di cui al precedente articolo 3 può essere attuato direttamente dalla Finanziaria regionale Marche S.p.a. o mediante convenzioni apposite da stipularsi con i centri di servizio da essa partecipati e con consorzi di imprese artigiane costituiti nelle forme previste dalla legge 443/1985.

2. Qualora il programma sia attuato in una delle forme diverse da quella diretta, la Finanziaria può erogare il 50 per cento dell'importo previsto all'inizio della realizzazione e il restante 50 per cento alla presentazione della documentazione di spesa che sarà prevista nella convenzione stipulata.

3. La mancata o parziale realizzazione del programma comporta l'obbligo di restituire l'eventuale contributo erogato e non utilizzato.

Art. 5.

1. La Finanziaria regionale Marche deve presentare alla giunta e al consiglio regionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione consuntiva sull'attività realizzata.

2. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. nella misura del 4 per cento delle somme stanziante con la presente legge.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995 rispettivamente la spesa di lire 100 milioni, 800 milioni e 800 milioni.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'onere di lire 100 milioni relativo all'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 3, elenco 1;

b) per gli oneri di lire 800 milioni relativi a ciascuno degli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico dello stesso capitolo 5100101 all'uopo utilizzando quota parte della proiezione pluriennale dell'accantonamento di cui alla partita 1, elenco 1, quanto a lire 700 milioni e dell'accantonamento di cui alla partita 3 del medesimo elenco 1, quanto a lire 100 milioni.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1993 a carico del capitolo 3111112 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Finanziamenti alla Finanziaria regionale Marche S.p.a. per la costituzione di un fondo per l'assistenza tecnica e servizi alle imprese artigiane» lire 100 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993 sono ridotti di lire 180 milioni.

Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 27 dicembre 1993

RECCHI

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 1.

Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20 sulla costituzione del fondo regionale per l'assistenza finanziaria e per la garanzia dei fidi a breve e medio termine.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 5 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO
HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20, destinato ad agevolare le operazioni di «leasing mobiliare», l'accesso al credito a breve e medio termine, a facilitare l'accesso a nuovi strumenti finanziari da parte delle piccole imprese, così come definite dalla legge n. 317/1991 e delle imprese artigiane, nonché le azioni previste dalle direttive e dai regolamenti comunitari, è affidato in gestione alla Finanziaria Regionale Marche un finanziamento di lire 8.100 milioni per il quinquennio 1993-1997 con quote annuali di lire 1.300 milioni per il 1993 e lire 1.700 milioni per gli anni dal 1994 al 1997.

2. Settecento milioni di ciascuna quota annuale sono utilizzati prioritariamente per il concorso sugli interessi dei mutui, della durata massima di cinque anni, contratti dalle imprese di produzione di cui al comma 1 con sede legale nella regione Marche ed ivi operanti, che assumano lavoratori a tempo indeterminato provenienti dalle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 e che nel triennio precedente non abbiano proceduto a diminuzione di personale.

3. Le imprese di cui al comma 2 usufruiscono di un ulteriore abbattimento del tasso di interesse di 2,5 punti.

4. I contributi in conto interesse disposti a qualsiasi titolo a favore delle imprese dovranno essere erogati dalla Finanziaria Regionale Marche e dagli altri soggetti eventualmente delegati, direttamente agli istituti di credito convenzionati. Le imprese corrisponderanno a tali istituti di credito solo il tasso di interesse già ridotto della percentuale agevolata concessa.

Art. 2.

1. Il criterio e le modalità del riparto e dell'utilizzazione del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria Regionale Marche, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il rapporto previsionale sull'utilizzo del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1, la relazione semestrale ed il relativo rendiconto, devono essere presentati nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1989, n. 20.

Art. 3.

1. Per la copertura delle spese di gestione ed attuazione della presente legge è fissato un contributo a fondo perduto alla Finanziaria Regionale Marche S.p.a. nella misura del 4 per cento del finanziamento di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 1 è autorizzato un limite di impegno quinquennale di lire 1.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, pari complessivamente a lire 8.100, milioni si provvede nel modo che segue:

a) per l'onere di lire 1.300 milioni, relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco 1;

b) per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione per l'importo di lire 3.400 milioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, a carico del cap. 5100101 all'uopo utilizzando le proiezioni per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 1 dell'elenco I;

c) per gli anni 1996 e 1997 mediante impiego di quota parte delle entrate tributarie.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto dell'art. 1 sono iscritte:

a) per l'anno 1993, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 3211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 1.300 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 1.300 milioni.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 3 gennaio 1994

RECCHI

94R0060

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1994, n. 2.

Assesamento del bilancio 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 1 del 5 gennaio 1994)

(Omissis).

94R0061

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1994, n. 3.

Interventi a favore degli emigrati, degli immigrati, dei rifugiati, degli apolidi, dei nomadi e delle loro famiglie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 2 del 13 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Marche, nell'ambito delle finalità fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso sociale, in armonia con la legislazione statale vigente in materia e con la normativa comunitaria, in collaborazione con i competenti organi dello Stato ed anche in coordinamento con le altre regioni, riconosce e tutela i diritti umani e la libertà fondamentali dei cittadini marchigiani emigrati. A tal fine, la regione: promuove o svolge iniziative e interventi per favorire ed agevolare il rientro dei marchigiani emigrati e delle loro famiglie, il loro inserimento o reinserimento nel tessuto sociale ed economico della regione (Atua forme di solidarietà volte a conservare e tutelare tra gli emigrati ed i loro discendenti il valore dell'identità della terra d'origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con le Marche.

2. La regione Marche, negli ambiti di propria competenza e delle finalità fissate dal proprio Statuto, in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, in particolare con la legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, promuove iniziative dirette alla rimozione degli ostacoli all'inserimento socio-economico degli stranieri anche minori immigrati, rifugiati, apolidi, nomadi e loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche e al superamento delle difficoltà specifiche inerenti le condizioni di svantaggio sociale degli stessi.

3. La regione inoltre promuove iniziative perché siano riconosciuti agli immigrati extracomunitari, ai rifugiati ed alle loro famiglie, che risiedono nel territorio della regione Marche, tutti i diritti secondo i principi ispiratori della Costituzione, nonché le libertà sancite dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Ne promuove altresì l'inserimento in condizioni di pari opportunità nella società civile regionale, tutela l'identità linguistica, culturale, religiosa, e i legami con la nazione di origine, promuove forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela.

Art. 2.

Destinatari

1. Le providenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono riferiti agli emigrati marchigiani per origine e/o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro dipendente o autonomo non inferiore a tre anni, considerato un anno intero il periodo continuativo superiore a sei mesi e che non siano rientrati da più di tre anni, considerando la residenza all'atto del rientro. La permanenza all'estero deve risultare da certificazioni delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da enti previdenziali stranieri o italiani, o, in mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Sono altresì considerati emigrati i figli e i coniugi di chi abbia acquistato la qualifica di emigrato ai sensi della presente legge. Qualora gli emigrati rientrano a causa di infortunio, malattia professionale gravemente invalidante o per il verificarsi di eventi socio-politici tali da determinare pericolo o pregiudizio per la loro permanenza nei paesi di immigrazione, si prescinde dal requisito della permanenza di tre anni all'estero.

2. Le providenze e gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati altresì a:

- a) cittadini immigrati nella regione Marche in regola con il permesso di soggiorno;
- b) rifugiati in possesso dello status di rifugiato e le loro famiglie;
- c) figli, anche minori, i genitori e i coniugi dei cittadini stranieri immigrati, anche se hanno raggiunto nelle Marche il capofamiglia in tempi successivi purché in regola con il permesso di soggiorno;
- d) gli apolidi e nomadi;
- e) i minori stranieri non accompagnati da genitori e/o familiari.

Art. 3.

Programma annuale

1. La giunta regionale, su proposta della consulta e del comitato di presidenza di cui ai successivi articoli 5 e 10, propone al consiglio regionale entro il 31 dicembre il programma annuale di interventi previsti dalla legge da realizzarsi nell'anno successivo.

2. Il consiglio regionale approva il programma entro il 28 febbraio di ogni anno.

3. Nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle providenze e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare ad ogni singolo intervento ed i criteri per la predisposizione ed erogazione dei servizi di competenza dei comuni.

Art. 4.

Finanziamento del programma

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma, vengono utilizzate risorse finanziarie disposte da:

- a) finanziamenti regionali per interventi nel campo dell'emigrazione e dell'immigrazione;

- b) finanziamenti regionali o statali per interventi settoriali;
 c) contributi o finanziamenti comunitari o di altra fonte internazionale;
 d) contributi o finanziamenti statali specificatamente destinati al settore dell'emigrazione e immigrazione.

Art. 5.

Consulta regionale

1. Presso la giunta regionale è istituita, con decreto del presidente della giunta, la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione, i cui compiti sono specificati al successivo art. 7.

Art. 6.

Composizione della consulta regionale

1. La consulta è composta da:
- tre consiglieri regionali;
 - un rappresentante delle amministrazioni provinciali designati dalla sezione regionale dell'unione provinciale d'Italia;
 - un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla sezione regionale dell'associazione nazionale comuni italiani;
 - un rappresentante delle comunità montane designate dalla sezione regionale dell'unione nazionale comuni ed enti montani;
 - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
 - un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni degli industriali, artigiani, commercianti e coltivatori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale designati dalle rispettive organizzazioni regionali, d'intesa tra loro;
 - un rappresentante esperto in materia di emigrazione ed immigrazione designato dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;
 - un rappresentante della direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri;
 - un rappresentante della sovrintendenza scolastica regionale per le Marche;
 - i componenti delle due sezioni delle consulte di cui all'art. 8;
 - un rappresentante della questura del capoluogo regionale.

2. Il presidente della giunta o un suo delegato fa parte di diritto della consulta.

3. Le funzioni di presidente sono svolte da un membro della consulta eletto dalla stessa.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di livello non inferiore all'ottavo e equiparato, individuato dalla giunta regionale.

5. I componenti della consulta di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), decidono con il venir meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organismi che li hanno designati.

Art. 7.

Compiti della consulta

1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione ha il compito di:

- proporre:
 - il programma annuale di cui all'art. 3;
 - l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nel settore;
 - gli interventi — nell'ambito delle competenze regionali — di carattere economico, culturale e sociale a favore di emigrati, stranieri immigrati, rifugiati e nomadi;
 - l'effettuazione di studi, ricerche e indagini sul fenomeno migratorio;

a) gli incontri e iniziative riguardanti l'emigrazione e l'immigrazione, anche in collaborazione con le consulte di altre regioni ed enti, con il Governo e gli organismi comunitari;

b) esprimere pareri:

b1) su argomenti sottoposti all'esame della consulta stessa dai competenti organi della regione;

b2) su iniziative e provvedimenti formulati da singoli settori della giunta regionale sui problemi degli emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi;

c) ratificare le decisioni del comitato di presidenza della consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione;

d) segnalare alla giunta regionale iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i principali bisogni in campo culturale, scolastico, sanitario e abitativo;

e) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto all'esame della stessa consulta dai competenti organi della regione;

f) pronunziare un'adeguata informazione tra gli emigrati e gli immigrati sulle condizioni di vita e di occupazione nella regione.

Art. 8.

Sezioni della consulta

1. La consulta si articola in due sezioni:

- una sezione per i problemi dell'emigrazione;
- una sezione per i problemi dell'immigrazione.

2. Le due sezioni, dirette ciascuna da un coordinatore designato dal presidente della consulta e nominato con decreto del presidente della giunta regionale e scelto tra i consultori, si riuniscono separatamente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 9, per affrontare le questioni di proprio interesse.

3. Fanno parte delle due sezioni:

a) sezione emigrazione:

a1) il coordinatore della sezione;

a2) un rappresentante per ogni associazione degli emigrati marchigiani all'estero, fino ad un massimo di dieci, designati dalle proprie organizzazioni operanti all'estero;

a3) cinque rappresentanti delle organizzazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative e operanti a livello regionale, che svolgano attività in Italia e all'estero a favore degli emigrati e delle loro famiglie favorendo la presenza di ex-emigrati;

a4) tre rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati e le loro famiglie, operanti a livello nazionale, maggiormente rappresentativi;

b) sezione immigrazione:

b1) il coordinatore della sezione;

b2) otto rappresentanti dei lavoratori e/o studenti stranieri extra-comunitari immigrati nella regione, su designazione delle associazioni maggiormente rappresentative esistenti nelle Marche;

b3) cinque rappresentanti dei centri di prima accoglienza e di servizi per immigrati designati dai comuni;

b4) tre rappresentanti delle comunità di nomadi;

b5) tre rappresentanti degli istituti di patronato maggiormente rappresentativi e di assistenza sociale che operano a favore degli immigrati, rifugiati e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio della regione Marche.

3. Per ciascun rappresentante delle due sezioni della consulta può essere nominato anche un sostituto con le stesse modalità di nomina degli effettivi.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare e la consulta di cui all'art. 5, definisce specifiche modalità di individuazione delle rappresentanze di cui ai precedenti commi 1 e 2, da attuarsi anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività interessate.

Art. 9.

Costituzione della consulta regionale

1. La consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione è costituita all'inizio di ogni legislatura regionale entro novanta giorni dall'insediamento della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza del consiglio regionale.
2. Il presidente della giunta regionale previa deliberazione del consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione.
3. A tal fine il presidente della giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui all'art. 6, la designazione dei membri di rispettiva competenza.
4. Le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
5. Trascorso tale termine il presidente della giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte comunque salve le successive integrazioni.
6. I componenti della consulta svolgono le loro funzioni fino al rinnovo della consulta stessa.
7. Alla sostituzione per qualunque causa dei componenti della consulta si provvede con le stesse modalità relative alla loro nomina.
8. Il presidente della consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessate agli argomenti posti in esame: la consulta può avvalersi per l'esame di particolari problematiche dell'apporto di gruppi di lavoro appositamente costituiti.
9. Il presidente della consulta convoca e presiede la consulta stessa almeno ogni quattro mesi.
10. Le riunioni della consulta sono valide allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.
11. La consulta può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
12. La consulta adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento, limitatamente agli aspetti non previsti nel presente articolo e le modalità di elezione del comitato di presidenza di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Comitato di presidenza

1. Nella sua prima seduta la consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione provvede alla costituzione del comitato di presidenza che è composto dal presidente della stessa, che la presiede, e da dieci membri eletti tra i componenti della consulta, di cui un vicepresidente e un segretario.
2. La durata in carica del comitato di presidenza coincide con quella della consulta.
3. Il comitato di presidenza:
 - a) collabora con proposte e pareri alla predisposizione del programma di attività della consulta e alla sua realizzazione;
 - b) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali e con le associazioni interessate ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione;
 - c) esprime pareri urgenti alla consulta;
 - d) svolge funzioni di rappresentanza della consulta;
 - e) fissa la convocazione e l'ordine del giorno della consulta.

Art. 11.

Interventi

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge e con le disponibilità finanziarie determinate dall'art. 20, sono predisposti, anche avvalendosi degli enti locali e delle associazioni degli emigrati e degli immigrati ed in concorso anche con i programmi locali, nazionali e comunitari a favore degli emigrati, dei rimpatriati, degli immigrati, dei rifugiati, dei nomadi e delle loro famiglie, gli interventi di cui agli articoli seguenti.

Art. 12.

Contributi in conto capitale

1. La regione eroga contributi agli emigrati, agli immigrati, ai rifugiati e ai nomadi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, che intendano avviare, nel territorio regionale, attività produttive in forma singola, cooperativa, in materia di agricoltura, artigianato, commercio e turismo.
2. Il contributo, in conto capitale, è concesso per investimenti finalizzati allo svolgimento dell'attività e secondo le indicazioni contenute nel programma annuale di cui all'art. 3. Le modalità di presentazione delle domande e i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo sono stabiliti dalla giunta regionale.

Art. 13.

Recupero e risanamento edilizio

1. La regione concede contributi straordinari ai comuni, consorzi di comuni, enti pubblici e privati per opere di recupero e di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di emigrati, immigrati, rifugiati e nomadi. In questo ambito possono essere recuperate abitazioni nei centri storici, abitazioni rurali, abitazioni di enti, associazioni private lasciate libere e inutilizzate.
2. Nel rispetto dell'art. 8 della Costituzione, riconoscendo ai cittadini stranieri immigrati extracomunitari il diritto di professare il proprio credo religioso, la regione in accordo con gli enti locali promuove il reperimento di locali per l'esercizio del culto.

Art. 14.

Viaggi di studio e turismo sociale

1. La regione, anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, associazioni, enti e istituzioni, cura al fine di consentire la conoscenza diretta delle Marche, l'organizzazione di soggiorni culturali e viaggi studio dei figli degli emigrati ed immigrati e promuove iniziative di turismo sociale per gli emigrati anziani, e per i familiari degli immigrati.
2. La giunta regionale in particolare promuove ed attua all'estero interventi che mirano a diffondere tra le comunità marchigiane esistenti nei singoli Stati la conoscenza della regione, della sua storia e della sua cultura.

Art. 15.

Iniziative e attività culturali

1. La regione favorisce le attività culturali dirette a conservare e tutelare tra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore della identità culturale della terra di origine e a rinsaldare i rapporti culturali con le Marche. A tal fine la regione, di intesa con il governo, promuove e favorisce la realizzazione, nei paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine marchigiana e in particolare dei giovani discendenti dei marchigiani emigrati, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale delle Marche.
2. La regione favorisce iniziative ed attività dirette a conservare e tutelare il valore e l'identità culturale degli immigrati, dei rifugiati e delle comunità nomadi agevolandone anche l'associazionismo.
3. La regione favorisce altresì l'integrazione tra gli immigrati, rifugiati, le comunità dei nomadi e la popolazione marchigiana attraverso specifiche iniziative volte alla conoscenza delle tradizioni e della cultura marchigiana.
4. Tali iniziative potranno essere assunte anche in collaborazione con altre regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, altre istituzioni culturali e le associazioni degli emigrati all'estero riconosciute dalla consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione.

Art. 16.

Informazione, indagine e ricerca

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la giunta regionale promuove, favorisce e attua attività sociali, culturali, di informazione anche attraverso la pubblicazione e la diffusione di periodici o di altri stampati e l'uso di mezzi audiovisivi, promuovendone l'utilizzo a tal fine da parte dei comuni.

2. La giunta regionale, su proposta della consulta, è autorizzata ad effettuare indagini e ricerche finalizzate alla programmazione degli interventi di cui alla presente legge, nonché alla migliore conoscenza dei fenomeni migratori.

Art. 17.

Centri di accoglienza e di servizi

1. La regione promuove e sostiene l'istituzione da parte dei comuni, dei centri di accoglienza e di servizi, operanti sul territorio regionale, per l'assistenza agli immigrati, rifugiati, apolidi e le loro famiglie al fine di facilitare l'accesso ai servizi socio-assistenziali, l'inserimento nelle comunità locali e la corretta fruizione dell'organizzazione amministrativa.

2. Per la gestione dei centri di accoglienza e di servizi, i comuni possono convenzionarsi con le associazioni di volontariato di comprovata e esperienza nell'attività di assistenza agli immigrati nonché con associazioni riconosciute nell'albo di cui al successivo art. 23.

3. I centri di accoglienza e i centri di servizi sono ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. La giunta regionale, sentita la consulta, annualmente definisce i criteri per l'individuazione dei centri da costituire e/o sostenere dietro richiesta dei comuni interessati.

Art. 18.

Aree di sosta e transito

La regione promuove e sostiene l'istituzione, da parte dei comuni singoli o associati, delle aree di sosta per i nomadi. Le aree di sosta devono comprendere un numero minimo di 16 piazzole della superficie minima di 120 mq, ciascuna al netto dei servizi. L'area-sosta deve essere dotata delle opere di urbanizzazione primaria oltre che dei servizi igienici e di lavanderia, docce, recinzioni, telefono pubblico, verde pubblico con area giochi per bambini, contenitori per rifiuti solidi urbani. L'ubicazione dell'area-sosta deve essere individuata, sentite le rappresentanze locali dei nomadi, in modo da evitare qualsiasi forma di emarginazione e da facilitare l'accesso ai servizi pubblici e la partecipazione dei nomadi alla vita sociale. Ai fini della presente legge, ove il nomade non elegga diverso domicilio, l'area-sosta è da considerarsi come effettivo domicilio del nomade.

2. La regione promuove e sostiene inoltre l'istituzione da parte dei comuni singoli e associati delle aree di transito. Tali aree costituite da un massimo di 10 piazzole devono essere dotate di servizi igienici. La permanenza nell'area di transito non deve superare i tre giorni ad eccezione dei casi di ricovero ospedaliero di uno dei membri della famiglia.

3. I comuni singoli e associati assicurano il funzionamento delle aree-sosta e di transito favorendone l'autogestione da parte degli utenti e con l'eventuale apporto, disciplinato da apposita convenzione, di associazioni di volontariato che operano in favore dei nomadi.

4. Gli enti di cui al comma 3 stabiliscono con proprio regolamento i criteri di utilizzazione delle aree di sosta e transito. Stabiliscono altresì le modalità del concorso degli utenti alle spese per il relativo funzionamento e alle spese per il consumo energetico.

5. La vigilanza igienico-sanitaria delle aree è garantita dalle unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 19.

Sostegni per il diritto allo studio

1. La regione tramite i comuni assicura:

a) l'inserimento nell'ordinamento scolastico nazionale dei minori figli di emigrati, immigrati, rifugiati, nomadi ed apolidi. Può estendere tale intervento ai minori provenienti dai paesi extracomunitari giunti in Italia per adozione o in adozione, nel primo anno di permanenza;

b) il superamento di difficoltà specifiche dei detti soggetti predisponendo ed erogando sia nell'ambito delle normali attività scolastiche, sia in collegamento alle stesse, svolte a livello di distretto scolastico e sempre nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica, contributi per i servizi necessari quali: assistenza per agevolare la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi di lingue e cultura italiana, corsi di alfabetizzazione per adulti.

2. La regione istituisce ed eroga in assenza di analoghi contributi o provvidenze a favore degli emigrati, degli stranieri immigrati, dei rifugiati, degli apolidi e dei loro familiari in stato di bisogno:

a) assegni di studio per favorire la frequenza di corsi universitari nelle Marche, o, ove detti corsi non fossero presenti nelle Marche, anche al di fuori del territorio regionale;

b) assegni di studio a favore dei figli di emigrati marchigiani in stato di bisogno residenti all'estero, per la frequenza nelle Marche di scuole pubbliche o parificate di ogni grado, di corsi di specializzazione anche postuniversitaria.

3. L'istituzione dei contributi, i criteri di assegnazione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati dalla giunta regionale attraverso il programma annuale di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 20.

Spese di viaggio, trasporto delle salme, permanenza temporanea

1. La regione attua tramite i comuni interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati, degli immigrati e loro familiari in disagiate condizioni economiche che rientrano definitivamente o risiedono regolarmente nelle Marche, concedendo in particolare:

a) contributi a titolo di concorso per le spese di viaggio sostenute per sé e per i propri familiari;

b) contributi a titolo di concorso nelle spese di trasporto delle salme, purché in assenza di analogo contributo da parte di altri enti, organizzazioni o istituzioni varie, ai paesi di origine;

c) contributi agli emigrati e loro familiari a titolo di concorso nelle spese sostenute nella temporanea permanenza nelle Marche per motivi familiari o di salute purché in assenza di analogo contributo.

2. La regione promuove e attua iniziative volte al reinserimento degli immigrati nei paesi di origine anche mediante convenzioni con altri enti e organizzazioni private.

Art. 21.

Formazione e riqualificazione professionale

1. Per favorire l'inserimento lavorativo degli immigrati e dei nomadi la regione, sentita l'agenzia per l'impiego, la C.R.I. e l'ufficio regionale del lavoro, tenuto conto anche delle esigenze dei diversi settori produttivi, organizza, anche in accordo con le province, enti ed istituzioni pubbliche e private e le scuole edili, corsi di qualificazione, riqualificazione ed inserimento lavorativo per immigrati, rifugiati e nomadi. Per favorire la frequenza di tali corsi, d'intesa con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, possono essere organizzati corsi:

a) per riqualificazioni durante l'orario di lavoro, in alcune giornate al mese per gli immigrati, rifugiati e o nomadi già occupati prevedendo contributi alle imprese interessate;

b) per immigrati, rifugiati e o nomadi disoccupati corsi di inserimento al lavoro con l'istituzione di assegni di studio la cui entità sarà stabilita a seconda delle tipologie e della durata del corso stesso.

Art. 22.

Interventi socio-assistenziali

1. Tutti gli interventi previsti per i cittadini italiani sono previsti anche per i destinatari della presente legge sulla base delle leggi nazionali vigenti.

Art. 23.

Tutela dell'associazionismo e istituzione dell'albo

1. La regione riconosce e sostiene le funzioni di servizio sociale, culturale, ricreativo e assistenziale svolte dalle associazioni che prevalentemente operano sul territorio regionale con carattere di continuità a favore degli emigrati e degli stranieri immigrati, rifugiati e nomadi e delle loro famiglie.

2. A tal fine è istituito presso l'assessorato regionale preposto ai problemi dell'emigrazione e dell'immigrazione, l'albo delle associazioni che operano per gli emigrati e per gli stranieri immigrati.

3. A tale albo sono iscritti su conforme parere del comitato di presidenza della consulta regionale dell'emigrazione e della immigrazione, le associazioni a carattere regionale o nazionale, che operano con continuità da almeno tre anni per gli emigrati e due anni per gli immigrati e che offrono affidamento sulla base della loro rilevanza e di documentata attività in favore degli emigrati o degli immigrati e delle loro famiglie.

4. Per ottenere l'iscrizione le associazioni di cui al comma 3 debbono avanzare domanda al presidente della giunta regionale corredata da:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) documentazione da cui risulti che le proprie strutture organizzative sono idonee ad assicurare lo svolgimento della loro funzione nei confronti degli emigrati o degli immigrati, in particolare dovranno essere indicate le sedi all'estero, nelle altre regioni, nella regione Marche e la loro struttura, la composizione, le modalità di nomina e la scadenza dei loro organi direttivi;
- c) relazione documentata sull'attività svolta, in particolare nella regione Marche, fra e per gli emigrati o gli immigrati risalente almeno al triennio precedente la domanda per gli emigrati e ad un anno per gli immigrati.

5. Alle associazioni iscritte nell'albo di cui al comma 2 del presente articolo, la giunta regionale può concedere, sentita la consulta, sovvenzioni annuali destinate a sostenere lo svolgimento dell'attività in favore degli emigrati o degli immigrati della regione e delle loro famiglie.

6. I soggetti destinatari delle sovvenzioni debbono far pervenire al competente assessorato una relazione periodica sull'attuazione delle iniziative. Una relazione finale a corredo del rendiconto della spesa munito di idonei documenti giustificativi, una dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione che non vengono percepite sovvenzioni fisse da parte dello Stato.

7. Le associazioni che hanno già ottenuto l'iscrizione presso il registro regionale del volontariato, possono a richiesta, previa presentazione della documentazione integrativa prevista dal presente articolo, chiedere l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.

8. È istituito l'albo regionale delle associazioni di cittadini extracomunitari operanti nella regione Marche. Le associazioni riconosciute possono essere costituite:

- a) per singola nazionalità dei paesi di provenienza;
- b) multietniche in quanto comprendenti immigrati provenienti da diversi paesi e non associati anche di cittadinanza italiana che non debbono però superare il cinquanta per cento di tutti i soci;
- c) sotto forma di coordinamento e/o federazioni di associazioni di cui ai punti a) e b).

Possono essere inserite nell'albo regionale sia le associazioni, costituite con atto notarile che le altre, purché abbiano un regolare statuto, fermo restando che le associazioni che possono nominare propri rappresentanti nella consulta, come previsto dall'art. 8, sono solamente quelle costituite con atto notarile.

Art. 24.

Diplomi di benemerenzia

I. La giunta regionale, sentito il comitato di presidenza della consulta, conferisce annualmente diplomi di benemerenzia agli emigrati marchigiani che hanno onorato il nome delle Marche nel mondo.

Art. 25.

Difensore civico

I. I destinatari della presente legge possono avvalersi dell'ufficio del difensore civico previsto dalla legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29.

Art. 26.

Disposizioni finanziarie

I. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la ulteriore spesa di lire 700 milioni e la spesa di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. Per ciascuno degli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci, in conformità al disposto di cui all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

3. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede:

- a) per l'onere di lire 700 milioni relativo all'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla paragrafo 10 dell'elenco I;
- b) per l'onere di lire 700 milioni relativo a ciascuno degli anni 1994 e 1995 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte a carico del cap. 4251102 del bilancio pluriennale 1993-1995 adottato ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15;
- c) per gli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di quota parte dei finanziamenti spettanti alla regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte:

- a) per l'anno 1993 in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 4251102 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, per l'importo di lire 700 milioni;
- b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono ridotti di lire 700 milioni.

Art. 27.

Norme transitorie e finali

I. I componenti della consulta e del comitato di presidenza nominati ai sensi della legge regionale n. 40/1988 restano in carica fino alla scadenza dell'attuale consiglio regionale.

Art. 28.

Abrogazione

I. La legge regionale 2 novembre 1988, n. 40 è abrogata.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 5 gennaio 1994

RECCIII

94R0062

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1993, n. 50.

Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 104 del 10 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. *Finalità*

I. La Regione del Veneto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, della Convenzione di

Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole.

2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conformi alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie elencate nell'allegato 1 delle citate direttive.

Art. 2.

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di controllo previsti dalla presente legge.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro dalla legge n. 157/1992 e quelle delegate dalla presente legge.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.

4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti specializzati di ricerca nonché delle associazioni venatorie e di protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali agricole.

Art. 3.

Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria

1. Per lo svolgimento delle funzioni relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:

- l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
- gli assessori provinciali competenti in materia;
- tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 157/1992, esistente nella Regione;
- quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a livello regionale;
- un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

- un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
- un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
- il dirigente del dipartimento regionale competente.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l'indennità prevista dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da:

- l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede;
- tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente nella Provincia;
- tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare e vallivo, per le Province che comprendano tali territori;

- il dirigente della struttura competente.

4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti strutture delle rispettive amministrazioni.

Art. 4.

Cattura temporanea e inanellamento

1. A norma dell'articolo 3 della legge n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS, può autorizzare, gli istituti scientifici, delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed etnologia, al fine di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale dall'INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare preventivamente alla Provincia competente per territorio le località, i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed inanellamento.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.

5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995 sentito l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale qualificato e valutato idoneo dall'INFS. La cattura per cessione a fini di richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992.

6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice progressivo all'anumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.

7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.

9. È vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.

10. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizie all'INFS, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare l'Istituto.

11. È fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione: è altresì vietato produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica.

12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate da inviarsi, tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979.

Art. 5.

Soccorso della fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli interventi necessari.

2. Al fine di dare attuazione al comma 6 dell'articolo 4 della legge n. 157/1992, le Province possono stipulare convenzioni con gli organi di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per operazioni di soccorso di animali in difficoltà. In caso di animali feriti, possono stipulare, sentito l'INFS, convenzioni con istituti scientifici, associazioni protezionistiche e venatorie, finalizzate alla cura degli animali stessi, alla loro temporanea detenzione e successiva liberazione e o destinazione.

Art. 6.

Centri sperimentali

1. La Giunta regionale, sentito l'INFS, d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per le finalità di studio, di tutela, ed incremento, della fauna selvatica, presso i territori regionali in rapporto all'ambiente, centri faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio lagunare e vallivo, affidandone a queste Province territorialmente interessate.

Art. 7.

Tassidermia ed imbalsamazione

1. Per la disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei si rinvia al regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 3.

2. L'autorizzazione, di cui all'articolo 1 del regolamento regionale n. 3 1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 157/1992.

Art. 8.

Pianificazione faunistico-venatoria regionale

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incontri produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prolevo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione, faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;

c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d) i criteri, le modalità e per l'attuazione del fondo di cui all'articolo 28 del regolamento di attuazione del piano;

e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informativi del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.

Art. 9.

Piani faunistico-venatori provinciali

1. Le province, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge, predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori, corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle caratteristiche ambientali e territoriali.

2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
- e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnano alla tutela ed al ripristino degli «habitat» naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna;

l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n. 157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la catura da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambienti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'art. 8 della legge n. 157/1992.

n) le procedure di pianificazione sono delegate:

- a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;

- b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei Comprensori;

- c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori, tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

TITOLO II

ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA E DELL'AMBIENTE

Art. 10.

Oasi di protezione

1. Le provincie istituiscono le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla sosta della fauna selvatica.

2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto nel termine di contottanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi 13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.

3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria; le provincie sono delegate a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

4. La gestione delle oasi può essere affidata dalle provincie, mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini.

5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato dalle provincie con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 11.

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le provincie istituiscono le zone di ripopolamento e cattura, destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche i territori di proprietà delle provincie e, previo assenso, della regione e dei comuni e loro consorzi.

3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere affidata dalle provincie, mediante convenzione, preferibilmente ai comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini o ad una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o professionali agricole.

5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è delimitato dalle provincie con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 12.

Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura

1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano faunistico-venatorio, le Provincie sono delegate ad istituire coattivamente oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1992 dall'INFS.

Art. 13.

Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale

1. Le provincie istituiscono i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per il ripopolamento.

2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.

3. Nei centri pubblici, la provincia, sentito l'INFS, può autorizzare il prelievo di specie cacciabili ai fini selettivi o di miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato dalla provincia.

4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate da tabelle, a cura delle Provincie ai sensi dell'articolo 33.

TITOLO III

NORME PER IL PRELIEVO VENATORIO

Art. 14.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonché di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria.

Le province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

- a) le generalità del cacciatore;
- b) la forma di caccia pratica in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
- c) l'ambito territoriale di caccia e/o comprensorio alpino di associazione;
- d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una provincia del Veneto, deve far apporre dalla provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incamerata, nonché degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere di duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. È vietato:

- a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del mullone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
- b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
- c) detenere o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla provincia competente.

Art. 15.

Abilitazione

1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è istituita, in ogni capoluogo di provincia, una commissione alla cui nomina è delegata la provincia stessa.

2. La commissione è composta da:

- a) un dirigente della provincia, esperto in legislazione venatoria, con funzioni di presidente;
- b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati oncotermi.

3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della provincia.

4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l'abilitazione al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la ricevuta del versamento della somma fissata dalle province e aggiornata ogni due anni.

5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova integrativa per la zona Alpi presso la provincia nel cui territorio intendono praticare l'attività venatoria.

6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5 sono riportati nell'Allegato A alla presente legge.

7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157/1992.

Art. 16.

Calendario venatorio

1. Il calendario venatorio è approvato dalla giunta regionale sentito l'INFS e le province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale indica:

a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo 18, della legge n. 157/1992;

b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;

c) il carnicere massimo giornaliero e stagionale;

d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

3. La giunta regionale, anche su richiesta delle province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 157/1992 per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del sopraddetto articolo 18.

4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, le province pubblicano e divulgano calendari venatori ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le province, il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve.

5. Le province, con il provvedimento di cui al comma 4, nella predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non comprese nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.

Art. 17.

Controllo della fauna selvatica

1. Il presidente della giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la tutela della fauna di cui alla lettera *m*), comma 2, articolo 9, sono delegate ad esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente della provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficienza dei predetti metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 157/1992. La somministrazione di farmaci alla fauna selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera *a*), comma 1 dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo veterinario.

Art. 18.

Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia

1. Le province, entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 8, istituiscono le zone di cui alla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei comitati degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle aziende faunistiche venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due, per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.

Art. 19.

Esercizio della caccia in forma esclusiva

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene riportata nel tesserino di cui all'articolo 14.

3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è presentata richiesta di modifica.

Art. 20.

Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera *b*), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. Le province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ovvero si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

- a)* residenti nel comune ove collocato l'appostamento;
- b)* residenti nella provincia;
- c)* residenti nella regione;
- d)* altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cultura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, né la caccia da appostamento al beccacchio sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.

Art. 21.

Ambiti territoriali di caccia

1. Le province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'art. 8, sono delegate ad istituire gli ambiti territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.

2. L'ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'ambito:

- a) il presidente;
- b) il comitato direttivo;
- c) l'assemblea dei soci;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

4. Lo statuto dell'ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'art. 8.

5. Il comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato dalla provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o presenti nell'ambito stesso ed è composto da:

- a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale;
- b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
- d) due rappresentanti della provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.

6. partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli «habitat», provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
- b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
La differenza delle colture deve essere tale da consentire la riproduzione della fauna selvatica.
- e) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- f) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pastorazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli appostamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi preventivamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'art. 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'art. 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai comitati direttivi degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a lire 100.000, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei comprensori alpini.

13. Il comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'art. 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla provincia, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'art. 33 a cura del comitato direttivo.

Art. 22.

Iscrizione all'ambito

1. Il cacciatore, che intenda iscriversi ad un ambito, deve farne richiesta al presidente della provincia competente per territorio, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, versando la quota, di cui al comma 11 dell'art. 21. Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri ambiti. La provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente l'assegnazione all'ambito sulla base della richiesta che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell'ambito;
- b) essere residenti nel territorio dell'ambito con preferenza a coloro che posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria;
- c) essere residenti in ambiti limitrofi;
- d) essere residenti nella provincia ove ricade l'ambito;
- e) essere residenti nelle altre province del Veneto.

2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è iscritto dal comitato direttivo dell'ambito nell'elenco dei soci.

3. È fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta in altri ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi comitati direttivi.

4. Il comitato direttivo dell'ambito può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle disposizioni contenute nello statuto.

Zona faunistica delle Alpi

1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, su proposta delle Province interessate, a determinare i confini della zona faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di contenzionamento provvedono le Province.

3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali, le Province svolgono le funzioni tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere:

- a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
- b) l'impiego dei cani da caccia;
- c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio di gestione a seconda della specie;
- d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da parte della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le specie della tipica fauna alpina;
- e) l'individuazione di densità minime delle specie cacciabili della selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato alcun prelievo venatorio;
- f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo selettivo e di assestamento faunistico;

g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni animali.

4. Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano le modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:

a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla legge regionale n. 31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;

b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;

c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di densità venatoria;

d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona faunistica delle Alpi;

e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel Comprensorio;

f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica delle Alpi.

5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio della Provincia. È fatta salva la possibilità di accedere previa richiesta ad altri comprensori di altre Province anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.

6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in base alle disposizioni contenute nello statuto.

Art. 24.

Comprensori alpini

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenute conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157/1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21.

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di etichette è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.

Art. 25.

Territorio lagunare e vallivo

1. Il territorio lagunare e vallivo, per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del piano faunistico regionale, di cui all'articolo 8.

2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La Provincia individua appostamenti di caccia, per i quali non è richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992.

3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, usando munizione spezzata.

Art. 26.

Aree contigue a parco

1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue a parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157/1992.

2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale ricadono le aree di cui al comma 1.

Art. 27.

Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia

1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di cui alla lettera e), comma 6, dell'articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia.

2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori agli uffici provinciali delegati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33.

3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato-brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a metri dalla mandria del gregge o dal branco.

4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi interessati, possono effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna selvatica.

Art. 28.

Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria

1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai risarcimenti.

2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera d), comma 5, dell'articolo 8.

3. L'erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.

4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni successivi alla liquidazione.

TITOLO IV
STRUTTURE D'INIZIATIVA PRIVATA

Art. 29.

Aziende faunistico-venatorie

1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea e a quella acquatica.

2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può essere inferiore ad ettari 200 né superiore a 2.000, per quelle istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.

3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che, nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.

5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse, disposte a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base di piani di assetto e di abbattimento.

7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la istituzione dell'Azienda.

8. La concessione delle aziende faunistico-venatorie, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare valliva, non può essere accordata quando la distanza media tra i loro confini sia inferiore a 500 metri e non siano ad altrettanta distanza da zone adibite a parco, a riserve naturali, ad oasi di protezione, a zone di ripopolamento e cattura.

Art. 30.

Aziende agri-turistico-venatorie

1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi, nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 8, sentito l'INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento di fauna.

4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati tutto l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è riportato il numero dei capi abbattuti.

5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria sia svolta da persona in possesso dei requisiti e documenti previsti ai commi 8 e 12 dell'art. 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.

6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della giornata; può altresì stabilire giorni di attività per singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base dei seguenti criteri:

- a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
- b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.

7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.

8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi dell'articolo 33.

Art. 31.

Centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale

1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, sentito l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati, secondo le procedure di cui all'Allegato B alla presente legge.

3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro stesso.

4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel Centro.

6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a cura del concessionario.

Art. 32.

Allevamenti

1. Gli allevamenti previsti da comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o reintroduzione con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice comunicazione alla Provincia.

3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento, l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed un numero progressivo, da riportare nel registro.

4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo, amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3. È consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.

5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati.

6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.

7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati al fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in base alle disposizioni previste, nell'allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.
Tabellazione

1. Le tabelle, da apporsi al fine di delimitare aree, soggette a particolare regime devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.

2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta cm dalla superficie dell'acqua.

3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.

4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è delegata alle province.

2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell'ambiente, possono presentarsi domanda alla Giunta regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo, se occorre, ad integrare il programma.

3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite commissioni istituite con decreto del presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia e composte da:

- a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni di presidente;
- b) un esperto designato dalla Provincia;
- c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni di cui al comma 2.

4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti e il segretario.

5. Ai componenti della commissione di cui al comma 3 competente per ogni seduta l'indennità prevista all'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1981, n. 12.

Art. 35.

Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) a lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni, all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli inalati;
- b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
- c) a lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14;
- d) a lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di allenamento dei cani da caccia di cui all'articolo 18;
- e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell'articolo 20;
- f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
- g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da uccellazione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna selvatica;
- h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da uccellazione;
- i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino;
- l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera i bossoli delle cartucce;
- m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.

2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti non conformi al carnier stabilito per la fauna stanziale previsto dal calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione sono raddoppiati.

3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, sono delegate alle province nel cui territorio sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 10.

Art. 36.

Rapporto sull'attività di vigilanza

1. Le province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale, per gli effetti di cui all'articolo 33 della legge n. 157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza, contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito nonché un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.

Art. 37.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti delle province adottati nell'esercizio delle funzioni, delegati dalla presente legge, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 38.

Tasse di concessione regionale

1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi, all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33.

2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di caccia. L'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.

Art. 39.

Norma finanziaria

1. Le province, ai sensi dell'articolo 38, sono iscritte al cap. 152 dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:

a) per la quota dell'80 per cento alle province che dovranno destinare le assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli interventi a esse attribuiti dalla presente legge;

b) per la quota residua per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2 e 3; all'articolo 2, comma 1; e agli articoli 6 e 28.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:

a) il cap. 75054 denominato «Assegnazione alle province per l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate»;

b) il cap. 75056 denominato «Contributo alle province per la predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle attività agricole»;

c) il cap. 75058 denominato «Spese per iniziative regionali in materia di protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio».

3. Lo stanziamento dei capitoli istituiti dal comma 2 viene determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, o di variazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.

Art. 40.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le leggi regionali 11 agosto 1989, n. 31 e 18 gennaio 1991, n. 3. Sono altresì abrogati i regolamenti regionali 16 agosto 1991, n. 4; 16 agosto 1991, n. 5; 16 agosto 1991, n. 6; 16 agosto 1991, n. 7; 16 agosto 1991, n. 8.

Art. 41.

Norma transitoria

1. Le aree a gestione sociale, istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 e successive modificazioni e del regolamento regionale 16 agosto 1991, n. 6, rimangono in vigore fino all'istituzione degli ambiti territoriali: il rapporto minimo cacciatore e territorio è fissato in una unità ogni 12 etari.

2. Le aziende faunistico-venatorie ed agri-venatorie istituite ai sensi della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31, e successive modificazioni, rimangono in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31 gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.

3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 4, possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti al comma 8 dell'articolo 20, regolarmente denunciati.

4. Il contributo previsto dall'articolo 21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio 1999.

Art. 42.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 9 dicembre 1993

PUPILLO

93R1174

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE

L. EGGE REGIONALE 20 ottobre 1993, n. 22.

«Legge regionale 9 aprile 1993, n. 6 «Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto». Ridelimitazione dei confini».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 144 del 22 ottobre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 aprile 1993, n. 6, è così sostituito:

«Il nuovo Comune di Statte è istituito sul territorio delimitato come riportato negli allegati qui di seguito specificati e facenti parte integrante della presente legge».

1) All. A): cartografia comunale costituita dai quadri di unione dei fogli catastali;

2) All. B): delimitazione dei confini territoriali del comune di Statte ed elenco dei fogli di mappa che compongono il territorio;

3) All. C): elenco delle masserie che ricadono nel territorio di Statte ed elenco delle masserie che circoscrivono il perimetro del territorio di Statte».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 20 ottobre 1993

(Omissis).

SAVINO

94R0066

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 23.

«Effetti della legge regionale 20 ottobre 1993, n. 22 «Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto». Ridelimitazione dei confini».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 152 del 5 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La legge regionale n. 22 del 20 ottobre 1993 «Istituzione del Comune di Statte in Provincia di Taranto. Ridelimitazione dei confini» avrà effetto a far data dal 1° gennaio 1994.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 5 novembre 1993

SAVINO

94R0067

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1993, n. 24.

«Norme per il pareggio annuale del Fondo di Previdenza tra i Consiglieri della Regione Puglia. Integrazioni dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 174 suppl. del 15 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more della emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia per il pareggio annuale della gestione tecnico-finanziaria del Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, la elaborazione del bilancio tecnico-attuariale del Fondo è affidata al Coordinatore dell'Ufficio Ragioneria del Consiglio regionale, previsto dal Regolamento interno di amministrazione e contabilità, il quale provvede ai compiti di gestione e di segreteria del Fondo.

2. Detto documento attuariale, con le eventuali integrazioni e modifiche, è fatto proprio dell'Ufficio di Presidenza, il quale lo approva entro il 30 settembre di ciascun anno, così come stabilito dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.

Art. 2.

1. I disavanzi finanziari del Fondo, risultanti dal bilancio tecnico-attuariale di cui al precedente art. 1, per gli esercizi futuri, salvo aggiornamenti annuali, sono inseriti nell'apposito capitolo di spesa del bilancio annuale e pluriennale del Consiglio regionale relativo alla indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali.

Art. 3.

1. L'Ufficio di Ragioneria del Consiglio, alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, sottoporrà all'Ufficio di Presidenza le risultanze contabili della gestione del Fondo di Previdenza.

2. L'Ufficio di Presidenza, pertanto, con propria deliberazione, disporrà in favore del Fondo l'assegnazione dell'eventuale disavanzo finanziario risultante con una corrispondente contribuzione «una tantum».

Art. 4.

1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinanti presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono stati previsti nel cap. 001020 «Spese per indennità di carica e di missione dei Consiglieri regionali e contribuzione - una tantum - per ripiano disavanzo finanziario del Fondo di Previdenza (art. 1 legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34)», di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.

2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 7 dicembre 1993

SAVINO

94R0068

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 25.

«**Modifiche alle leggi regionali 19 dicembre 1983, n. 24 e 23 marzo 1993, n. 5 in materia di tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia.**»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 181 del 27 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, come modificata dalla legge regionale 23 marzo 1993, n. 5, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

all'art. 32, primo comma, è soppressa la parola «stato»;

all'art. 46, terzo comma, lettera e), sono aggiunte le parole «Assessorato competente in materia di tutela ed uso delle risorse idriche».

Art. 2.

1. All'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1993, n. 5, il numero «35» è sostituito con il numero «349».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 dicembre 1993

SAVINO

94R0069

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 26.

«**Disposizioni in materia di partecipazione della Regione a tributi erariali.**»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 181 del 27 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 204, i tributi regionali elencati all'art. 23 della stessa legge sono determinati nella misura del 110 per cento rispetto all'ammontare dei corrispondenti tributi statali vigenti dalla data del 31 dicembre 1992.

Art. 2.

1. In attuazione dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 188, la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, annessa ai decreti legislativi 22 giugno 1991, n. 230 e 23 gennaio 1992, n. 31, in vigore dal 1° gennaio 1992, è aumentata del 20 per cento.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 dicembre 1993

SAVINO

94R0070

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 27.

«**Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza per il trasporto di infermi e feriti.**»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 181 del 27 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione

1. L'esercizio delle attività di trasporto di infermi e di feriti è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, previo accertamento dei requisiti tecnici da parte dei competenti servizi delle unità sanitarie locali nel cui ambito hanno sede il richiedente e le sedi operative.

2. Sono escluse dalla disciplina della presente legge i servizi di trasporto gestiti dalla Croce Rossa Italiana, dalle Forze Armate e da altri corpi dello Stato, nonché dalle unità sanitarie locali, dagli enti e dalle istituzioni di cui agli articoli 39, 41 e 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. L'autorizzazione di cui al precedente primo comma riporta le generalità del soggetto autorizzato, le sedi operative, il tipo di attività esercitata (se di trasporto o di soccorso), l'individuazione dei mezzi utilizzati in relazione al tipo di attività, le generalità del medico responsabile, nonché il numero degli altri addetti distinti per professionalità e con l'indicazione del tipo di rapporto.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente ovvero il legale rappresentante dell'ente, società, organizzazione ed associazione deve presentare istanza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Assessore alla sanità, indicando il tipo di attività che intende esercitare nonché le generalità e corredando la stessa della seguente documentazione:

a) in caso di ente, società, organizzazione e associazione, dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché, ove prevista, della dimostrazione di iscrizione in pubblici registri;

b) del regolamento disciplinante l'espletamento del servizio;

c) della planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede e per ciascuna sede operativa prevista, ivi compreso il deposito garage dell'autoambulanza e mezzi mobili;

d) dell'elenco dei mezzi adibiti al trasporto, debitamente omologati, con descrizione degli stessi, del tipo e del numero di targa o di registrazione nei pubblici registri, della titolarità ovvero del titolo di disponibilità, della specificazione delle caratteristiche tecniche;

e) dell'elenco del materiale sanitario e delle attrezzature in dotazione a ciascun mezzo e di quello presente e disponibile in ciascuna sede ed in particolare di quelle esistenti all'interno del deposito garage al fine delle periodiche disinfezioni e lavaggi di carattere ordinario, nonché di quelle previste per il trasporto di pazienti affetti da malattie infettive e diffuse;

f) dell'indicazione del medico responsabile e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso, con lo specifico impegno di pronta disponibilità;

g) delle indicazioni degli altri medici, del personale paramedico e di quello addetto alla guida e ausiliario, con la specificazione del tipo di rapporto di impiego o di volontariato, con le dichiarazioni di ciascuno di accettazione e l'impegno della pronta disponibilità;

h) dei titoli professionali di abilitazione del personale addetto al servizio;

i) della documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione alle assicurazioni sociali del personale a rapporto d'impiego o comunque dipendente;

l) in caso di associazioni di volontariato iscritte al relativo Albo, della dichiarazione di ciascun addetto volontario, controfirmata dal responsabile dell'Associazione, circa la gratuità del servizio;

m) della copia delle polizze assicurative per i rischi derivanti da responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti alla circolazione e allo svolgimento dell'attività di trasporto e di soccorso estranee alla circolazione stradale, nonché per infortuni al personale addetto alle attività di trasporto e di soccorso a beneficio del personale stesso.

2. Le sottoscrizioni e le copie di cui al precedente comma vanno debitamente autenticate.

Art. 3.

Requisiti tecnici ed equipaggiamento dei mezzi di trasporto e di soccorso

1. Per quanto riguarda la classificazione, i requisiti e le caratteristiche costruttive delle autoambulanze vigono le disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 17 dicembre 1987, n. 533, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1988, al relativo allegato tecnico e alle eventuali successive modificazioni.

2. Le autoambulanze devono essere dotate della strumentazione prevista nell'allegato alla presente legge, distintamente, per quelle di soccorso (tipo A) ovvero di trasporto primario e di trasporto (tipo B) ovvero di trasporto secondario.

3. Il personale addetto a ciascun mezzo di trasporto è costituito almeno da due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, e da un infermiere.

4. A ciascun mezzo di soccorso sono addetti almeno due guidatori in possesso dei requisiti previsti per la conduzione, anche con funzioni di barelliere, da un infermiere e da un medico.

Art. 4.

Tariffa

1. La tariffa per il trasporto di feriti e di feriti disciplinato dalla presente legge è stabilita dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Art. 5.

Pubblicità

1. Ogni forma di pubblicità delle attività disciplinate dalla presente legge è soggetta ad autorizzazione della Giunta regionale, che la rilascia, a domanda, sulla base di preciso testo, disegno o fotografia che si intende divulgare e quant'altro sia necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario.

Art. 6.

Vigilanza

1. Le unità sanitarie locali esercitano la vigilanza sull'espletamento del servizio autorizzato a norma della presente legge.

2. In caso di inadempienza ovvero di venir meno dei requisiti e delle condizioni per cui è stata rilasciata l'autorizzazione per il trasporto, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, sospende l'efficacia dell'autorizzazione.

Art. 7.

Termini per l'adeguamento

1. I soggetti esercitanti l'attività di trasporto di infermi e di feriti, già titolari di autorizzazione, devono presentare istanza per la conferma, adeguando i servizi alle norme di cui alla presente legge, nel termine improrogabile di un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. In mancanza ovvero in caso di non adeguamento, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, provvede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8.

Tasse sulle concessioni regionali

1. L'autorizzazione e l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge nonché la licenza per la pubblicità sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 15 dicembre 1993

SAVINO

(Omissis).

94R0071

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993, n. 28.

Integrazione all'art. 43 (autorizzazione allo scarico) della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 «Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 181 del 27 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Dopo il quarto comma dell'art. 43 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24, è introdotto il seguente comma:

«L'autorizzazione di cui al comma precedente si intende già assentita per gli scarichi delle pubbliche fognature, che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili ovvero da insediamenti civili e produttivi, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali è stata presentata all'autorità denuncia o domanda di autorizzazione ai sensi della legge 10 maggio 1976 n. 319 e ove non sia intervenuto da parte dell'autorità rifiuto o revoca».

2. Il rilascio della suddetta autorizzazione provvisoria comporta comunque l'allineamento delle acque di scarico ai limiti di accettabilità prescritti dalla legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 15 dicembre 1993

SAXINO

94R0072

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 29.

«Norme per il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 182 del 28 dicembre 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Art. 1.**Finalità*

1. La presente legge regionale, in attuazione dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223, disciplina il funzionamento del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

*Art. 2.**Composizione, elezione e durata*

1. Il Consiglio regionale elegge, all'inizio della legislatura, il Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi con voto limitato a sette degli undici membri da eleggere, scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva.

2. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato subentrante. I suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

3. Qualora durante il mandato debbano essere sostituiti uno o più membri, il Consiglio regionale vi procede entro trenta giorni, mantenendo comunque la struttura rappresentativa del Comitato.

4. Il Comitato elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e due vice presidenti. Per l'elezione dei due vice presidenti ciascun membro del Comitato vota un solo nome, risultando eletti i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il comitato, entro novanta giorni dalla sua prima costituzione, adotta, a maggioranza dei due terzi dei componenti, un regolamento per il proprio funzionamento.

*Art. 3.**Incompatibilità*

1. La carica di componente del Comitato per i servizi radiotelevisivi è incompatibile con quella di Consigliere regionale, di amministratore o dipendente, a qualsiasi titolo, di società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo, pubblico o privato.

2. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato, a pena di decadenza, non possono svolgere incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione e gestione di pubblicità. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

*Art. 4.**Funzioni*

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi è organo di consulenza della Regione in materia radiotelevisiva. In particolare:

a) esprime il parere e collabora alla proposizione di ipotesi diverse sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministro delle Poste dalla Regione, così come previsto dall'art. 3 comma 14, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

b) collabora all'adeguamento o all'adozione del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi per la pubblicità sulle emittenti private locali di cui all'art. 9, primo comma, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

d) esprime il parere sui provvedimenti che la Regione può adottare per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

e) formula proposte al Consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223; tali proposte riguarderanno la normale programmazione radiofonica e, laddove è prevista, quella televisiva regionale attuando rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;

f) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione parlamentare di vigilanza dei servizi radiotelevisivi in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1, della legge 6 giugno 1990, n. 223 e dell'art. 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

g) definisce contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e convenzioni che la Regione stipula con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e con i concessionari privati in ambito locale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 6 giugno 1990, n. 223;

h) svolge, altresì, attività di indagine, di studio e di ricerca, proponendone l'affidamento della esecuzione a soggetti qualificati pubblici e privati

Art. 5.

Attività di collaborazione

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi attua forme di collaborazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti ed i pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche proponendo l'istituzione di conferenze regionali sull'informazione e le comunicazioni di massa.

Art. 6.

Rapporti con altri organi

1. In attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 6 giugno 1990, n. 223, il Comitato per i servizi radiotelevisivi esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nello svolgimento delle loro funzioni.

2. Ai fini di cui al precedente comma il comitato:

a) formula proposte operative nell'ambito del programma di cui al successivo art. 7;

b) intrattiene rapporti con il Consiglio consultivo degli utenti di cui all'art. 28 della legge 6 giugno 1990 n. 223 e con la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, per quanto previsto dall'art. 11 della legge 6 giugno 1990, n. 223.

Art. 7.

Programma dell'attività

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi presenta, entro il 30 settembre di ogni anno, all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ed al presidente della Giunta regionale, un programma-quadro dell'attività che intende svolgere nell'anno successivo, unitamente al consuntivo dell'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8.

Relazione annuale

1. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi, oltre al consuntivo dell'attività svolta previsto dal precedente articolo 7, presenta entro il 31 marzo di ogni anno, ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, una relazione sulla situazione generale del sistema radiotelevisivo nella Regione, formulando eventuali osservazioni e proposte agli organi regionali.

2. Tale relazione viene trasmessa a tutti i Consiglieri ed è sottoposta all'esame del Consiglio regionale previa audizione del Comitato da parte della Commissione competente e può essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

Art. 9.

Funzionamento

1. Sulla base del programma di cui al precedente articolo 7, l'Ufficio di Presidenza, con propria deliberazione, stabilisce i mezzi finanziari posti a disposizione del Comitato. L'impegno e la rendicontazione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono effettuati dal Presidente del Consiglio ai sensi del regolamento interno di amministrazione e contabilità.

2. Il Comitato per i servizi radiotelevisivi ha sede presso il Consiglio regionale, che mette a disposizione le strutture e il personale occorrenti per la segreteria oltre che per l'esplesamento delle relative attività.

Art. 10.

Indennità e rimborso spese

1. Ai membri del Comitato per i servizi radiotelevisivi spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle riunioni, una indennità nella seguente misura:

- a) L. 100.000 al Presidente;
- b) L. 85.000 ai vice presidente;
- c) L. 70.000 a ciascun componente.

2. Ai componenti del Comitato residenti in località diversa da quella fissata per le riunioni spetta, inoltre, il rimborso delle spese di trasporto o, in caso di uso del mezzo proprio, una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina super.

3. Ai componenti del Comitato che, per ragioni del loro mandato, si recano in località diversa da quella di residenza compete il trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

4. Le missioni sono autorizzate sulla base dei programmi approvati dal Presidente del Consiglio.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili per l'anno 1993 in L. 50.000.000, gravano sul cap. 6 del bilancio del Consiglio regionale 1993 (001120).

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le leggi regionali 17 marzo 1977, n. 6 recante «Norme per il funzionamento del comitato per il Servizio radiotelevisivo» e 28 novembre 1977, n. 35, recante «Integrazione della legge regionale n. 6 del 17 marzo 1977».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 28 dicembre 1993

DE LUCIA

94R0073

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 30.

«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991 della Regione Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 182 suppl. del 28 dicembre 1993.)

(Omissis).

94R0074

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 31.

«Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992 della Regione Puglia».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 182 suppl. del 28 dicembre 1993.)

(Omissis).

94R0075

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 32.

«Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 182 straord. del 28 dicembre 1992.)

(Omissis).

94R0076

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1993, n. 33.

«Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 182 straord. del 28 dicembre 1992.)

(Omissis).

94R0077

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 26 ottobre 1993, n. 18.

Autorizzazione alla costituzione di una Scuola provinciale superiore di sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e di riabilitazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993.)

II. CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire una Scuola provinciale superiore di Sanità per la formazione infermieristica, ostetrica, sanitaria tecnica e riabilitativa secondo il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale, in base ai requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, vanno stabiliti l'ordinamento didattico dei corsi di diploma in scienza infermieristica, di ostetrica, di tecnico sanitario professionale, di sanitario di riabilitazione professionale, i criteri per l'accesso a tali corsi, i requisiti richiesti per il personale docente, e le modalità per il conseguimento del diploma.

2. Il diploma conseguito nella scuola costituita ai sensi del comma 1 abilita all'iscrizione nell'albo professionale, qualora l'iscrizione sia presupposto per l'esercizio della professione.

3. Per l'attivazione dei corsi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può stipulare specifiche convenzioni con le università italiane o con quelle di paesi dell'area linguistica tedesca, anche ai fini del riconoscimento, parziale o totale, degli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di studio predetti per il proseguimento degli studi volti al conseguimento di diplomi di laurea o diplomi universitari affini.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere indicato al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa e dello stanziamento iscritto al capitolo 52274 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993.

3. Nel predetto stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

4. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 ottobre 1993

Il presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano URZI

Approvato ai sensi dell'art. 55, comma 2 dello Statuto di Autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige.

93R1169

LEGGE PROVINCIALE 3 novembre 1993, n. 19.

Costituzione del Consorzio per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino - A.A. n. 56 del 16 novembre 1993)*

II. CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Capo I

FINALITÀ DELLA LEGGE

Art. 1.

Attuazione dello Statuto

1. In conformità all'intesa raggiunta tra lo Stato, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Regione Lombardia — ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 — la Provincia Autonoma di Bolzano provvede a disciplinare la costituzione del consorzio di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Efficacia della legge

1. L'efficacia della disciplina oggetto dell'intesa, inserita nel capo II della presente legge, è subordinata all'approvazione, da parte dello Stato, della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Lombardia, degli atti normativi e legislativi d'identico contenuto, che avranno effetto dal momento in cui avrà acquistato efficacia l'ultimo in ordine di tempo dei predetti atti normativi o amministrativi.

Capo II

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Art. 3.

Costituzione del Consorzio

1. Al fine di assicurare la gestione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio, viene costituito ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 279/1974 e dell'articolo 35 della legge n. 394/1991 il consorzio tra lo Stato e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia.

2. Il consorzio di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente ed è articolato in organi ed uffici aventi competenza su tutto il territorio del parco ed in organi ed uffici aventi competenza rispettivamente nel territorio della provincia di Trento, nel territorio della provincia di Bolzano e nel territorio della regione Lombardia. Al consorzio si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

Art. 4.

Denominazione e sede

1. Il consorzio assume la seguente denominazione: «Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio» ed ha sede presso l'ufficio centrale di amministrazione, come stabilito nello statuto.

Art. 5.

Organi del consorzio

1. Sono organi del consorzio:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) i tre comitati di gestione;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli organi del consorzio durano in carica cinque anni.

Art. 6.

Presidente del parco

1. Il presidente del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio che, all'interno degli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è altresì delegata ai presidenti dei comitati di gestione nei modi, forme e limiti stabiliti dallo statuto.

3. Il presidente esplica le funzioni che gli sono attribuite dal consiglio direttivo ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili, che sottopone alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il presidente si avvale del direttore del parco, che dirige l'ufficio centrale di amministrazione del parco, e dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo. L'ufficio centrale di amministrazione svolge altresì funzioni di segreteria del consiglio direttivo, secondo la dotazione organica che per lo stesso sarà determinata dal consiglio medesimo.

Art. 7.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è così composto:

- a) dal presidente del parco;
- b) dai tre presidenti dei comitati di gestione;

- c) da tre membri designati dal Ministro dell'ambiente;
- d) da un membro designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) da un membro designato dalla Regione Lombardia;
- f) da un membro designato dalla Provincia Autonoma di Trento;
- g) da un membro designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano;
- h) da due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
- i) da un membro designato dall'associazione ambientale maggiormente rappresentativa nell'ambito della provincia di Bolzano;
- j) da due membri designati dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana, dall'Unione zoologica italiana, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dalle università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco.

2. Ogni amministrazione provvederà a designare un membro supplente che la rappresenti, in sostituzione degli effettivi.

3. Il consiglio direttivo è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. Il direttore del parco è altresì segretario del consiglio direttivo, alle cui sedute partecipano senza diritto di voto i dirigenti degli uffici periferici.

5. Per la validità delle sedute del consiglio direttivo è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto del presidente.

6. Nel caso di non funzionamento del consiglio direttivo per il periodo di un anno è nominato un commissario dal Ministro dell'ambiente sentite la Regione Lombardia e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

7. Il vicepresidente viene eletto dal consiglio nel suo seno e sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno.

9. Spetta al consiglio direttivo del consorzio:

- a) deliberare lo statuto del consorzio;
- b) adottare il regolamento del personale con relativa pianta organica;
- c) emanare direttive generali di coordinamento per assicurare l'unitarietà degli indirizzi di gestione del parco;
- d) emanare le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica verificandone l'osservanza;
- e) coordinare l'attività di ricerca e di pubbliche relazioni;
- f) sostituirsi, in caso di inerzia dei comitati di gestione e previa diffida, nell'emanazione dei provvedimenti di competenza dei predetti comitati;

g) approvare il bilancio preventivo e le sue variazioni ed il conto consuntivo del consorzio;

h) adottare il piano ed il regolamento del parco, che saranno successivamente approvati dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per le parti di rispettiva competenza, con le Province Autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia;

i) proporre al Ministero dell'ambiente la nomina del direttore del parco.

Art. 8.

Comitati di gestione

1. Il comitato di gestione del territorio del parco ricadente nella provincia di Bolzano è composto da:

a) due rappresentanti dei comuni designati dall'assemblea dei sindaci dei comuni il cui territorio ricade, tutto o in parte, entro i confini del parco;

b) un rappresentante delle amministrazioni separate esistenti nei comuni del parco;

c) un rappresentante della ripartizione provinciale tutela del paesaggio e della natura;

d) un rappresentante della ripartizione provinciale agricoltura;

e) un rappresentante della ripartizione provinciale foreste;

f) un rappresentante della ripartizione provinciale urbanistica;

g) un rappresentante delle organizzazioni turistiche operanti nei comuni del parco;

h) due rappresentanti delle associazioni protezionistiche più rappresentative a livello provinciale;

i) due rappresentanti delle associazioni di agricoltori e coltivatori diretti designati dalla Giunta provinciale su segnalazione delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale;

j) tre esperti in scienze naturali, biologiche, forestali e geologiche;

k) un rappresentante del consiglio direttivo.

2. I componenti del comitato di gestione sono nominati dal consiglio direttivo su proposta della Giunta provinciale.

3. Per ogni membro effettivo del comitato di gestione è nominato un membro supplente.

4. Il comitato elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

5. Il dirigente dell'ufficio periferico funge da segretario del comitato di gestione, al quale partecipa senza diritto di voto il direttore del parco.

6. Al comitato di gestione, per la parte di rispettiva competenza territoriale, spetta:

a) provvedere, in attuazione degli atti di pianificazione territoriale e di programmazione del parco e delle direttive di cui alla successiva lettera b), alla gestione ordinaria e straordinaria, tenendo conto delle realtà locali e delle tradizioni consolidate di ordine economico, sociale e culturale;

b) attuare le direttive di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9 dell'articolo 7;

c) fornire al consiglio direttivo i necessari elementi per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo del consorzio, di cui alla lettera g) del comma 9 dell'articolo 7;

d) predisporre il programma annuale di attività;

e) presentare annualmente una relazione al consiglio direttivo sull'andamento della gestione (risorsa);

f) predisporre gli elementi necessari per il piano ed il regolamento del parco entro un anno dalla costituzione del consorzio.

Art. 9.

Direttore del parco

1. Il direttore del parco sovrintende all'andamento funzionale delle tre strutture amministrative di zona, in armonia con gli indirizzi generali fissati dallo statuto del consorzio e dalla legge, esercitando una generale azione d'impulso dell'attività svolta dalle strutture suddette.

2. Assicura, anche attraverso apposite conferenze fra i dirigenti di zona, che l'attività dei servizi si svolge in modo integrato e unitario, risolvendo in collaborazione con i responsabili degli stessi i problemi connessi ai rapporti interfunzionali interni ed esterni ai servizi.

3. Il direttore dà attuazione ai provvedimenti adottati dal consiglio direttivo, dirige il personale dell'ufficio centrale di amministrazione e firma i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento relativi alle spese e iniziative unitarie del consorzio.

4. Il direttore del parco risponde dell'esercizio delle proprie attribuzioni al consiglio direttivo.

5. La funzione di direttore viene attribuita per incarico di durata quinquennale eventualmente rinnovabile.

6. Oltre ai requisiti generali stabiliti dal consiglio direttivo il direttore del parco deve avere un'adeguata conoscenza della lingua tedesca accertata da un'apposita Commissione di quattro esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di cui due designati dalla Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 10.

Dirigente degli uffici periferici

1. I dirigenti degli uffici periferici attuano le deliberazioni del comitato di gestione ed esercitano ogni altra competenza prevista dallo statuto.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, è composto da:

- a) un rappresentante designato dal Ministero del tesoro che lo presiede;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- c) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- d) un rappresentante della Regione Lombardia;
- e) un rappresentante della Provincia Autonoma di Trento;
- f) un rappresentante della Provincia Autonoma di Bolzano.

2. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 12.

Personale

1. Il regolamento del personale di cui all'articolo 7, comma 9, lettera b., prevede la dotazione organica degli uffici centrali e periferici del consorzio.

2. La Provincia Autonoma di Bolzano può comandare presso l'ufficio periferico avente competenza nel proprio territorio proprio personale. Tale personale è posto alle dipendenze funzionali del consorzio, che può chiedere all'Amministrazione provinciale l'applicazione nei confronti dello stesso di misure disciplinari, fermo restando il potere del consorzio di disporre la restituzione del personale comandato. Il trattamento economico del personale comandato è a carico del consorzio fino alla concorrenza del trattamento economico spettante al personale di pari grado del consorzio stesso.

3. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della Provincia Autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 753.

Art. 13.

Sorveglianza

1. La sorveglianza sul territorio del parco è esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal corpo forestale dello Stato e, per la parte del parco ricadente nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, dal corpo forestale provinciale di ciascuna Provincia autonoma. La predetta convenzione, che definisce altresì gli aspetti di dipendenza funzionale dal consorzio del personale addetto alla sorveglianza, è approvata dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto riguarda il corpo forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e foreste e, per quanto riguarda il corpo forestale delle Province di Trento e di Bolzano, d'intesa rispettivamente con le Province autonome.

Art. 14.

Entrate del consorzio

1. Costituiscono entrate del consorzio da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) il contributo ordinario dello Stato;
- b) i contributi straordinari dello Stato;
- c) i contributi della Regione Lombardia;
- d) i contributi della Provincia Autonoma di Trento;
- e) i contributi della Provincia Autonoma di Bolzano;
- f) tutte le altre entrate previste dal comma 1 dell'articolo 16 della legge quadro n. 394/1991 sulle aree protette.

2. Il consorzio ha obbligo di pareggio del bilancio.

3. Per le agevolazioni fiscali si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2 e 3, della legge n. 394/1991: «legge quadro sulle aree protette».

Art. 15.

Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme del presente capo II si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 394/1991: «legge quadro sulle aree protette», in quanto compatibili.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Art. 16.

Forme e modi di specifica tutela del Parco Nazionale dello Stelvio

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974, la Provincia Autonoma di Bolzano, per la parte di propria competenza territoriale, approva con apposita legge provinciale le forme ed i modi della specifica tutela del Parco Nazionale dello Stelvio previa intesa con lo Stato sulla base dei principi fondamentali di tutela dei beni naturali stabiliti da accordi internazionali e dalla legge n. 394/1991.

2. In occasione dell'elaborazione del piano del parco devono essere escluse le aree fortemente antropizzate della Val d'Adige dall'attuale territorio del parco.

3. Con il piano per il parco, il territorio viene suddiviso in aree con funzioni e livelli di tutela diversificati, dove nelle aree antropizzate deve essere garantita la possibilità di uno sviluppo socio-economico e compatibile con l'ambiente.

4. Con la legge provinciale prevista al comma 1 sono inoltre stabilite le norme di coordinamento e di modificazione delle leggi provinciali vigenti nella medesima materia.

5. In ogni caso il piano e il regolamento del parco hanno effetto — per la parte di competenza territoriale della Provincia — dalla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista al comma 1 nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla medesima legge.

Art. 17. Per le assunzioni del personale nell'ufficio periferico della Provincia Autonoma di Bolzano si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 753.

1. In relazione ai disposti di cui all'articolo 12, la Giunta provinciale è autorizzata a comandare presso il consorzio personale provinciale, nella misura che sarà concordata con il consorzio medesimo.

2. Il riferimento al corpo forestale provinciale di cui all'articolo 13 deve essere inteso nel senso che alla sorveglianza sono preposti i dipendenti provinciali inquadrati negli equipollenti profili professionali provinciali.

3. Il trasferimento alla Provincia di cui al comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279/1974 può essere chiesto dal personale statale ivi previsto che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno due anni presso una delle strutture dell'Ufficio amministrazione foreste demaniali di Bormio, decentrate nel territorio provinciale, ovvero che abbia prestato, presso le strutture medesime, servizio continuativo per almeno cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 18.

Assegnazione di somme a carico del bilancio provinciale

1. Fatti salvi gli interventi finanziari previsti dalla legge provinciale sulla tutela del paesaggio, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente al consorzio di cui all'articolo 3 contributi per le spese di funzionamento, utilizzando gli stanziamenti di bilancio stabiliti dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi.

2. Il Consorzio presenta alla Provincia, entro il mese di luglio di ogni anno, le proposte e le indicazioni necessarie ai fini della determinazione dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale per l'esercizio successivo. Tali proposte riportano in particolare gli elementi previsionali generali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo e i relativi fabbisogni finanziari.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 3 novembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale
DURNWALDER

Visto:

Il commissario del Governo per la provincia di Bolzano Il vice prefetto vicario PAPPALARDO.

93R1170

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 20.

Norme per l'esecuzione di lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino - A.A. n. 57 del 23 novembre 1993.)

II. CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina l'esecuzione di lavori pubblici non soggetti per il loro importo alle norme comunitarie. Nessun lavoro può essere suddiviso artificialmente in una pluralità di lotti al fine di sottrarlo all'applicazione delle norme comunitarie. Le categorie di lavoro previste dall'albo nazionale dei costruttori, nelle quali è suddivisa un'opera, non sono considerati lotti.

2. Nella nozione di lavori pubblici rientrano anche gli acquisti di arredamenti e quant'altro occorra perché l'opera possa considerarsi compiuta e rispondente, nel risultato, alle finalità cui è destinata.

3. Per quanto non regolato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia di lavori pubblici.

4. Le norme della presente legge sono estese agli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale e agli enti che, per realizzare un'opera di importo superiore a lire due miliardi, destinata a soddisfare un interesse generale, ricevono un contributo superiore al 50% dalla pubblica amministrazione.

Art. 2.

Progettazione delle opere

1. La progettazione, la direzione lavori e le altre prestazioni professionali connesse sono affidate agli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici e, ove se ne riscontrasse l'impossibilità, a liberi professionisti abilitati o a relative società. Il professionista incaricato della redazione di un progetto deve munirsi di una polizza assicurativa contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. La polizza copre i danni che l'amministrazione aggiudicatrice deve sopportare per una errata progettazione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20% dell'opera progettata e con il limite di cinque miliardi di lire.

2. La direzione lavori può essere affidata a liberi professionisti anche se il relativo progetto sia stato compilato da altri professionisti o dall'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 avviene dopo che l'organo competente dell'amministrazione aggiudicatrice ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche dell'opera con indicazione dell'importo di spesa presunta.

4. Qualora l'opera rivesta particolare importanza può essere indetto un pubblico concorso o un concorso limitato a minimo tre privati professionisti.

5. In caso di concorso il premio da corrispondere al vincitore non può essere superiore all'onorario spettante ai sensi della tariffa professionale per la redazione degli elaborati richiesti e per le spese.

6. Il premio corrisposto al concorrente cui è affidata la progettazione esecutiva è considerato acconto sull'onorario per la compilazione del progetto esecutivo.

7. Alla scelta del progetto provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da tecnici ed esperti.

8. Per le opere di competenza dell'amministrazione provinciale gli incarichi di progettazione, direzione lavori e le altre connesse prestazioni professionali sono conferiti dall'assessore ai lavori pubblici.

Art. 3.

Abbellimento di opere pubbliche

1. Le amministrazioni che provvedono all'esecuzione di opere pubbliche possono destinare al loro abbellimento, mediante opere artistiche, una quota non superiore al 3% del primo miliardo del valore presunto dell'opera e una quota non superiore all'1% dell'importo residuo.

2. Le amministrazioni possono affidare l'incarico per l'abbellimento direttamente ad un artista oppure indire un concorso pubblico o limitato ad alcuni artisti.

3. In caso di concorso alla scelta dell'opera d'arte provvede una commissione nominata dall'amministrazione aggiudicatrice, composta da non più di nove membri. La commissione è composta in prevalenza da esperti.

Art. 4.

Parere consultivo sul progetto

1. I progetti delle opere pubbliche sono sottoposti secondo le vigenti disposizioni provinciali all'esame del competente organo consultivo della Giunta provinciale per il parere tecnico-amministrativo ed economico. Nel parere tecnico-amministrativo ed economico è indicato l'importo da assumere a base di liquidazione dell'onorario da corrispondere al progettista.

2. È facoltativa la richiesta del parere all'organo consultivo sui progetti dei lavori di ordinaria manutenzione e sui progetti degli acquisti dei beni mobili previsti al comma 2 dell'articolo 1.

3. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per l'esecuzione di opere di prevenzione, di pronto soccorso e di ripristino a seguito di frane, valanghe, alluvioni e altre calamità.

4. Si prescinde da qualsiasi parere, concessione, autorizzazione e nulla osta per lavori di sistemazione, ripristino, ristrutturazione e rettificazione di infrastrutture, d'importo inferiore a lire un miliardo, incluse nei piani urbanistici che siano disposti dall'amministrazione provinciale.

5. Al comma 8 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 è aggiunta la lettera g): «g) beni mobili destinati agli edifici di nuova costruzione o ristrutturati».

6. All'articolo 1, comma 3, lettera *c*), della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, le parole «di importo complessivo superiore a lire un miliardo» vengono sostituite dalle seguenti: «di importo complessivo superiore a lire due miliardi».

7. All'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, viene aggiunto il seguente periodo: «In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo il membro effettivo può delegare un altro sostituto qualificato».

Art. 5.

Approvazione del progetto

1. I progetti delle opere sono approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sentito il parere tecnico-amministrativo ed economico dell'organo consultivo competente della Giunta provinciale, ove esistente.

2. L'approvazione del progetto dell'opera equivale, ai fini delle procedure di esproprio, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori.

3. Il rilascio della concessione edilizia non è subordinato alla disponibilità degli immobili se l'acquisizione di essi può effettuarsi anche in via espropriativa.

Art. 6.

Sistemi di scelta del contraente

1. I sistemi di scelta del contraente sono:

- a) il pubblico incanto;
- b) la licitazione privata;
- c) l'appalto concorso;
- d) la trattativa privata.

2. Per le opere di competenza dell'amministrazione provinciale la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore ai lavori pubblici. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara. Alle gare di pubblico incanto e di licitazione privata partecipano:

a) l'assessore ai lavori pubblici in funzione di presidente o un suo delegato;

b) due funzionari appartenenti all'ottava qualifica funzionale del ruolo generale del personale provinciale della ripartizione competente dell'amministrazione dei lavori pubblici;

c) un funzionario tecnico della ripartizione competente per l'esecuzione dei lavori.

Art. 7.

Pubblico incanto

1. Il pubblico incanto è il sistema di scelta del contraente secondo il quale ogni impresa interessata, in possesso dei requisiti richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice, può presentare la propria offerta.

2. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando.

3. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

4. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Art. 8.

Licitazione privata

1. La licitazione privata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione aggiudicatrice invita le imprese preventivamente prescelte a presentare la propria offerta.

2. Alla gara non è ammesso un numero d'impresе superiore a quaranta. Qualora il numero delle imprese interessate sia superiore a quaranta, venti imprese sono scelte tenendo conto della loro localizzazione, intesa come distanza della sede legale d'impresa dal cantiere, e le rimanenti venti mediante sorteggio pubblico.

3. Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni a decorrere dalla data di stipulazione della lettera d'invito.

4. Il procedimento termina con l'aggiudicazione.

5. L'aggiudicazione vincola l'impresa e diviene definitiva con la stipulazione del contratto. I risultati della gara non sono soggetti ad alcuna approvazione.

Art. 9.

Appalto concorso

1. L'appalto concorso è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'impresa invitata alla gara presenta il progetto esecutivo dei lavori o delle forniture indica le condizioni alle quali è disposta ad eseguirlo.

2. Alla gara non è ammesso un numero d'impresе superiore a quaranta. Qualora il numero delle imprese interessate sia superiore a quaranta, venti imprese sono scelte tenendo conto della loro localizzazione, intesa come distanza della sede legale d'impresa dal cantiere, e le rimanenti venti mediante sorteggio pubblico.

3. Si può ricorrere all'appalto concorso:

a) per la realizzazione di opere complesse per le quali si ritenga opportuno avvalersi, sin dalla fase di progettazione, delle imprese che abbiano particolare esperienze nel settore;

b) quando la realizzazione dell'opera richieda la ricerca di speciali soluzioni tecniche ovvero speciali metodi di esecuzione;

c) quando la scelta dei prodotti a acquistare deve essere effettuata tenendo conto del prezzo, dei requisiti tecnici e qualitativi delle offerte.

4. L'amministrazione aggiudicatrice approva le direttive di massima e le condizioni dell'appalto concorso e nomina la commissione, composta da non più di nove membri, chiamata ad esprimere il giudizio:

a) sulla documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla gara;

b) sugli elementi economici e tecnici delle offerte.

5. La commissione è composta in prevalenza da tecnici.

6. Il contratto è stipulato con l'impresa prescelta dalla commissione salvo che con provvedimento motivato l'amministrazione aggiudicatrice decida di non procedere alla stipulazione.

Art. 10.

Trattativa privata

1. La trattativa privata è il sistema di scelta del contraente, secondo il quale l'amministrazione aggiudicatrice tratta con una o più imprese di propria scelta, i termini del contratto. Qualora alla trattativa siano coinvolte più imprese, si procede mediante gara informale.

2. La gara informale non è soggetta a particolari norme procedurali salvo che:

a) le offerte sono presentate in busta sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura;

b) non sono accettate offerte dopo il termine di scadenza;

c) all'apertura delle offerte possono partecipare gli offerenti.

3. La gara informale non termina con l'aggiudicazione.

4. Si ricorre alla trattativa privata:

a) quando i pubblici incanti, le licitazioni private e gli appalti concorso siano andati deserti; alla trattativa, da esperire mediante gara informale, sono invitate in ogni caso le imprese invitate alla gara andata deserta;

b) quando l'urgenza dei lavori sia tale da non consentire l'indugio dei pubblici incanti o delle licitazioni private;

c) quando l'esecuzione dei lavori per motivi tecnici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva può essere affidata solo ad una determinata impresa;

d) quando l'importo dei lavori non superi, IVA esclusa, la somma di lire cento milioni. Nessun lavoro può essere suddiviso artificialmente in una pluralità di lotti allo scopo di rendere applicabile il presente comma. Le categorie di lavoro previste dall'albo nazionale dei costruttori, nelle quali è suddivisa un'opera, non sono considerate lotti.

Art. 11.

Criteri di aggiudicazione

1. I lavori sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a. quello del prezzo più basso;

b. quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera; nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita. Gli elementi di valutazione sono formulati in termini di coefficienti numerici nei casi di pubblico incanto o di licitazione privata. All'elemento prezzo è attribuita un'incidenza non inferiore al 51% del totale.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo più basso, tale prezzo è determinato:

a. col metodo dell'offerta prezzi unitari, di cui all'articolo 12;

b. col metodo del ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione, di cui all'articolo 13.

Art. 12.

Metodo dell'offerta prezzi unitari

1. Quando per l'aggiudicazione si ricorre al metodo dell'offerta prezzi unitari, il concorrente formula la propria offerta sul modulo predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice, contenente:

a) la descrizione delle singole prestazioni senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari;

b. l'unità di misura e la quantità prevista per ogni singola prestazione.

2. Il concorrente restituisce all'amministrazione il modulo di cui al comma 1, completato con i singoli prezzi unitari che egli richiede per ogni prestazione e con i prodotti di detti prezzi unitari per le quantità. La somma di tali prodotti è indicata nel modulo e costituisce il prezzo complessivo offerto. I prezzi unitari sono indicati esclusivamente in cifre.

3. Ogni foglio del modulo è sottoscritto dal concorrente.

4. Fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo complessivo offerto, i prezzi unitari sono fissi e invariabili anche se le relative singole quantità in sede di esecuzione dei lavori dovessero mutare.

5. L'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione viene controllata in sede di gara e ove non si riscontrino errori di calcolo l'amministrazione aggiudica i lavori.

6. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o altro giorno.

7. Chi presiede la gara può disporre che l'offerta più vantaggiosa sia controllata non in sede di gara. I concorrenti interessati hanno diritto di essere presenti alle verifiche.

8. Qualora si riscontrino errori di calcolo per effetto dei quali il prezzo più vantaggioso sia stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, previa verifica del conteggio presentato. Tale procedura è eventualmente ripetuta per le offerte successive.

9. L'amministrazione aggiudicatrice può escludere le offerte che presentano un prezzo complessivo inferiore alla media dei prezzi complessivi delle offerte ammesse, diminuita almeno del 7%. La facoltà di esclusione e il decremento percentuale sono indicati nel bando di gara. La facoltà di esclusione non è ammessa quando siano pervenute meno di dieci offerte valide.

10. Se l'amministrazione aggiudicatrice non si è avvalsa della facoltà prevista al comma 9, verifica i prezzi dell'offerta risultata aggiudicataria. Qualora i prezzi risultino bassi in modo anomalo è richiesta all'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, l'analisi dei prezzi contestati e le altre giustificazioni. Se tali elementi non sono presentati nel termine di dieci giorni, o non sono ritenuti adeguati, l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e affida i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa identica verifica. Tale procedura è ripetuta eventualmente per le offerte dei concorrenti che seguono in graduatoria.

11. Non sono ammesse offerte che superino l'importo fissato nel bando di gara.

12. Le imprese ammesse alla gara rimangono vincolate alla propria offerta per sessanta giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 13.

Metodo del ribasso percentuale

1. Qualora per l'aggiudicazione si ricorre al metodo del ribasso percentuale, il concorrente formula la propria offerta in termini di ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice.

2. I lavori sono aggiudicati a colui che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nel bando di gara.

3. Alla gara non sono ammesse offerte in aumento.

4. È esclusa la prefissione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice di un limite di ribasso.

5. Quando un'offerta è condizionata o fa riferimento ad altra offerta, essa non è valida e comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

6. Il ribasso percentuale offerto è indicato in cifre e in lettere. In caso di disparità l'offerta è considerata nulla.

7. In caso di offerte uguali si procede all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

8. Si procede all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta.

9. L'amministrazione aggiudicatrice può escludere dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, sommate ad un numero di punti percentuali non inferiore a sette. La facoltà di esclusione non è ammessa quando siano pervenute meno di dieci offerte valide.

10. La facoltà di esclusione e il numero di punti percentuali da sommare alla media sono indicati nel bando di gara.

11. Il ricorso al metodo del ribasso percentuale sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiudicatrice è consentito sino alla data del 31 dicembre 1995. Dopo tale data il ricorso al predetto metodo è consentito esclusivamente per l'affidamento di lavori il cui importo, IVA esclusa, sia pari o inferiore a lire 1 miliardo.

Art. 14.

La concessione

1. L'esecuzione di lavori pubblici può essere affidata in concessione ad altro ente pubblico, ad ente privato, ad imprese ed a consorzio d'imprese.

2. La concessione può essere estesa alla progettazione, alle procedure espropriative e alla gestione.

Art. 15.

Pubblicità dell'avviso di gara

1. L'avviso di gara è pubblicato per un periodo non inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi nell'albo dell'amministrazione aggiudicatrice o, in mancanza, nell'albo del Comune dove ha sede l'amministrazione aggiudicatrice. Qualora l'importo dei lavori, IVA esclusa, sia pari o superiore a lire due miliardi la pubblicazione ha luogo anche nell'albo dell'amministrazione provinciale.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta ad alcuna altra forma di pubblicità.

3. Qualora il numero delle imprese che hanno richiesto di essere invitate alla gara sia inferiore a dieci, l'amministrazione aggiudicatrice estende l'invito ad altre imprese. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice invita comunque le imprese le cui domande siano pervenute dopo il termine prescritto nel bando.

4. L'avviso di gara deve contenere:

a) norme ed indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, luogo di esecuzione, caratteristiche dell'opera, entità della prestazione, indicazioni delle eventuali opere scorraporabili con il relativo importo;

b) sistema di scelta del contraente (articolo 6);

c) criterio e metodo di aggiudicazione (articoli 11, 12 e 13);
d) eventuale ricorso all'esclusione automatica delle offerte anomale (comma 9 degli articoli 12 e 13);

e) categorie e classifica di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori richiesti;

f) tempo utile per l'esecuzione dei lavori;

g) termine per la presentazione delle domande di invito in caso di licitazione privata ed appalto concorso;

h) termine per la presentazione dell'offerta, nonché data, ora e luogo fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte in caso di pubblico incanto;

i) indicazione dell'ammontare della cauzione provvisoria;

k) tempo della consegna dei lavori (articolo 22);

l) data del sorteggio pubblico delle imprese (comma 2 degli articoli 8 e 9).

5. Non è necessario pubblicare l'avviso di gara per lavori d'importo fino a lire cento milioni e per i lavori che possono essere affidati mediante trattativa privata.

Art. 16.

Requisiti per la partecipazione alla gara d'appalto

1. L'impresa è ammessa alla gara d'appalto se è iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, istituito con legge 10 febbraio 1962, n. 57, per la categoria e la classifica prescritte.

2. L'impresa non iscritta all'Albo nazionale dei costruttori, che nel triennio precedente la gara:

a) abbia eseguito a regola d'arte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40%, e ascrivibile alla categoria del lavoro in appalto;

b) abbia sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra globale d'affari.

3. Per lavori d'importo fino a Lire 300 milioni è sufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio.

4. Non è ammessa alla gara d'appalto l'impresa che sia in stato di fallimento, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente. Non è altresì ammessa l'impresa nei confronti della quale sia in corso una procedura di cui sopra o che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide gravemente sulla sua moralità professionale.

5. Non è ammessa alla gara l'impresa che non sia in regola col versamento dei contributi all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e alla Cassa edile.

Art. 17.

Documentazione da presentare per l'ammissione alla gara d'appalto

1. Per partecipare alla gara d'appalto l'impresa deve produrre i seguenti documenti:

a) il certificato d'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori ovvero i documenti attestanti il possesso dei requisiti indicati al comma 2 dell'articolo 16;

b) i certificati del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, prodotti per il titolare o per i legali rappresentanti dell'impresa e per i direttori tecnici;

c) il certificato della cancelleria del tribunale fallimentare del luogo ove ha sede l'impresa, di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, comprovante che il concorrente non ha in corso alcuna procedura per fallimento, liquidazione, concordato preventivo o per qualsiasi altra situazione equivalente;

d) i certificati rilasciati dall'INPS dall'INAIL e dalla Cassa edile, di data non anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, dai quali risulti la regolarità della posizione contributiva;

e) dichiarazione con la quale l'impresa attesti:

1) di essersi recata sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave, delle discariche e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi o del ribasso e possano influire sull'esecuzione dei lavori; inoltre, di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di aver disponibili l'attrezzatura, i tecnici e la mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori;

2) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti lavori;

f) l'attestazione del versamento del deposito cauzionale ovvero la fidejussione bancaria o la polizza assicurativa;

g) certificato attestante che non sussistono provvedimenti o procedimenti nei confronti dell'impresa che comportano divieti o decadenze a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (certificato antimafia).

2. L'impresa è autorizzata a presentare in sostituzione dei documenti richiesti, un'unica dichiarazione, con sottoscrizione autenticata, di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara.

3. I documenti accertanti il possesso dei requisiti prescritti, devono essere presentati dall'aggiudicatario alla stipulazione del contratto.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche all'esecuzione dei lavori soggetti alle norme comunitarie.

5. Quando è prevista la consegna immediata dei lavori non è ammessa la dichiarazione sostitutiva.

6. Qualora, entro i termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la stipulazione del contratto: l'amministrazione aggiudicatrice annulla l'aggiudicazione e assegna i lavori ai concorrente che segue in graduatoria oppure affida i lavori a trattativa privata previa gara informale fra i concorrenti.

Art. 18.

Cauzione provvisoria

1. Al fine di garantire la serietà dell'offerta l'impresa che intende partecipare a una gara di appalto per lavori d'importo superiore a lire 500 milioni, deve costituire un deposito cauzionale in contanti o presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa per un importo pari a un ventunesimo dell'importo dei lavori indicato nel bando di gara.

2. Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla stipulazione del contratto; i depositi degli altri concorrenti vengono svincolati appena ultimata la gara.

3. Si procede all'incameramento della cauzione provvisoria qualora per cause imputabili all'aggiudicatario non si pervenisse alla stipulazione del contratto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'esecuzione dei lavori soggetti alle norme comunitarie.

Art. 19.

Riunioni di imprese

1. Sono ammesse a presentare offerta per gli appalti e le concessioni d'importo non inferiore a lire due miliardi imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essa, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti.

2. La riunione temporanea di imprese è regolata dalle vigenti disposizioni statali in materia.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati della gara

1. Con le modalità previste all'articolo 15, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara nonché il nominativo dell'impresa aggiudicataria.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta ad alcuna altra forma di pubblicità.

Art. 21.

Divieto di concedere anticipazioni sull'importo contrattuale

1. L'amministrazione aggiudicatrice non può concedere all'impresa un'anticipazione sul prezzo del contratto.

Art. 22.

Consegna dei lavori

1. La consegna dei lavori ha luogo dopo che il contratto è divenuto esecutivo.

2. La consegna dei lavori, se indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, ha luogo immediatamente dopo l'aggiudicazione.

3. Il pagamento degli acconti, in caso di consegna immediata, ha luogo secondo quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto indipendentemente dalla stipulazione, approvazione e registrazione del contratto.

4. Per garantire, nelle more della stipulazione, approvazione e registrazione del contratto, il tempestivo pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori l'amministrazione provinciale impegna, contestualmente all'indizione della gara, una somma non inferiore al 30% dell'importo dei lavori, previsto in progetto.

5. Qualora il provvedimento di approvazione del contratto non venga ammesso a registrazione dall'organo di controllo, i lavori eseguiti e materiali giacenti in cantiere sono compensati a termine di contratto e l'impresa non ha titolo per richiedere ulteriori compensi o risarcimento danni.

Art. 23.

Perizia di variante

1. L'importo delle perizie di variante tecnica e suppletive non può superare il 50% dell'importo contrattuale. Tale disposizione è applicata anche ai lavori soggetti alle norme comunitarie.

2. Il predetto limite può essere superato quando l'esecuzione dei lavori oggetto della variante, a causa di motivi tecnici non possa essere affidata ad altra impresa.

3. Gli eventuali nuovi prezzi concordati nel corso dei lavori sono esaminati dal collaudatore, nominato in corso d'opera, che formula su di essi un giudizio di congruità.

4. Per i lavori di competenza dell'amministrazione provinciale le perizie di variante tecnica e suppletive sono approvate dall'assessore ai lavori pubblici qualora le aggiunte e variazioni non superino il quinto dell'importo contrattuale; se le aggiunte e le variazioni superano il quinto dell'importo contrattuale la perizia di variante tecnica e suppletiva è approvata dalla Giunta provinciale.

Art. 24.

Lavori in economia

1. I lavori in economia si eseguono:

a) in amministrazione diretta;

b) mediante appalto per cottimo.

2. Il sistema di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta si ha quando l'amministrazione provvede direttamente al compimento di un lavoro. L'ufficio dell'amministrazione incaricato impiega il personale e le attrezzature dell'amministrazione e acquista i materiali e quant'altro occorra per il compimento dell'opera.

3. Il sistema di esecuzione di lavori mediante appalto per cottimo si ha quando l'amministrazione affida ad un proprio ufficio il compimento di un lavoro, autorizzandolo alla stipulazione di un contratto d'appalto.

4. Possono essere eseguiti mediante appalto per cottimo i lavori d'importo non superiore a Lire 300 milioni.

5. I lavori da eseguire col sistema dell'appalto per cottimo sono affidati previo esperimento di una gara informale, salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettere c) e d).

6. L'esecuzione dei lavori in economia è disciplinata da regolamento da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

7. Si prescinde dalla pubblicità prevista dall'articolo 15 qualora il numero delle imprese invitate alla gara informale sia superiore a dieci.

8. Le norme del presente articolo non si applicano ai lavori di competenza dei Bacini montani e della protezione civile nonché alle opere di riforestazione.

Art. 25.

Indagini geologiche

1. Gli enti soggetti alla vigilanza e tutela della Giunta provinciale depositano una copia dell'indagine geologico-geotecnica, ove prevista dalla normativa vigente per la realizzazione di un'opera pubblica, presso l'ufficio provinciale competente per indagini geologiche.

2. Le competenze del servizio geologico della Direzione Generale delle miniere del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato di cui alla legge 4 agosto 1984, n. 464 nella provincia di Bolzano vengono espletate dall'ufficio provinciale competente per le indagini geologiche. A "questo ufficio vanno fatte" le comunicazioni di perforazioni nel suolo e di opere di galleria.

3. L'ufficio provinciale competente per indagini geologiche elabora un catasto geologico provinciale e la relativa banca dati.

Art. 26.

Tutela del personale provinciale addeito ai lavori pubblici

1. L'amministrazione provinciale assicura il personale delle ripartizioni addette ai lavori pubblici contro qualsiasi rischio connesso ai loro compiti d'istituto, ivi comprese le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

Art. 27.

Licenza di abitabilità

1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso viene rilasciata previa dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

Art. 28.

Edilizia scolastica

1. L'assessore provinciale ai lavori pubblici, in casi particolari e sentito il parere positivo previsto dalla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, può autorizzare deroghe alle direttive per l'edilizia scolastica emanate con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 gennaio 1992, n. 2, fatte salve le competenze in materia di prevenzione incendi di cui all'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18.

Art. 29.

Norme transitorie

1. La normativa di cui alla presente legge si applica anche alle opere in corso di esecuzione.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia si applica la normativa vigente in materia.

3. Al fine di uniformare l'appalto di opere pubbliche la Giunta provinciale provvede:

a) a modificare e adattare alla presente legge il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza dell'amministrazione provinciale, emanata con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 marzo 1963, n. 16;

b) a standardizzare i capitolati speciali d'appalto per le categorie più importanti di opere;

c) a pubblicare l'elenco delle descrizioni standardizzate delle prestazioni delle singole categorie di opere con i relativi prezzi indicativi, da aggiornare periodicamente alla situazione di mercato.

Art. 30.

Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 2, commi 2, 3 e 4, della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9.

2. Sono abrogati i seguenti articoli della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27:

a) l'articolo 6, commi 2 e 4, modificati dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29;

b) l'articolo 9, modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29.

3. È abrogata la legge provinciale 3 agosto 1976, n. 26, modificata dall'articolo 20 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27, e dall'articolo 8 della legge provinciale 5 agosto 1983, n. 29.

4. Sono abrogati gli articoli 15 e 16 della legge provinciale 8 giugno 1978, n. 27 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2.

Art. 31.

Aumento della dotazione organica

1. Affinché la ripartizione «Edilizia e servizio tecnico» dell'amministrazione provinciale possa fare fronte al lavoro di manutenzione degli edifici sedi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresi i conservatori di musica, che in base all'articolo 11 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37: «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico» passano in proprietà della Provincia autonoma di Bolzano, le dotazioni organiche del ruolo generale del personale provinciale sono aumentate di un posto nella quinta qualifica funzionale.

2. Affinché la ripartizione «Edilizia e servizio tecnico» dell'amministrazione provinciale possa fare fronte al lavoro di cui all'articolo 25 la dotazione organica del ruolo generale del personale provinciale è aumentata di un posto nell'ottava-nona qualifica funzionale.

Art. 32.

Lavori di pubblica utilità dei cantieri stradali della Provincia

1. Con deliberazione della Giunta provinciale la ripartizione «Strade ed impiantistica» può essere autorizzata ad eseguire, con i mezzi ed il personale dei cantieri stradali della Provincia, lavori di pubblica utilità per terzi. Gli oneri reciproci vengono fissati in una apposita convenzione. Il rimborso dei lavori avviene secondo i criteri di cui alla legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24.

Art. 33.

1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori o acquisiti, ammessi a contributo, che le leggi provinciali affidano a funzionari dell'amministrazione provinciale, è eseguito, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, da liberi professionisti iscritti all'albo provinciale dei collaudatori di opere pubbliche, istituito con legge provinciale 24 novembre 1973, n. 81, e successive modifiche.

Art. 34.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 31, valutati in lire 100 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, si provvede:

a) per il biennio 1994-1995 con gli stanziamenti previsti alla Sezione I, Settore 1.2 lettera b.1 del bilancio pluriennale 1993-1995;

b) per gli anni successivi con appositi stanziamenti nei rispettivi bilanci di previsione della Provincia.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto:

p. Il commissario del governo per la provincia di Bolzano Il vice prefetto vicario PAPPALARDO.

93R1171

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1993, n. 21.

Norme in materia di polizia municipale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
Trentino - A.A. n. 37 del 23 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

~~IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE~~

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Servizio di polizia municipale

1. Nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e secondo quanto disposto dalla presente legge, i comuni svolgono le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in quelle ad essi delegate.

2. Al fine di cui al comma 1 i comuni organizzano un apposito servizio di polizia municipale secondo le modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno.

Art. 2.

Collaborazione fra i comuni

1. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale in forma associativa anche su livello di comunità di valle; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il perseguimento di obiettivi comuni.

2. La Provincia incentiva le iniziative di collaborazione dei comuni concorrendo al finanziamento per l'acquisto di attrezzature e mezzi operativi per la gestione del servizio di polizia municipale in forma associata.

Art. 3.

Corpi di polizia municipale

1. I comuni, singoli o associati, nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori addetti a tali funzioni, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

Art. 4.

Dipendenza funzionale dei servizi o corpi di polizia municipale

1. Il servizio o corpo di polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell'assessore da questi delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

2. In caso di gestione associata del servizio o corpo di polizia municipale, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione del regolamento che deve contenere quanto segue:

a) disposizioni intese a determinare le strutture e i mezzi tecnico-operativi;

b) le funzioni di coordinamento del responsabile;

c) gli elementi di cui all'articolo 7.

3. Gli addetti a tali servizi o corpi sono in ogni caso sottoposti al sindaco o all'assessore delegato competente per il territorio in cui si trovano ad operare.

4. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e nei limiti delle proprie attribuzioni gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale sono messi a disposizione dal sindaco, su motivata richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza o dall'autorità giudiziaria.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale di cui sopra dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.

Art. 5.

Compiti degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale

1. Gli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale:

a) ~~alla vigilanza sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni amministrative vigenti con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia locale, urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, l'ambiente, l'igiene e la sanità, il commercio, i pubblici esercizi, i pubblici spettacoli;~~

b) prestano opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

c) assolvono a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altre funzioni previste da leggi o regolamenti richieste dalle competenti autorità;

d) prestano servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dei comuni.

Art. 6.

Svolgimento dell'attività sul territorio

1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale del servizio o corpo di appartenenza, o di quello presso cui gli addetti sono distaccati o comandati ai sensi delle intese di cui all'articolo 2.

2. Le missioni esterne al territorio sono consentite, previa intesa tra le amministrazioni interessate, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri servizi o corpi in particolari occasioni eccezionali, nonché per fini di collegamento e di rappresentanza.

3. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli, sono ammesse unicamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

Art. 7.

Regolamento della polizia municipale

1. Il regolamento della polizia municipale disciplina la dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, e le attività e funzioni degli addetti ai servizi o corpi di polizia municipale, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli precedenti e dei seguenti criteri:

a) l'organizzazione e le dotazioni organica sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria, in funzione del numero della popolazione residente e fluttuante, della dimensione, morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, dell'indice di motorizzazione, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro influente elemento di carattere istituzionale, socio-economico, di efficienza e funzionalità;

b) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco o l'assessore delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti;

c) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi;

d) le attività di polizia municipale vengono svolte in uniforme, salvo i casi in cui l'abito civile sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;

e) gli addetti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza necessità di licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dall'apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'Interno, anche fuori dal servizio, purché nei limiti di cui all'articolo 6;

f) l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi provinciali di formazione al lavoro di cui all'articolo 10 costituisce titolo valutabile nei concorsi a bandirsi per il reclutamento del personale di polizia municipale.

Art. 8.

Comunicazioni al Ministero dell'Interno

1. I regolamenti della polizia municipale ~~di cui all'articolo 7~~ saranno emanati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunicati al Ministero dell'Interno.

Art. 9.

Uniformi

1. L'uniforme degli appartenenti ai servizi o corpi di polizia municipale è costituita da un insieme organico di oggetti di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalità e di identificazione, nel rispetto del divieto di assimilazione a uniformi militari e delle forze della Polizia di Stato.

2. Le uniformi sono di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza, le cui caratteristiche tengono conto delle tradizioni locali.

3. Le attività di cui all'articolo 5, sono normalmente esercitate nella prescritta uniforme nel rispetto degli appositi regolamenti comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dagli enti di appartenenza.

4. I distintivi da porre sulle uniformi degli agenti di polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza.

Art. 10.

Norme per l'accesso

1. L'assunzione del personale di polizia municipale avviene esclusivamente per concorso.

2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve le diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dal testo unico delle leggi regionali sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 10 maggio 1983, n. 3-L.

3. I comuni, singoli o associati, od il consorzio dei comuni della provincia di Bolzano organizzano direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongono di adeguate strutture e danno garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia municipale e corsi di aggiornamento e di riqualificazione del personale in servizio, compreso il perfezionamento della conoscenza della seconda lingua.

4. Il numero dei partecipanti e le modalità di ammissione, nonché la durata e tipologia dei corsi stessi sono determinati, in modo da garantire le esigenze delle amministrazioni comunali e dei loro consorzi, dalla Giunta provinciale.

5. La Provincia può concedere contributi sulle spese sostenute per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 3.

Art. 11.

Disposizione finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analogia natura.

Art. 12.

Modifica di una legge provinciale

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente:

«4. L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificata ed integrata con la legge 14 ottobre 1974, n. 497, la legge 13 settembre 1982, n. 646, il decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché con la legge 23 dicembre 1982, n. 936, la legge 3 agosto 1988, n. 327, il decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, e con la legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.»

2. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è sostituito dal seguente:

«1. Ogni violazione delle disposizioni contenute negli articoli 2, 5, 6, 8 e 9 della presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 2.000.000.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 10 novembre 1993

Il Presidente della Giunta Provinciale
DURNWALDER

Visto: Il commissario del governo per la provincia di Bolzano: URZI

93R1172

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Valle d'Aosta 24 ottobre 1989, n. 68, recante: «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 47 del 31 ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 3^a serie speciale - n. 25 del 30 giugno 1990).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 55 del 28 dicembre 1993, all'art. 5, comma 2, della legge citata in epigrafe, dove è scritto: «... e agli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 38», leggasi: «... e gli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 novembre 1988, n. 58».

94R0046

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 1 4 0 9 4 *

L. 5.200